



# COMUNE DI ASCOLI SATRIANO



## PROGETTO DEFINITIVO

### - PROGETTO AGRIVOLTAICO - IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI TIPO FOTOVOLTAICO INTEGRATO DA PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AGRICOLA

Committente:

**Green Genius Italy Utility 6 s.r.l.**

Corso Giuseppe Garibaldi, 49  
20121 Milano (MI)



**StudioTECNICO**  
**Ing. Marco G Balzano**

Via Cancellotto Rotto, 3  
70125 BARI | Italy  
+39 331.6794367  
[www.ingbalzano.com](http://www.ingbalzano.com)



Spazio Riservato agli Enti:

REV	DATA	ESEGUITO	VERIFICA	APPROV	DESCRIZIONE
R0	02/12/2022	IDV	MBG	MBG	Prima Emissione

Numero Commessa:

**SV634**

Data Elaborato:

**02/12/2022**

Revisione:

**R0**

Titolo Elaborato:

**SIA Programmatico**

Progettista:

**ing. Marco G. Balzano**

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n. 9341  
Professionista Antincendio Elenco Ministero degli Interni BA09341101837  
Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) Tribunale Bari

Elaborato:

**V.03a**

## Sommario

<b>1. Premessa</b> .....	<b>4</b>
1.1 Generalità.....	4
1.2 Descrizione sintetica dell’iniziativa .....	6
1.3 Contatto.....	8
1.4 Localizzazione .....	9
Area Impianto.....	10
Area SSEU .....	12
<b>2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO</b> .....	<b>13</b>
2.1 Normativa Ambientale .....	13
2.2 Normativa in Ambito Energetico .....	16
<b>3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO</b> .....	<b>18</b>
3.1 Premessa .....	18
3.2 Programmazione materia di energia.....	19
3.3 Programmazione unione europea.....	19
Clean energy package.....	21
Fit for 55.....	22
REGOLAMENTO (UE) 2022/2577 DEL CONSIGLIO .....	23
3.4 Programmazione nazionale.....	24
SEN (Strategia Energia Nazionale) 2017.....	24
Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 (PNIEC) .....	27
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).....	29
Aggiornamenti Normativi per la Promozione di Impianti FER in Italia .....	32
3.5 Programmazione regionale.....	47
P.E.A.R. Regione Puglia .....	47
3.6 Indirizzo Agrivoltaico .....	49
Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici .....	53
<b>4. PIANIFICAZIONE</b> .....	<b>61</b>
4.1 Pianificazione Nazionale .....	61
4.2 Elenco ufficiale aree protette (EUAP) .....	61

4.3	Rete Natura 2000: Aree ZPS e Siti SIC .....	63
4.4	Aree importanti per l'avifauna (IBA - important birds areas) .....	64
4.5	Aree "Ramsar" sulle zone umide.....	65
4.6	Aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 .....	66
<b>5.</b>	<b>Pianificazione Regionale: Aree Non Idonee per le FER .....</b>	<b>70</b>
<b>6.</b>	<b>Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) .....</b>	<b>72</b>
6.1	Autorizzazione Paesaggistica e Accertamento di Compatibilità Paesaggistica.....	74
6.2	Struttura Idro-geomorfologica .....	77
6.3	Struttura ecosistemico - ambientale .....	81
6.4	Struttura antropica e storico culturale.....	85
<b>7.</b>	<b>Piano Faunistico Venatorio Regionale .....</b>	<b>99</b>
<b>8.</b>	<b>Il piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Foggia (PTCP) .....</b>	<b>100</b>
<b>9.</b>	<b>Pianificazione Comunale.....</b>	<b>115</b>
9.1	PUG Comune di Ascoli Satriano.....	115
9.2	Piano di Zonizzazione Acustica Comunale .....	147
<b>10.</b>	<b>Pianificazione Settoriale .....</b>	<b>148</b>
10.1	Piano di Tutela delle Acque (PTA) .....	148
10.2	Piano di Bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) .....	150
10.3	Piano Regolatore di Qualità dell'Aria (PRQA) .....	154
10.4	Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia.....	155
<b>11.</b>	<b>Conclusioni .....</b>	<b>156</b>

## 1. Premessa

### 1.1 Generalità

La Società **GREEN GENIUS ITALY UTILITY 6 SRL**, con sede in Corso Giuseppe Garibaldi, 49 – 20121 Milano (MI), è soggetto Proponente di una iniziativa finalizzata alla realizzazione e messa in esercizio di un progetto **Agrovoltaico** denominato “**AgroPV – Piscitelli**”.

L’iniziativa prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico, ossia destinato alla **produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare integrato** da un **progetto agronomico studiato per assicurare la compatibilità con le caratteristiche pedo-agricole e storiche del sito**.

Il progetto, meglio descritto nelle relazioni specialistiche, si prefigge l’obiettivo di **ottimizzare** e utilizzare in modo **efficiente** il territorio, producendo **energia elettrica** pulita e garantendo, allo stesso tempo, una **produzione agricola**.

Il costo della produzione elettrica, mediante la tecnologia fotovoltaica, è concorrenziale alle fonti fossili, ma con tutti i vantaggi derivanti dall’uso della fonte solare, quali zero emissioni di CO<sub>2</sub>, inquinanti solidi e liquidi, nessuna emissione sonora, ecc.

L'impianto fotovoltaico produrrà energia elettrica utilizzando come energia primaria l'energia dei raggi solari. In particolare, l'impianto trasformerà, grazie all'esposizione alla luce solare dei moduli fotovoltaici realizzati in materiale semiconduttore, una percentuale dell'energia luminosa dei fotoni in energia elettrica sotto forma di corrente continua che, opportunamente trasformata in corrente alternata da apparati elettronici chiamati "inverter", sarà ceduta alla rete elettrica nazionale.

La tecnologia fotovoltaica presenta molteplici aspetti favorevoli:

1. il sole è risorsa gratuita ed inesauribile;
2. non comporta emissioni inquinanti;
3. non genera inquinamento acustico
4. permette una diversificazione delle fonti energetiche e riduzione del deficit elettrico;
5. presenta una estrema affidabilità sul lungo periodo (vita utile superiore a 30 anni);
6. i costi di manutenzione sono ridotti al minimo;
7. il sistema presenta elevata modularità;
8. si presta a facile integrazione con sistemi di accumulo;
9. consente la delocalizzazione della produzione di energia elettrica.

L’impianto in progetto consente di produrre un significativo quantitativo di energia elettrica senza alcuna emissione di sostanze inquinanti, senza alcun inquinamento acustico e con un ridotto impatto visivo.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 4 di 160



L'iniziativa si inquadra, altresì, nel piano di realizzazione di impianti per la produzione di energia fotovoltaica che la società intende realizzare nella Regione Puglia per contribuire al soddisfacimento delle esigenze di energia pulita e sviluppo sostenibile sancite già dal Protocollo Internazionale di Kyoto del 1997, dall'Accordo sul Clima delle Nazioni Unite (Parigi, Dicembre 2015), il Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC - 2020) e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR - 2021), tutti concordi nel porre la priorità sulla transizione energetica dalle fonti fossili alle rinnovabili. Infatti, le fonti energetiche rinnovabili, oltre a ridurre gli impatti sull'ambiente, contribuiscono anche a migliorare il tenore di vita delle popolazioni e la distribuzione di reddito nelle regioni più svantaggiate, periferiche o insulari, favorendo lo sviluppo interno, contribuendo alla creazione di posti di lavoro locali permanenti, con l'effetto di conseguire una maggiore coesione economica e sociale.

In tale contesto nazionale ed internazionale lo sfruttamento dell'energia solare costituisce senza dubbio una valida risposta alle esigenze economiche ed ambientali sopra esposte.

In ragione delle motivazioni sopra esposte, al fine di favorire la transizione energetica verso **soluzioni ambientalmente sostenibili** la società proponente intende sottoporre all'iter valutativo l'iniziativa agrivoltaica oggetto della presente relazione.

La tipologia di opera prevista rientra nella categoria "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda" citata nell'All. IV articolo 2 lettera b) del D.Lgs 152/2006, aggiornato con il D.Lgs 4/2008 vigente dal 13 febbraio 2008.

La progettazione è stata svolta utilizzando le **ultime tecnologie** con i migliori **rendimenti** ad oggi disponibili sul mercato. Considerando che la tecnologia fotovoltaica è in rapido sviluppo, dal momento della progettazione definitiva alla realizzazione potranno cambiare le tipologie e le caratteristiche delle componenti principali (moduli fotovoltaici, inverter, strutture di supporto), ma resteranno invariate le caratteristiche complessive e principali dell'intero impianto in termini di potenza massima di produzione, occupazione del suolo e fabbricati.

Il **progetto agronomico**, da realizzare in consociazione con la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, è stato studiato sin dalle fasi iniziali in base ad un'approfondita analisi con lo scopo di:

- Attivare un progetto capace di favorire la biodiversità e la salvaguardia ambientale;
- Garantire la continuità delle attività colturali condotte sul fondo e preservare il contesto paesaggistico.

## 1.2 Descrizione sintetica dell'iniziativa

L'iniziativa è da realizzarsi in agro del Comune di **Ascoli Satriano (FG)**, circa 9,5 km a Sud-Est del centro abitato.

Per ottimizzare la produzione energetica, è stato scelto di realizzare l'impianto fotovoltaico mediante tracker monoassiali, ovvero inseguitori solari azionati da attuatori elettromeccanici capaci di massimizzare la produttività dei moduli fotovoltaici ed evitare il prolungato ombreggiamento del terreno sottostante.

Questa tecnologia elettromeccanica consente di seguire quotidianamente l'esposizione solare Est-Ovest su un asse di rotazione orizzontale Nord-Sud, posizionando così i pannelli sempre con la perfetta angolazione e massimizzando la producibilità e la resa del campo.

Circa le **attività agronomiche** da effettuare in consociazione con la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, si è condotto uno studio agronomico finalizzato all'analisi pedo-agronomica dei terreni, del potenziale, della vocazione storica del territorio e dell'attività colturale condotta dall'azienda agricola proprietaria del fondo.

Il progetto prevede, oltre alle opere di mitigazione a verde dislocata lungo le fasce perimetrali, un articolato progetto agronomico nelle aree utili interne ed esterne la recinzione oltre alla installazione di un apiario per favorire la biodiversità.

Per quel che concerne l'impianto fotovoltaico, esso avrà una potenza complessiva pari a **36,000 MWn – 39,9672 MWp**.

L'impianto comprenderà **180** inverter da **215 kVA @30°**.

Gli inverter saranno connessi a gruppi a un trasformatore 800/30.000 V (*per i dettagli si veda lo schema unifilare allegato*).

Segue un riassunto generale dei dati di impianto:

<b>Potenza nominale:</b>	<b>36.000,00</b> kWn
<b>Potenza picco:</b>	<b>39.967,20</b> kWp
<b>Inverter:</b>	<b>180</b> unità
<b>Strutture:</b>	<b>798 tracker da 2x39 moduli</b> <b>63 tracker da 2x26 moduli</b>
<b>Moduli fotovoltaici:</b>	<b>65.520</b> u. x <b>610</b> Wp

L'impianto sarà collegato in A.T. alla Rete di Trasmissione gestita da Terna S.p.A.

In base alla soluzione di connessione (**STMG TERNA/P20190062687 del 10/09/2019 – CODICE PRATICA 201900724**), l'impianto fotovoltaico sarà collegato alla rete di trasmissione **in antenna a 150 kV su un futuro stallo 150 kV delle Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN denominata "Valle"**.

A tal fine sarà necessaria la realizzazione di una **Sottostazione di Trasformazione Utente 150/30 kV** da ubicarsi in prossimità della Stazione Elettrica "Valle" utile all'innalzamento della tensione a 150 kV prescritto dall'ente gestore.

Le opere, data la loro specificità, sono da intendersi di interesse pubblico, indifferibili ed urgenti ai sensi di quanto affermato dall'art. 1 comma 4 della legge 10/91 e ribadito dall'art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo 387/2003, nonché urbanisticamente compatibili con la destinazione agricola dei suoli come sancito dal comma 7 dello stesso articolo del decreto legislativo.

Nello specifico della parte agronomica, il progetto prevede la coltivazione nelle interfile di **specie arboree**, opportunamente distanziate per consentire un adeguato irraggiamento delle piante arboree e l'agevole lavorazione durante le fasi di manutenzione e raccolta dei frutti, la coltivazione delle aree utili esterne alle recinzioni e l'installazione di un **apiario** volto a favorire la biodiversità, come da relazioni agronomiche.

La scelta agronomica ha tenuto conto della tipologia e qualità del terreno/sottosuolo e della disponibilità idrica. Per maggiori dettagli si rimanda alle relazioni specialistiche.



StudioTECNICO | Ing. Marco Balzano  
Via Canello Rotto, 3 | 70125 BARI | Italy  
[www.ingbalzano.com](http://www.ingbalzano.com)



Progettista: Ing. Marco Gennaro Balzano  
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341

## 1.3 Contatto

Società promotrice: **GREEN GENIUS ITALY UTILITY 6 S.R.L**

Indirizzo: Corso Giuseppe Garibaldi, 49  
20121 MILANO  
PEC: [greengeniussitalyutility6@unapec.it](mailto:greengeniussitalyutility6@unapec.it)  
Mob: +39 331.6794367

Progettista: **SEPTEM S.R.L.**

Direttore Tecnico: **Ing. MARCO G. BALZANO**

Indirizzo: Via Canello Rotto, 03  
70125 BARI (BA)  
Tel. +39 331.6794367  
Email: [studiotecnico@ingbalzano.com](mailto:studiotecnico@ingbalzano.com)  
PEC: [ing.marcobalzano@pec.it](mailto:ing.marcobalzano@pec.it)

STUDIOTECNICO   
ing.MarcoBALZANO  
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 8 di 160



## 1.4 Localizzazione

L'area da destinarsi alla realizzazione dell'impianto in progetto, denominato "**AgroPV-Piscitelli**", si trova in Puglia nel Comune di **Ascoli Satriano (FG)**, in località "**Piscitelli**". L'area contrattualizzata a disposizione del proponente ha una estensione di **70,19 ha**.

Le **opere di rete** interesseranno l'agro dello stesso comune in ragione della posizione della **Stazione Elettrica di Smistamento a 150 kV della RTN denominata "Valle"**, di cui uno stallo del futuro ampliamento è stato indicato dal gestore come punto di connessione dell'impianto.



Fig. 1-1: Localizzazione area di intervento, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione, in arancio l'area della SSEU

### Coordinate GPS:

Latitudine: 41.141053° - 41°8'27.79" N  
 Longitudine: 15.663897° - 15°39'50.03" E  
 Altezza s.l.m.: 342 m

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 9 di 160



## AREA IMPIANTO

L'area di interesse per le opere di impianto è censita catastalmente nel comune di **Ascoli Satriano (FG)**, come di seguito specificato:

Proprietà	Comune	Provincia	Foglio di mappa	Particelle	Classamento	Consistenza (ha)
<b>Flamia Michele Angelo</b>	Ascoli Satriano	FG	97	54	Seminativo/ Uliveto	7,3862
<b>Flamia Michele Angelo</b>	Ascoli Satriano	FG	97	67	Seminativo	16,8031
<b>Tucci Pasquale</b>	Ascoli Satriano	FG	96	6	Seminativo	5,8080
<b>Tucci Pasquale</b>	Ascoli Satriano	FG	96	19	Seminativo	3,1000
<b>Tucci Pasquale Tucci Carmela Tucci Alfonso Fornelli Genoveffa</b>	Ascoli Satriano	FG	96	22	Seminativo/ Pascolo	4,7650
<b>Tucci Pasquale Tucci Carmela Tucci Alfonso Fornelli Genoveffa</b>	Ascoli Satriano	FG	96	23	Seminativo/ Pascolo	0,8480
<b>Tucci Pasquale Tucci Rosario</b>	Ascoli Satriano	FG	96	24	Seminativo	0,9836
<b>Tucci Pasquale Tucci Rosario</b>	Ascoli Satriano	FG	96	38	Seminativo	3,1710
<b>Tucci Pasquale Tucci Rosario</b>	Ascoli Satriano	FG	96	42	Seminativo/ Pascolo	6,9130
<b>Tucci Pasquale Tucci Rosario</b>	Ascoli Satriano	FG	96	43	Seminativo	7,3065
<b>Padalino Pasquale</b>	Ascoli Satriano	FG	96	191	Seminativo	4,8000
<b>Tucci Pasquale Tucci Carmela Tucci Alfonso Fornelli Genoveffa</b>	Ascoli Satriano	FG	96	192	Seminativo	8,3080



StudioTECNICO | Ing. Marco Balzano  
Via Canello Rotto, 3 | 70125 BARI | Italy  
[www.ingbalzano.com](http://www.ingbalzano.com)



STUDIOTECNICO  
ing.MarcoBALZANO  
ENR. N. 31193/2014

Progettista: Ing. Marco Gennaro Balzano  
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341



Fig. 1-2: Localizzazione area di intervento su ortofoto catastale, in blu la perimetrazione del sito

STUDIOTECNICO   
ing.MarcoBALZANO  
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 11 di 160

## AREA SSEU

L'area individuata per la realizzazione della Sottostazione Elettrica di Utensità è censita catastalmente nel comune di **Ascoli Satriano (FG)**, come di seguito specificato:

Proprietà	Comune	Provincia	Foglio di mappa	Particelle	Classamento	Consistenza (ha)
<b>Capobianco Giovanna</b>	Ascoli Satriano	FG	98	333	Seminativo/ Uliveto	2,8408



Fig. 1-3: Localizzazione area SSEU su ortofoto catastale, in arancio la perimetrazione dell'Area



## 2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

### 2.1 Normativa Ambientale

L'intervento in progetto è disciplinato dalla Normativa in materia ambientale, in specie dal D. Lgs 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i..

Ai sensi dell'Art. 6, comma 6, lett. d) del Codice, il progetto di detti impianti, ai sensi e per gli effetti della classificazione di cui al capoverso precedente, risulta essere sottoposto alla **verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale**.

L'iniziativa ricade nell'elenco di cui all'Allegato IV della Parte II del Codice dell'Ambiente, dove al punto 2, recante "industria energetica ed estrattiva", lett. b) si legge: "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda di potenza complessiva superiore a 1 MW".

Nello specifico:

#### **ALLEGATO B - Interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA**

##### **ELENCO B.2 PROGETTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA**

***B.2.g/5-bis) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 1 MW***

Tuttavia, data l'estensione significativa dell'impianto previsto, **si è ritenuto opportuno, procedere direttamente alla Valutazione d'Impatto Ambientale**, senza passare per la preventiva verifica di assoggettabilità.

In riferimento alla procedura autorizzativa perseguita, vista la potenza complessiva superiore ai 10 MWp, si è proceduto con la **Valutazione di Impatto Ambientale nazionale e Autorizzazione Unica** di competenza regionale.

Il presente Studio è stato realizzato seguendo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e delle linee guida per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale previsti dalla normativa nazionale e regionale attualmente vigente e si propone di esaminare i rapporti tra la proposta di realizzazione dell'impianto fotovoltaico ed il territorio nel suo intorno, sotto il profilo dei possibili impatti sulle componenti naturalistiche, sul paesaggio e sugli aspetti storico-culturali, evidenziando le eventuali criticità presenti.

Esso si pone dunque le seguenti finalità:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 13 di 160

- la **descrizione della situazione ambientale** dell'area interessata dalle opere in progetto (scenario di base);
- **l'analisi delle possibili interferenze** delle medesime con il sistema ambientale interessato;
- **stabilire la compatibilità** delle eventuali modificazioni indotte dall'intervento proposto, con gli usi attuali, previsti e potenziali dell'area di studio, nonché la verifica del mantenimento degli equilibri interni delle componenti ambientali interessate dalla realizzazione del progetto;
- la predisposizione di **soluzioni progettuali** utili sia a ridurre l'entità dei potenziali impatti negativi (particolare attenzione sarà posta nei confronti dei potenziali impatti temporanei legati in particolare alla fase di cantiere), che a compensare quelli che potrebbero determinare modificazioni più o meno permanenti nel territorio e negli elementi che lo caratterizzano, durante la fase di funzionamento del progetto

La Valutazione d'Impatto Ambientale è una procedura tecnico-amministrativa di verifica della compatibilità di un progetto, introdotta a livello europeo e finalizzata all'individuazione, descrizione e quantificazione degli effetti che un determinato progetto, opera o azione, potrebbe avere sull'ambiente.

Nell'art. 4, comma 4, lettera b) del Codice, è indicato che: "la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.

A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato per ciascun caso particolare gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- L'uomo, la fauna e la flora;
- Il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- I beni materiali e il patrimonio culturale;
- L'interazione tra i fattori di cui sopra;

L'art. 5, comma 1, lettera b), definisce la valutazione di impatto ambientale (VIA) come il processo che comprende [...] l'elaborazione e la presentazione dello studio di impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto.

L'articolo 22 stabilisce le modalità e i contenuti dello **Studio di Impatto Ambientale (SIA)**, disponendo che esso contenga:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 14 di 160



- Una descrizione del progetto;
- Una descrizione dei probabili effetti significativi sull'ambiente;
- Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
- Una descrizione delle alternative di progetto;
- Il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali negativi.

Il DPCM 27 dicembre 1988, successivamente integrato e modificato, per talune categorie di opere, dal DPR 2 settembre 1999, n. 348, introduce, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del DPCM 377/88, norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (SIA).

Esso stabilisce, per le varie categorie di opere interessate, le informazioni, i dati e le metodologie di analisi da considerare nella stesura di un SIA.

In particolare, stabilisce che uno studio di impatto ambientale sia strutturato secondo tre quadri: **programmatico, progettuale e ambientale**.

Il **quadro di riferimento programmatico** comprende, in particolare, la descrizione del progetto e delle sue relazioni con gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale nei quali è inquadrabile. Sono state descritte le relazioni tra le opere in progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale. L'analisi della normativa vigente è stata sviluppata per aree tematiche: procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, normativa energetica, strumenti di tutela, impatto acustico, acque, trasporti, rifiuti, strumenti urbanistici locali.

Il **quadro di riferimento progettuale** descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché il suo inquadramento nel territorio, inteso come area e come sito interessati. Sono state analizzate le caratteristiche delle opere in progetto, illustrando le motivazioni tecniche che hanno portato alla scelta progettuale adottata e le alternative di intervento considerate. Sono state inoltre descritte le motivazioni tecniche delle scelte progettuali, nonché le misure, i provvedimenti e gli interventi che il proponente ritiene opportuno adottare ai fini del migliore inserimento dell'opera nell'ambiente.

Il **quadro di riferimento ambientale** descrive, tra l'altro, la qualità ambientale del sito e dell'area vasta prima della realizzazione del progetto e dopo, con particolari riferimenti alle tecnologie adottate, agli impatti generati e alla capacità di carico dell'ambiente coinvolto.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104 del 16 giugno 2017, è stata introdotta un'importante innovazione nella disciplina della procedura di VIA con l'introduzione nel testo normativo dell'**Art. 27 bis**, recante **Provvedimento autorizzatorio unico regionale** (P.A.U.R.), il quale ora consente di assorbire in un solo procedimento, lo stesso di quello relativo alla VIA, l'esame necessario per il rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, permessi, pareri, licenze,

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 15 di 160

nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari all'approvazione e all'esercizio del progetto.

Con l'ottenimento del provvedimento di VIA, da parte dell'autorità competente, in esito alla Conferenza dei Servizi convocata in modalità sincrona ai sensi dell'Art. 14ter della L. 241 del 7 agosto 1990, si intendono contestualmente rilasciati anche gli altri provvedimenti autorizzatori, compresi quelli per l'esercizio dell'attività.

Sulla base dei risultati emersi dallo studio delle caratteristiche ambientali nell'area di influenza del progetto, descritti nel Quadro di Riferimento Ambientale, sono stati valutati i potenziali impatti negativi e positivi sulle diverse componenti del sistema ambientale. Questi sono stati verificati sia in fase di cantiere, di realizzazione delle strutture in progetto, sia in fase di esercizio, a conclusione degli interventi e durante la permanenza delle strutture stesse. I risultati ottenuti sono infine stati comparati con le ipotesi di scenari alternativi che sono emersi nel corso della progettazione e contestualmente all'elaborazione del quadro di analisi ambientale. Tra gli scenari possibili, così come indicato dalla normativa di riferimento, è stato valutato anche quello della non realizzazione del progetto (do nothing).

## 2.2 Normativa in Ambito Energetico

La pubblicazione del D. Lgs. 387/2003, testo base in materia di FER, è stato un vero punto di riferimento per la Legislazione in campo Energetico in Italia ed ha introdotto numerose innovazioni; tra tutte, quelle relative alle procedure autorizzative, istituendo in particolare il titolo dell'Autorizzazione Unica anche per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, soprattutto, un procedimento autorizzatorio unico nel quale convergono tutti gli atti di assenso, autorizzativi, nulla osta, pareri o altri atti comunque denominati; il rilascio dell'autorizzazione unica, per gli effetti dell'Art. 12, c. 5 del Decreto Legislativo citato, costituisce titolo per la costruzione dell'impianto e per il suo esercizio.

Un secondo elemento di particolare importanza è costituito dalla dichiarazione ex lege di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità degli impianti di produzione dell'energia elettrica alimentati da FER. Dà conto di tale speciale status la disposizione di cui al c. 7 dello stesso Art. 12, nel quale si legittima esplicitamente che tali impianti possano essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici comunali, considerando con ciò, se non prevalente, almeno equivalente, l'interesse alla realizzazione e diffusione sistematica su tutto il territorio nazionale di infrastrutture di questo tipo rispetto all'interesse, pur rilevante, per la tutela e la conservazione del paesaggio rurale così come definito e assicurato dall'attuazione della pianificazione comunale. È opportuno rilevare che il già citato comma 7 richiami la L. 57/2001 recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati", la quale all'Art. 7, c. 3, lett. Precisa che si debba procedere alla modernizzazione del settore dell'agricoltura anche

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 16 di 160



StudioTECNICO | Ing. Marco Balzano  
Via Cancellotto Rotto, 3 | 70125 BARI | Italy  
[www.ingbalzano.com](http://www.ingbalzano.com)



Progettista: Ing. Marco Gennaro Balzano  
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341

favorendo lo sviluppo dell'ambiente rurale, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola [...], anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito.

È dunque il caso di osservare che nel testo legislativo in esame, lungi da implicazioni speculative e invasive, in realtà sono ben chiare le esigenze della tutela e della conservazione al punto da ritenere opportuno finanche la parziale diversa utilizzazione del suolo agricolo, tesa alla produzione energetica pulita, purché si ottenga il risultato di sostenere un settore produttivo ancora oggi, dopo quindici anni dalla sua entrata in vigore, sempre più in difficoltà.

Un secondo importante passaggio normativo si registra con l'emanazione del DM 10 settembre 2010 che disciplina nel dettaglio, all'Art. 13, anche le Autorizzazioni Uniche e le relative procedure, dettando disposizione per la compilazione dei progetti, per le autorità competenti ad esprimersi con un proprio parere e infine, per l'inserimento paesaggistico degli impianti medesimi.



Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 17 di 160

## 3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

### 3.1 Premessa

Il **Quadro di Riferimento Programmatico** per lo Studio di Impatto Ambientale deve fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

Nell'ambito del Quadro di Riferimento Programmatico sono descritte le relazioni tra le opere in progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale.

L'analisi della normativa vigente è stata sviluppata per aree tematiche: procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, normativa energetica, strumenti di tutela, impatto acustico, acque, trasporti, rifiuti, strumenti urbanistici locali.

Più nello specifico i contenuti relativi al presente quadro riferiscono in merito a:

- descrizione delle motivazioni del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali in cui è inquadrabile il progetto stesso;
- descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, le caratteristiche generali dell'area interessata;
- eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;
- indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;
- indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari;
- attualità del progetto e motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione;
- eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori.



## 3.2 Programmazione materia di energia

La realizzazione di un impianto fotovoltaico ben si inserisce nel quadro economico italiano ed europeo, che vede da un lato un continuo aumento della domanda di energia, dall'altro l'impossibilità di colmare tali richieste, puntando esclusivamente sui combustibili fossili.

La diversificazione delle risorse e la ricerca di fonti energetiche rinnovabili a basso impatto ambientale sono le sfide da affrontare e vincere oggi. In quest'ottica si colloca la seguente produzione normativa a livello internazionale, nazionale e regionale.

**In base a quanto illustrato nei prossimi paragrafi, gli strumenti di programmazione energetica a livello comunitario, nazionale e regionale promuovono la diversificazione delle fonti energetiche e lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili; la realizzazione del progetto si inserisce in questi obiettivi.**

## 3.3 Programmazione unione europea

L'energia è uno dei fattori fondamentali per assicurare la competitività dell'economia e la qualità della vita della popolazione. Il tema della dipendenza energetica dell'Unione Europea, la volubilità dei prezzi petroliferi, la constatazione che tale dipendenza energetica è in costante aumento e il Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici hanno infatti progressivamente spinto l'UE a porre in primo piano le questioni energetiche e ad incentivare lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili il cui sfruttamento non comporti l'emissione di gas serra.

I più importanti atti emanati a livello comunitario a sostegno delle fonti rinnovabili sono costituiti dal Libro Bianco del 1996 (e il successivo Libro Bianco del 1997) e dalla Direttiva 2001/77/CE (successivamente abrogata dalla Direttiva 2009/28/CE a partire dall'01.01.2012) sulla promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.

L'attuale Direttiva sulle Fonti Rinnovabili è costituita dalla Direttiva 2009/28/CE, la quale crea un quadro comune per l'utilizzo di energie rinnovabili nell'UE in modo da ridurre le emissioni di gas serra e promuovere trasporti più puliti. A tal fine, fissa obiettivi per tutti i paesi dell'UE, allo scopo di portare la quota di energia da fonti energetiche rinnovabili al 20 % di tutta l'energia dell'UE e al 10 % di energia specificatamente per il settore dei trasporti entro il 2020.

I principi chiave all'insegna dei quali si sviluppa la direttiva sono i seguenti:

- Ogni paese dell'UE deve approntare un piano d'azione nazionale per il 2020, stabilendo una quota da fonti energetiche rinnovabili nel settore dei trasporti, del riscaldamento e della produzione di energia elettrica;
- Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi in base al rapporto costo/efficacia, i paesi dell'UE possono scambiare energia da fonti rinnovabili. Per il computo connesso ai

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 19 di 160



propri piani d'azione, i paesi dell'UE possono anche ricevere energia rinnovabile da paesi non appartenenti all'UE, a condizione che l'energia sia consumata nell'Unione europea e che sia prodotta da impianti moderni ed efficienti.

- Ciascun paese dell'UE deve essere in grado di garantire l'origine dell'energia elettrica, del riscaldamento e del raffreddamento prodotta da fonti rinnovabili.
- I paesi dell'UE devono costruire le infrastrutture necessarie per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel settore dei trasporti.
- I biocarburanti e i bioliquidi devono essere realizzati in modo sostenibile, non utilizzando materie prime provenienti da terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità.

Nella proposta della Commissione europea per modificare la normativa europea sulla qualità della benzina e del combustibile diesel, il contributo dei biocarburanti verso il conseguimento degli obiettivi nazionali dovrebbe essere limitato.

La direttiva 2009/28 stabilisce inoltre per l'Italia l'obiettivo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia al 2020 pari al 17%.

Per quanto concerne la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di riduzione dei gas serra, il primo importante atto mondiale a difesa del clima è costituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Rio de Janeiro del 1992, nell'ambito della quale 150 paesi nel mondo (tra cui l'Italia) hanno stabilito di dotarsi dello strumento volto all'individuazione delle azioni da intraprendere nella direzione dello sviluppo sostenibile, quale Agenda 21.

Con il Protocollo di Kyoto, firmato nel dicembre 1997, gli stati membri si impegnano a ridurre collettivamente, entro il 2008-2012 (Secondo periodo di scambio o Fase 2), le proprie emissioni di gas serra dell'8% rispetto a quelle del 1990 e successivamente del 13% entro il 2013-2020 (Terzo periodo di scambio).

A livello comunitario, lo strumento attuativo del Protocollo di Kyoto è costituito dalla Direttiva 2003/87/CE così come modificata dalla direttiva 2009/29 che stabilisce l'obbligo, per gli impianti ad essa assoggettati, di esercire la propria attività con apposita autorizzazione all'emissione in atmosfera di gas serra e stabilisce l'obbligo di rendere, alla fine dell'anno, un numero di quote d'emissione pari alle stesse rilasciate durante l'anno.

Tale direttiva istituisce inoltre un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità: le quote infatti, una volta rilasciate, possono essere vendute o acquistate a terzi e il trasferimento delle quote viene registrato in apposito registro nazionale.

A livello nazionale lo strumento attuativo della direttiva europea è costituito dal D.Lgs 30/2013 e s.m.i..

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 20 di 160

## CLEAN ENERGY PACKAGE

Il 30 novembre 2016, la Commissione UE ha adottato il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" ("Clean Energy for all Europeans"), con il quale sono stati stabiliti gli obiettivi al 2030 in materia di emissioni di gas serra, fonti rinnovabili ed efficienza energetica, richiamando, allo stesso tempo, la necessità di costruire un'Unione dell'Energia che assicuri un'energia accessibile dal punto di vista dei prezzi, sicura e sostenibile.

Il Pacchetto di proposte si pone i seguenti tre obiettivi:

- mettere l'efficienza energetica al primo posto;
- costruire la leadership a livello globale nelle fonti rinnovabili;
- offrire un patto equo ai consumatori, ossia riformare il mercato energetico per conferire più potere ai consumatori nelle loro scelte energetiche.

In riferimento all'obiettivo di costituire una leadership nelle fonti rinnovabili, l'Unione Europea fissa come traguardo, il **conseguimento della produzione di energia da fonti rinnovabili del 27% per il 2030**.

### Obiettivi per il 2020:

- ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990;
- ottenere il 20% dell'energia da fonti rinnovabili;
- migliorare l'efficienza energetica del 20%.

### Obiettivi per il 2030:

- ridurre del 40% i gas a effetto serra;
- **ottenere almeno il 27% dell'energia da fonti rinnovabili;**
- aumentare l'efficienza energetica del 27-30%;
- portare il livello di interconnessione elettrica al 15% (vale a dire che il 15% dell'energia elettrica prodotta nell'Unione può essere trasportato verso altri paesi dell'UE).

### Obiettivi per il 2050:

- tagliare dell'80-95% i gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990.

La strategia messa in atto dall'Unione Europea per raggiungere gli obiettivi suddetti è il cosiddetto "sistema di scambio delle quote di emissione", che prevede, per le industrie che consumano molta energia, di abbassare ogni anno il tetto massimo di tali emissioni.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 21 di 160

Nella revisione della Direttiva 2009/28/CE sulle Fonti Rinnovabili, la Commissione propone una serie di misure finalizzate a creare un level playing field per tutte le tecnologie, adattare il mercato elettrico, remunerare la flessibilità sia nella generazione che nella domanda e nello stoccaggio. Il dispacciamento prioritario viene confermato per le installazioni esistenti e le piccole installazioni e laddove sia dimostrato dallo Stato Membro che è necessario a raggiungere l'obiettivo sulle fonti rinnovabili, mentre la riduzione della produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere tenuta al minimo.

## FIT FOR 55

Il 14 luglio 2021 la Commissione Europea ha adottato il pacchetto climatico "Fit for 55" che illustra le proposte legislative per raggiungere entro il 2030 gli obiettivi del Green Deal, con focus sulla riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra del 55% rispetto ai livelli del 1990 e arrivare alla "carbon neutrality" per il 2050. Dal 1990 al 2020, la riduzione di emissioni di gas serra si attesta sul 20%.

Il pacchetto si articola in 12 iniziative, talune modifiche di legislazioni esistenti.

- Revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS), compresi il settore marittimo, aereo e CORSIA, nonché una proposta per l'ETS come risorsa propria;
- Meccanismo di adeguamento alle frontiere del carbonio (CBAM) e una proposta per il CBAM come risorsa propria;
- Regolamento sulla condivisione degli sforzi (ESR);
- Revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia;
- Modifica alla direttiva sulle energie rinnovabili per attuare l'ambizione del nuovo obiettivo climatico per il 2030 (RED);
- Modifica della direttiva sull'efficienza energetica per attuare l'ambizione del nuovo obiettivo climatico per il 2030 (EED);
- Ridurre le emissioni di metano nel settore energetico;
- Revisione del regolamento sull'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF);
- Revisione della direttiva sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;
- Revisione del regolamento che fissa gli standard di prestazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> per le nuove autovetture e per i nuovi veicoli commerciali leggeri;
- Revisione della prestazione energetica della Direttiva Edifici (EPBD);
- Revisione del Terzo Pacchetto Energia per il gas (Direttiva 2009/73/UE e Regolamento 715/2009/UE) per regolamentare i mercati competitivi del gas decarbonizzato.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 22 di 160

In tale ottica, per l'Italia risulta attivo il Superbonus 110% promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico per ristrutturazioni che migliorino di due classi energetiche gli edifici. Infatti, studi di settore hanno dimostrato che gli edifici sono il settore più energivoro essendo, il panorama edilizio italiano, per oltre il 60% antecedente agli anni 70 (la prima legge italiana sull'efficienza energetica risale al 1973). Sebbene questo strumento concorrerà alla riduzione dei consumi la neutralità da fonti fossili per la produzione di energia deve passare per la transizione energetica attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili che, se al 2019 si stimava dovessero raggiungere il 30% del fabbisogno energetico, adesso è stato rivalutato al 40%. Il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, sostiene la commissione europea, sarebbe utile altresì a modernizzare l'economia, e garantire la sicurezza e la resilienza dell'approvvigionamento energetico e benefici per la salute. Ciononostante, le problematiche burocratiche per la costruzione delle infrastrutture frenano il raggiungimento degli ambiziosi ma fondamentali obiettivi.

**In relazione all'analisi effettuata, il progetto in esame presenta elementi di totale coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi generali previsti dal pacchetto in quanto impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile.**

#### REGOLAMENTO (UE) 2022/2577 DEL CONSIGLIO

In data 22 dicembre 2022, l'Unione Europea ha istituito un **nuovo regolamento** al fine di promuovere e accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.

Per far fronte alle difficoltà economiche e sociali causate dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalla loro volatilità, per agevolare la riduzione necessaria della domanda di energia sostituendo le forniture di gas naturale con energia da fonti rinnovabili e per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, il suddetto regolamento propone misure di portata generale che saranno messe in atto dagli Stati membri.

Una di queste misure prevede una presunzione relativa secondo cui i progetti di energia rinnovabile sono da considerarsi **d'interesse pubblico prevalente**, ai fini della pertinente legislazione ambientale, e di **interesse per la salute e la sicurezza pubblica**, eccetto i casi in cui vi siano prove evidenti che tali progetti hanno effetti negativi gravi sull'ambiente che non possono essere mitigati o compensati.

Gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di applicare tale presunzione nella legislazione nazionale pertinente in materia di paesaggio consentendo, ove necessario, di valutare mediante **procedura semplificata** se tali progetti possono beneficiare delle deroghe specifiche previste dalla pertinente normativa ambientale dell'Unione, con effetto immediato.

In considerazione della situazione energetica urgente ed eccezionale, gli Stati membri dovrebbero poter introdurre queste deroghe a taluni obblighi di valutazione stabiliti dalla normativa ambientale dell'Unione per i progetti di energia rinnovabile, nonché per i progetti di stoccaggio dell'energia e per i progetti di rete elettrica necessari per l'integrazione dell'energia rinnovabile nel sistema elettrico.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 23 di 160



Al fine di introdurre tali deroghe, dovrebbero essere soddisfatte due condizioni:

- che il progetto sia ubicato in una zona dedicata alle energie rinnovabili o alla rete;
- che tale zona sia stata oggetto di una valutazione ambientale strategica.

Inoltre, per garantire la protezione delle specie dovrebbero essere adottate **misure di mitigazione** proporzionate o, se non disponibili, **misure compensative**.

Infine, il **nuovo regolamento** prevede l'introduzione di chiarimenti sull'ambito di applicazione di talune direttive ambientali, nonché la semplificazione del quadro di autorizzazione per la **revisione della potenza degli impianti** di produzione di energia rinnovabile concentrandosi sugli effetti delle modifiche o delle estensioni rispetto al progetto iniziale.

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle procedure autorizzative la cui data di inizio rientra nel suo periodo di applicazione e si applica per un periodo di **18 mesi** dall'entrata in vigore.

### 3.4 Programmazione nazionale

#### SEN (STRATEGIA ENERGIA NAZIONALE) 2017

Con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata adottata la Strategia Energetica Nazionale 2017, il piano decennale del Governo italiano per anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico.

La SEN2017 è il risultato di un processo articolato e condiviso durato un anno che ha coinvolto, sin dalla fase istruttoria, gli organismi pubblici operanti sull'energia, gli operatori delle reti di trasporto di elettricità e gas e qualificati esperti del settore energetico.

Nella fase preliminare sono state svolte due audizioni parlamentari, riunioni con i gruppi parlamentari, le Amministrazioni dello Stato e le Regioni. La proposta di Strategia è stata quindi posta in consultazione pubblica per tre mesi, con una ampia partecipazione: oltre 250 tra associazioni, imprese, organismi pubblici, cittadini e esponenti del mondo universitario hanno formulato osservazioni e proposte, per un totale di 838 contributi tematici, presentati nel corso di un'audizione parlamentare dalle Commissioni congiunte Attività produttive e Ambiente della Camera e Industria e Territorio del Senato.

L'Italia ha raggiunto in anticipo gli obiettivi europei - con una penetrazione di rinnovabili del 17,5% sui consumi complessivi al 2015 rispetto al target del 2020 di 17% - e sono stati compiuti importanti progressi tecnologici che offrono nuove possibilità di conciliare contenimento dei prezzi dell'energia e sostenibilità.

La Strategia si pone l'obiettivo di rendere il sistema energetico nazionale più:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 24 di 160



- competitivo: migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo dell'energia rispetto all'Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti
- sostenibile: raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21
- sicuro: continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture energetiche, rafforzando l'indipendenza energetica dell'Italia

Fra i target quantitativi previsti dalla SEN:

- efficienza energetica: riduzione dei consumi finali da 118 a 108 Mtep con un risparmio di circa 10 Mtep al 2030
- fonti rinnovabili: 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 rispetto al 17,5% del 2015; in termini settoriali, l'obiettivo si articola in una quota di rinnovabili sul consumo elettrico del 55% al 2030 rispetto al 33,5% del 2015; in una quota di rinnovabili sugli usi termici del 30% al 2030 rispetto al 19,2% del 2015; in una quota di rinnovabili nei trasporti del 21% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015
- riduzione del differenziale di prezzo dell'energia: contenere il gap di costo tra il gas italiano e quello del nord Europa (nel 2016 pari a circa 2 €/MWh) e quello sui prezzi dell'elettricità rispetto alla media UE (pari a circa 35 €/MWh nel 2015 per la famiglia media e al 25% in media per le imprese)
- cessazione della produzione di energia elettrica da carbone con un obiettivo di accelerazione al 2025, da realizzare tramite un puntuale piano di interventi infrastrutturali
- razionalizzazione del downstream petrolifero, con evoluzione verso le bioraffinerie e un uso crescente di biocarburanti sostenibili e del GNL nei trasporti pesanti e marittimi al posto dei derivati dal petrolio verso la decarbonizzazione al 2050: rispetto al 1990, una diminuzione delle emissioni del 39% al 2030 e del 63% al 2050
- raddoppiare gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico clean energy: da 222 Milioni nel 2013 a 444 Milioni nel 2021
- promozione della mobilità sostenibile e dei servizi di mobilità condivisa
- nuovi investimenti sulle reti per maggiore flessibilità, adeguatezza e resilienza;
- maggiore integrazione con l'Europa; diversificazione delle fonti e rotte di approvvigionamento gas e gestione più efficiente dei flussi e punte di domanda
- riduzione della dipendenza energetica dall'estero dal 76% del 2015 al 64% del 2030 (rapporto tra il saldo import/export dell'energia primaria necessaria a coprire il fabbisogno e il consumo interno lordo), grazie alla forte crescita delle rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Il raggiungimento degli obiettivi presuppone alcune condizioni necessarie e azioni trasversali:

- infrastrutture e semplificazioni: la SEN 2017 prevede azioni di semplificazione e razionalizzazione della regolamentazione per garantire la realizzazione delle

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 25 di 160

- infrastrutture e degli impianti necessari alla transizione energetica, senza tuttavia indebolire la normativa ambientale e di tutela del paesaggio e del territorio né il grado di partecipazione alle scelte strategiche
- costi della transizione: grazie all'evoluzione tecnologica e ad una attenta regolazione, è possibile cogliere l'opportunità di fare efficienza e produrre energia da rinnovabili a costi sostenibili. Per questo la SEN segue un approccio basato prevalentemente su fattori abilitanti e misure di sostegno che mettano in competizione le tecnologie e stimolino continuo miglioramento sul lato dell'efficienza.
  - compatibilità tra obiettivi energetici e tutela del paesaggio: la tutela del paesaggio è un valore irrinunciabile, pertanto per le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico, verrà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni e tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Accanto a ciò si procederà, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica rinnovabile.
  - effetti sociali e occupazionali della transizione: fare efficienza energetica e sostituire fonti fossili con fonti rinnovabili genera un bilancio netto positivo anche in termini occupazionali, ma si tratta di un fenomeno che va monitorato e governato, intervenendo tempestivamente per riqualificare i lavoratori spiazzati dalle nuove tecnologie e formare nuove professionalità, per generare opportunità di lavoro e di crescita.

La Strategia energetica nazionale costituisce un impulso per la realizzazione di importanti investimenti, incrementando lo scenario tendenziale con investimenti complessivi aggiuntivi di 175 miliardi al 2030, così ripartiti:

- 30 miliardi per reti e infrastrutture gas e elettrico
- 35 miliardi per fonti rinnovabili
- 110 miliardi per l'efficienza energetica

Oltre l'80% degli investimenti è quindi diretto ad incrementare la sostenibilità del sistema energetico, si tratta di settori ad elevato impatto occupazionale ed innovazione tecnologica.

Con riferimento allo sviluppo delle fonti rinnovabili, il nuovo documento di SEN rileva come ad oggi l'Italia abbia già raggiunto gli obiettivi rinnovabili 2020, con una penetrazione di 17,5% sui consumi complessivi al 2015 rispetto ad un target al 2020 di 17%. Conseguentemente la SEN ritiene ambizioso, ma perseguibile, un obiettivo del 27% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030; obiettivo che è così declinato, ottimizzando gli interventi e gli investimenti per poter agire in modo sinergico e coordinato su tutti i settori considerati:

- Rinnovabili elettriche al 48÷50% al 2030 rispetto al 33,5% del 2015

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 26 di 160

- Rinnovabili termiche al 28÷30% al 2030 rispetto al 19,2% del 2015
- Rinnovabili trasporti al 17%÷19% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015

Con riferimento agli impianti fotovoltaici di grande dimensione, la nuova SEN prende atto del trend di riduzione dei costi di generazione che sta portando questa tecnologia, al pari dell'eolico, verso la c.d. "market parity". Ulteriori riduzioni di costo sono attese fino al 2030 e costituiscono la base per la completa integrazione nel mercato di tali tecnologie, anche sostenute da una riduzione dei costi amministrativi per questi impianti.

Al riguardo, come chiaramente esplicitato nel documento "SEN 2017", in termini di sostegno.

alla tecnologia, attualmente sono disponibili le detrazioni fiscali per i piccoli impianti fotovoltaici asserviti agli edifici domestici, il "superammortamento" per soggetti titolari di reddito d'impresa e/o reddito di lavoro autonomo, oltre a misure ormai storiche, tra le quali la priorità di dispacciamento, lo scambio sul posto e l'esenzione dal pagamento degli oneri per l'autoconsumo in talune configurazioni. Non sono più disponibili, se non per piccolissimi impianti diversi dai fotovoltaici, incentivi sulla produzione energetica per nuovi interventi, anche per intervenute regole europee sugli aiuti di Stato.

Peraltro, il significativo potenziale residuo tecnicamente ed economicamente sfruttabile e la riduzione dei costi di fotovoltaico ed eolico, prospettano un importante sviluppo di queste tecnologie, la cui produzione, secondo il modello assunto dallo scenario SEN e secondo anche gli scenari EUCO, dovrebbe più che raddoppiare entro il 2030.

---

## PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA 2030 (PNIEC)

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, ha pubblicato il 21 gennaio 2020 il testo del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC) che recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio 2020.

Il Piano si struttura in cinque linee di intervento che si svilupperanno in maniera integrata dalla decarbonizzazione all'efficienza e sicurezza energetica, passando attraverso lo sviluppo del mercato interno dell'energia, della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine di cambiare la politica energetica e ambientale del nostro Paese. Tali misure, secondo il governo, saranno utili a garantire una diminuzione del 56% di emissioni nel settore della grande industria e del 35% nel settore terziario e trasporti portando al 30% la quota di energia FER nei Consumi Finali Lordi di energia.

Tema cardine del PNIEC è infatti proprio l'accelerazione della transizione dai combustibili tradizionali (decarbonizzazione) alle fonti rinnovabili. Nel testo, infatti, si legge che "La

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 27 di 160

concretizzazione di tale transizione esige ed è subordinata alla programmazione e realizzazione degli impianti sostitutivi e delle necessarie infrastrutture”.

Seguono i principali obiettivi fissati dall' UE e dall'Italia attraverso il PNIEC al 2030.

Tabella 1 - Principali obiettivi su energia e clima dell'UE e dell'Italia al 2020 e al 2030

	Obiettivi 2020		Obiettivi 2030	
	UE	ITALIA	UE	ITALIA (PNIEC)
<b>Energie rinnovabili (FER)</b>				
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia	20%	17%	32%	30%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti	10%	10%	14%	22%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi per riscaldamento e raffrescamento			+1,3% annuo (indicativo)	+1,3% annuo (indicativo)
<b>Efficienza energetica</b>				
Riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007	-20%	-24%	-32,5% (indicativo)	-43% (indicativo)
Risparmi consumi finali tramite regimi obbligatori efficienza energetica	-1,5% annuo (senza trasp.)	-1,5% annuo (senza trasp.)	-0,8% annuo (con trasporti)	-0,8% annuo (con trasporti)
<b>Emissioni gas serra</b>				
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti gli impianti vincolati dalla normativa ETS	-21%		-43%	
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti i settori non ETS	-10%	-13%	-30%	-33%
Riduzione complessiva dei gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990	-20%		-40%	
<b>Interconnettività elettrica</b>				
Livello di interconnettività elettrica	10%	8%	15%	10% <sup>1</sup>
Capacità di interconnessione elettrica (MW)		9.285		14.375

In particolare, il contributo previsto delle rinnovabili per il soddisfacimento dei consumi finali lordi totali al 2030 sarà da ripartirsi tra i diversi settori per il 55,0% nel settore elettrico, per il 33,9% nel settore termico e per il 22,0% per quanto riguarda l'incorporazione di rinnovabili nei trasporti.

Con focus sul fotovoltaico funzionale alla decarbonizzazione, l'obiettivo finale è stato portato a 52 GW al 2030, con la tappa al 2025 di 28,55 GW prevedendo pertanto che negli ultimi 5 anni vengano installati più di 23 GW.



Tabella 10 - Obiettivi di crescita della potenza (MW) da fonte rinnovabile al 2030

Fonte	2016	2017	2025	2030
Idrica	18.641	18.863	19.140	19.200
Geotermica	815	813	920	950
Eolica	9.410	9.766	15.950	19.300
di cui off shore	0	0	300	900
Bioenergie	4.124	4.135	3.570	3.760
Solare	19.269	19.682	28.550	52.000
di cui CSP	0	0	250	880
<b>Totale</b>	<b>52.258</b>	<b>53.259</b>	<b>68.130</b>	<b>95.210</b>

Tabella 11 - Obiettivi e traiettorie di crescita al 2030 della quota rinnovabile nel settore elettrico (TWh)

	2016	2017	2025	2030
<b>Produzione rinnovabile</b>	<b>110,5</b>	<b>113,1</b>	<b>142,9</b>	<b>186,8</b>
Idrica (effettiva)	42,4	36,2		
Idrica (normalizzata)	46,2	46,0	49,0	49,3
Eolica (effettiva)	17,7	17,7		
Eolica (normalizzata)	16,5	17,2	31,0	41,5
Geotermica	6,3	6,2	6,9	7,1
Bioenergie*	19,4	19,3	16,0	15,7
Solare	22,1	24,4	40,1	73,1
<b>Denominatore - Consumi Interni Lordi di energia elettrica</b>	<b>325,0</b>	<b>331,8</b>	<b>334</b>	<b>339,5</b>
<b>Quota FER-E (%)</b>	<b>34,0%</b>	<b>34,1%</b>	<b>42,6%</b>	<b>55,0%</b>

\* Per i bioliquidi (inclusi nelle bioenergie insieme alle biomasse solide e al biogas) si riporta solo il contributo dei bioliquidi sostenibili.

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

La pandemia di Covid-19 è sopraggiunta in un momento storico in cui era già evidente e condivisa la necessità di adattare l'attuale modello economico verso una maggiore sostenibilità ambientale e sociale.

Il 5 maggio 2021 il Governo ha inviato alla Commissione Europea il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale.

Si legge sul piano: *"La transizione ecologica, come indicato dall'Agenda 2030 dell'ONU e dai nuovi obiettivi europei per il 2030, è alla base del nuovo modello di sviluppo italiano ed europeo. Intervenire per ridurre le emissioni inquinanti, prevenire e contrastare il dissesto del territorio, minimizzare l'impatto delle attività produttive sull'ambiente è necessario per migliorare la qualità della vita e la sicurezza ambientale, oltre che per lasciare un Paese più verde e una economia più sostenibile alle generazioni future. Anche la transizione ecologica può costituire un importante fattore per accrescere la competitività del nostro sistema produttivo, incentivare l'avvio di attività imprenditoriali nuove e ad alto valore aggiunto e favorire la creazione di occupazione stabile".*

Il Piano si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni. Queste ultime sono articolate in linea con i sei Pilastri menzionati dal Regolamento RRF.

Nello specifico contesto, il PNRR nella "Missione 2" entra nel merito di diversi aspetti riguardanti il *fotovoltaico*, le *comunità energetiche* e l'*accumulo* come soluzione per la *riduzione delle emissioni di gas serra*.

In particolare, per consentire all'Italia di accelerare il percorso verso la neutralità climatica nel 2050 e verso una maggiore sostenibilità ambientale, il Governo ha previsto l'**incremento della quota di energie rinnovabili** con interventi su:

- gli impianti utility-scale (grandi impianti) con riforme sui meccanismi autorizzativi;
- il segmento agro-voltaico, cioè la produzione di energia su terreni adibiti allo stesso tempo alla produzione agricola;
- lo sviluppo di Comunità energetiche ed impianti distribuiti di piccola taglia anche in abbinamento a sistemi di accumulo, specie in piccoli Comuni;
- soluzioni innovative e impianti offshore e a biometano.

Riporta il Piano: *"La prima linea di investimento ha come obiettivo l'incremento della quota di energie rinnovabili. L'attuale target italiano per il 2030 è pari al 30 per cento dei consumi finali, rispetto al 20 per cento stimato preliminarmente per il 2020. Per raggiungere questo obiettivo l'Italia può fare leva sull'abbondanza di risorsa rinnovabile a disposizione e su tecnologie prevalentemente mature, e nell'ambito degli interventi di questa Componente del PNRR: i) sbloccando il potenziale di impianti utility-scale, in molti casi già competitivi in termini di costo rispetto alle fonti fossili ma che richiedono in primis riforme dei meccanismi autorizzativi e delle regole di mercato per raggiungere il pieno potenziale, e valorizzando lo sviluppo di opportunità agro-voltaiche; ii) accelerando lo sviluppo di comunità energetiche e sistemi distribuiti di piccola taglia, particolarmente rilevanti in un Paese che sconta molte limitazioni nella disponibilità e utilizzo di grandi terreni ai fini energetici; iii) incoraggiando lo sviluppo di soluzioni innovative, incluse soluzioni integrate e offshore; iv) rafforzando lo sviluppo del biometano.*

*Per abilitare e accogliere l'aumento di produzione da fonti rinnovabili, ma anche per aumentarne la resilienza a fenomeni climatici estremi sempre più frequenti, la seconda linea di intervento ha l'obiettivo in ruolo rilevante all'interno della terza linea progettuale è riservato all'idrogeno. Nel luglio 2020 la Strategia europea sull'idrogeno<sup>23</sup> ha previsto una forte crescita dell'idrogeno verde*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 30 di 160

*nel mix energetico, per far fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione di settori con assenza di soluzioni alternative (o con soluzioni meno competitive). La strategia europea prevede un incremento nel mix energetico fino al 13-14 per cento entro il 2050, con un obiettivo di nuova capacità installata di elettrolizzatori per idrogeno verde pari a circa 40 GW a livello europeo. L'Italia, in linea con la strategia europea, intende perseguire questa opportunità e promuovere la produzione e l'utilizzo di idrogeno, in particolare in questa Componente: i) sviluppando progetti flagship per l'utilizzo di idrogeno nei settori industriali hard-to-abate, a partire dalla siderurgia; ii) favorendo la creazione di "hydrogen valleys", facendo leva in particolare su aree con siti industriali dismessi; iii) abilitando – tramite stazioni di ricarica – l'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto pesante e in selezionate tratte ferroviarie non elettrificabili; iv) supportando la ricerca e sviluppo e completando tutte le riforme e regolamenti necessari a consentire l'utilizzo, il trasporto e la distribuzione di idrogeno. Quarto obiettivo all'interno della componente è quello di sviluppare un trasporto locale più sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come leva di miglioramento complessivo della qualità della vita".*

La promozione delle FER passerà anche attraverso la semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, un nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e la proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno.

Nella strategia dell'Unione Europea rientra anche l'utilizzo del gas naturale come soluzione trainante/ponte per produrre la molecola, mentre i gasdotti naturali, secondo gli eurodeputati dovrebbero essere utilizzati per trasportare e stoccare l'idrogeno prodotto.

Nel luglio 2020 la Strategia Europea sull'idrogeno ha previsto una forte crescita dell'idrogeno verde nel mix energetico, per far fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione di settori con assenza di soluzioni alternative (o con soluzioni meno competitive)". Nell'ambito dello sviluppo di un trasporto pubblico e pesante più sostenibile di rilievo è anche la creazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno. I distributori saranno adatti per camion e auto, funzionanti anche a pressioni di oltre i 700 bar.

Secondo diversi studi, l'idrogeno può diventare un elemento essenziale per accelerare la transizione energetica e generare importanti benefici socio-economici e ambientali. Ad esempio, nello scenario sviluppato da "Hydrogen Roadmap Europe: Un percorso sostenibile per la transizione energetica europea", l'idrogeno verde potrebbe coprire entro il 2050 fino al 24% della domanda finale di energia e creare 5,4 milioni di posti di lavoro, oltre a contribuire al totale riduzione di 560 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>".

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 31 di 160

## AGGIORNAMENTI NORMATIVI PER LA PROMOZIONE DI IMPIANTI FER IN ITALIA

Nell'ottica di promuovere l'accelerazione della transizione energetica, da luglio 2020, a livello nazionale si sono susseguite una serie di disposizioni normative che promuovono lo sviluppo di impianti di produzione energetica alimentati da fonti rinnovabili, anche di taglia utility.

Si riporta la cronistoria delle norme che supportano lo sviluppo degli impianti fotovoltaici utility scale onshore, attraverso la semplificazione degli iter autorizzativi e l'individuazione delle aree idonee.

*"DL Semplificazioni – Decreto Legge n.76/2020 – Titolo IV", convertito con modificazioni dalla "Legge n. 120/2020"*

Il procedimento di valutazione di impatto ambientale viene rivisto con l'obiettivo di **accorciarne le tempistiche**.

In particolare:

- l'art. 50, comma 1, lettera a) prevede fin dall'avvio del procedimento per il proponente l'obbligo di presentazione del progetto di fattibilità o del progetto definitivo, al posto degli elaborati progettuali;
- l'art. 50, comma 1, lettera c) prevede la presentazione in breve tempo di decreti volti a individuare le tipologie di progetti e le opere **necessarie per l'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)** da sottoporre a screening o a Via statale, nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti;
- l'art. 50 prevede in più punti la modifica e la rivisitazione dei procedimenti di verifica di assoggettabilità alla VIA (screening), provvedimento unico ambientale statale e provvedimento autorizzatorio unico regionale, già regolamentati dagli artt. 19, 27 e 27bis del D.Lgs. 152/06;
- l'art. 52, comma 1, dispone che **nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzate opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili** e di sistemi di accumulo a **condizione** che detti interventi e opere siano realizzati secondo **modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area** nel rispetto del D.Lgs. n. 81/08.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 32 di 160



"DL Semplificazioni Bis – Decreto Legge n. 77/2021", convertito con modificazioni dalla "Legge n. 108/2021"

Il procedimento di valutazione di impatto ambientale viene rivisto con l'obiettivo di **accorciarne le tempistiche**.

In particolare:

- l'art. 18, comma 1, lettera a) dispone che sono sottoposti a Screening VIA e a VIA in sede statale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. (tra questi - Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti);
- gli artt. 18bis, 19, 20, 21 e 22 prevedono la riduzione dei tempi dei procedimenti VIA di competenza statale;
- l'art. 23, comma 1 prevede per i procedimenti la possibilità di richiedere l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni, del livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello SIA;
- l'art. 24 prevede la riduzione delle tempistiche relative al procedimento di PAUR;
- l'art. 30 prevede che il **Ministero della Cultura partecipa al procedimento unico** in relazione ai progetti, comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/04, precisando che, qualora il progetto risulti localizzato **in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica**, il Ministero della Cultura si

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 33 di 160

esprime nell'ambito della Conferenza dei Servizi con **Parere Obbligatorio Non Vincolante** entro i termini previsti;

- l'art. 31, comma 2 prevede:

- o che per impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW connessi alla rete elettrica di media tensione in aree a destinazione industriale, produttiva e commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento del recupero e ripristino ambientale previste dalle norme regionali vigenti, sono soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata Comunale PAS.

Per tali impianti inoltre è previsto l'innalzamento della soglia per la sottoposizione dei progetti alla Verifica di Assoggettabilità di Competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano di impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, dalla potenza complessiva superiore a 1 MW alla potenza di 10 MW purché il proponente alleggi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010. Si potrà procedere, a seguito della procedura di cui sopra, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.

- l'art. 31, comma 6 prevede che gli **impianti fotovoltaici** per la produzione di energia elettrica con **potenza complessiva superiore a 10 MW** debbano essere sottoposti a **Valutazione di Impatto Ambientale di competenza Statale;**
- l'art. 31, comma 7bis prevede che **per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse** all'interno dei **Siti di Interesse Nazionale**, delle aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in **aree classificate come industriali**, le **soglie per la sottoposizione Verifica di Assoggettabilità di Competenza delle Regioni e delle**

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 34 di 160

**Province Autonome di Trento e Bolzano** di impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, **si intendono elevate a 10 MW.**

“Recepimento Direttiva EU RED II”, attuato dal “D.Lgs. n. 199/2021”

Il procedimento di valutazione di impatto ambientale viene rivisto con l'obiettivo di **accorciare le tempistiche** e di **identificare le aree idonee per gli impianti FER.**

In particolare:

- l'art. 14, comma 1, lettera c) prevede la definizione di criteri e modalità per incentivare la realizzazione di impianti agrivoltaici attraverso la concessione di prestiti o contributi a fondo perduto;
- l'art.18, comma 2 prevede i seguenti regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti a fonti rinnovabili:
  - o Comunicazione Relativa alle Attività di Edilizia Libera sino a 50 kWn;
  - o Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata per interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, anche attraverso la modifica della soluzione tecnologica utilizzata, la sostituzione dei moduli e degli altri componenti nonché la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento;
  - o Procedura Abilitativa Semplificata come previsto dalla Legge n. 108/2021;
  - o Autorizzazione Unica;
- l'art. 20 disciplina l'**individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti FER** disponendo che il MITE, di concerto con il MIBACT e con il MIPAAF, al fine di raggiungere una potenza almeno pari a quella necessaria per ottemperare agli obiettivi del PNIEC, hanno l'onere di stabilire:
  - o principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 35 di 160

- o le modalità per minimizzare l'impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dagli impianti per unità di superficie;
- o la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province Autonome, anche attraverso opportuni sistemi di monitoraggio;

Lo stesso articolo inoltre dispone che:

- o **le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti FER in sede di pianificazione territoriale e di altri procedimenti in ragione della sola esclusione nel novero delle aree idonee;**
- o **nelle more dell'individuazione delle aree idonee, sono considerate aree idonee:**

- a) i siti ove sono già **installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale** ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti del D.Lgs. n. 28 2011;
- b) **le aree dei siti oggetto di bonifica** individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del D.Lgs. n. 152 2006;
- c) le **cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.**

- l'art. 22 prevede inoltre che, in caso di **impianti FER in aree idonee**, i **termini dei procedimenti autorizzativi debbano essere ridotti di un terzo** e che l'**autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante** entro i termini previsti dalla legge, pena la prosecuzione dell'iter autorizzativo con parere inespresso;

- l'art. 35 dispone per i gestori l'accelerazione nello sviluppo della rete elettrica per accogliere le quote di produzione previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC.

"DL n.108/2022", convertito con modificazioni dalla "Legge n. 68/2022"

Al fine di promuovere lo sviluppo di infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, introduce la lettera c bis) all'art. 20 comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021 che prevede che tra le **aree idonee per la costruzione e l'esercizio di impianti FER** rientrino i **siti e gli impianti nella disponibilità**

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 36 di 160



**delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori**, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

"DL Energia – Decreto Legge n. 17/2021", convertito con modificazioni dalla "Legge n. 34/2022"

Il procedimento di valutazione di impatto ambientale viene rivisto con l'obiettivo di **accorciarne le tempistiche** e di **identificare le aree idonee per gli impianti FER**.

In particolare:

- l'art. 9 prevede che
  - o gli **interventi di repowering**, anche **se richiedono ulteriori opere connesse ma che non determinino un incremento della superficie occupata**, è soggetto alla **dichiarazione di inizio lavori asseverata qualora già valutate sotto il profilo della tutela archeologica in luogo della autorizzazione unica**;
  - o si applica la **procedura abilitativa semplificata per**:
    - l'attività di costruzione ed esercizio di **impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione** localizzati **in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale** nonché **in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati** ovvero **in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento**, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti;
    - i progetti di **nuovi impianti fotovoltaici** da realizzare **nelle aree classificate idonee** ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, **di potenza fino a 10 MW**;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 37 di 160

- i progetti degli **impianti agro-voltaici che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale** e che adottino **soluzione integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra**, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque **in modo da non compromettere la continuità colturale delle attività di coltivazione agricola e pastorale**, anche consentendo l'applicazione degli strumenti di agricoltura di precisione, di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- **per tali impianti**, l'innalzamento della **soglia** per la sottoposizione dei progetti alla **Verifica di Assoggettabilità di Competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano di impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda**, dalla potenza complessiva di 10 MW alla **potenza di 20 MW**, purché il **proponente alleggi** alla dichiarazione di cui al comma 2 una **autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. **Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione;**
  - Gli **impianti fotovoltaici con moduli a terra** la cui **potenza elettrica** risulta **inferiore a 1 MW**, nonché **le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela**, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al **decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**, e **al di fuori delle zone A** di cui al **decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.**

STU  
ing!

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 38 di 160

**1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio**, sono realizzati mediante **dichiarazione di inizio lavori asseverata**;

- l'art. 9ter prevede semplificazioni per gli impianti fotovoltaici flottanti di potenza fino a 10 MW;
- l'art. 10bis prevede **nelle aree a destinazione urbanistica industriale la possibilità di realizzare impianti solari fotovoltaici che coprano una superficie non superiore al 60% dell'area industriale di pertinenza** in deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti;
- l'art. 11 prevede l'accesso agli incentivi per gli impianti agro-voltaici associati a sistemi di monitoraggio secondo le linee guida adottate dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi Economica Agraria, in collaborazione con il GSE;
- l'art. 12 prevede:
  - o la possibilità di implementare, nelle aree considerate idonee ai sensi della Legge 34/2022, art. 20, comma 8, lettera a), sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza di impianto fotovoltaico;
  - o il novero tra le aree idonee per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 di:
    - 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
    - 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
    - 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri;

- il novero, tra i procedimenti di autorizzazione di impianti FER su aree idonee alle opere connesse agli impianti FER in aree idonee, quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la connotazione non vincolante del parere obbligatorio dell'autorità competente in materia paesaggistica da rilasciarsi entro i termini previsti dalla legge, pena la prosecuzione dell'iter autorizzativo con parere inespresso;
- **per le aree idonee** definite ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, comprese le aree di cui al comma 8 stesso articolo, specificando che restano ferme le disposizioni dell'art. 22 del D.Lgs. 199/2021, **i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse, nonché per procedimenti in corso su richiesta del proponente**, come segue:
  - a) **per impianti di potenza fino a 1 MW**: si applica la **dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente**;
  - b) **per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW**: si applica la **procedura abilitativa semplificata**;
  - c) **per impianti di potenza superiore a 10 MW**: si applica la **procedura di autorizzazione unica**.
- nelle more dell'individuazione delle aree idonee, si applicano le disposizioni dell'art. 22 del D.Lgs. 199/2021 per gli impianti con procedimenti di autorizzazione in corso che si trovino in aree non soggette a vincolo e non interne ad aree non idonee ai sensi della normativa regionale;
- l'art. 13 semplificazioni delle procedure autorizzative di impianti offshore;
- l'art. 18 annovera tra le aree idonee per l'installazione di impianti FER i siti e gli impianti nelle disponibilità di FSI e delle Società concessionarie Autostradali, specificando che le opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione e distribuzione sono dichiarati di pubblica utilità.



"DL Ucraina – Decreto Legge n. 21/2022", convertito con modificazioni dalla "Legge n. 51/2022"

Il procedimento di valutazione di impatto ambientale viene rivisto con l'obiettivo di **identificare le aree idonee per gli impianti FER.**

In particolare:

- l'art. 7 prevede che, **in caso di progetti di impianti FER sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei Ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e confluiscono nel procedimento unico che dovrà essere perentoriamente concluso entro i successivi sessanta giorni, pena il rilascio dell'autorizzazione;**
- l'art. 7quater prevede che i progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW per cui siano state presentate domande alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche in casi di modifiche sostanziali derivanti dal procedimento di valutazione regionale;
- l'art. 7quinquies, rispetto a quanto previsto dalla Legge 34/2022, dispone che:
  - o siano assoggettati alla **Procedura Abilitativa Semplificata** anche i **nuovi impianti fotovoltaici da realizzare in aree idonee di potenza fino a 10 MW** nonché i **nuovi gli impianti agrivoltaici che adottino soluzioni integrative innovative** con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque **in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale**, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, **che non distino più di 3 km dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.**
  - o sia innalzato il **limite** relativo **agli impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 20 MW per la Valutazione di Impatto Ambientale di Competenza Statale e per la Verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano**, purché il **proponente** allegghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una **autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente**

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 41 di 160

**elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione;**

- l'art. 7sexies, nel novero delle **aree idonee per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici**, anche con moduli a terra, **in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio**, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ricomprende:

1) le **aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distinto non più di 500 metri** (anziché 300 metri) **da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;**

2) le **aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti**, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le **aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distinto non più di 500 metri** (anziché 300 metri) **dal medesimo impianto o stabilimento;**

3) le **aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri** (anziché 150 metri).

*"DL Ucraina bis – Decreto Legge n. 50/2022", convertito con modificazioni dalla "Legge n. 91/2022"*

Il procedimento di valutazione di impatto ambientale viene rivisto con l'obiettivo di **identificare le aree idonee per gli impianti FER.**

In particolare:

- l'art. 6 dispone che:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 42 di 160

- o *nelle aree considerate idonee ai sensi della Legge 34/2022, art. 20, comma 8, lettera a), possano essere implementati sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh (anziché 3 MWh) per ogni MW di potenza di impianto fotovoltaico;*
- o **nel novero delle aree idonee** siano ricomprese le **aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/04, ne ricadono nella fascia di rispetto (7 km per gli impianti eolici e 1 km per gli impianti fotovoltaici) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo;**
- o **estende anche alle opere connesse agli impianti FER in aree idonee, la riduzione di un terzo dei termini dei procedimenti autorizzativi e la connotazione non vincolante del parere obbligatorio dell'autorità competente in materia paesaggistica da rilasciarsi entro i termini previsti dalla legge, pena la prosecuzione dell'iter autorizzativo con parere inespresso, già previsto per il solo impianto FER collocato in aree idonee ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 199/2021.**

In definitiva, alla data attuale, la sequenza di disposizioni normative prevede che:

- **gli interventi di repowering, anche se richiedono ulteriori opere connesse ma che non determinino un incremento della superficie occupata, è soggetto alla dichiarazione di inizio lavori asseverata qualora già valutate sotto il profilo della tutela archeologica in luogo della autorizzazione unica;**
- **gli impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 10 MW devono essere sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza Statale;**  
in tal caso, le eventuali **deliberazioni del Consiglio dei Ministri sostituiscono** ad ogni effetto **il provvedimento di VIA e** confluiscono nel **procedimento unico** che dovrà essere perentoriamente **concluso entro i successivi sessanta giorni, pena il rilascio dell'autorizzazione;**

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 43 di 160

- per la costruzione e l'esercizio di **impianti fotovoltaici** nonché delle **opere connesse** all'interno dei **Siti di Interesse Nazionale**, delle **aree interessate da impianti industriali** per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in **aree classificate come industriali**, le soglie per la sottoposizione allo **Screening di Competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano** di impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, si intendono elevate a **10 MW**;
  
- **Nelle more dell'individuazione, sono considerate aree idonee:**
  - o **i siti** ove sono **già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale** ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti del D.Lgs. n. 28 2011;
  - o **le aree dei siti oggetto di bonifica** individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del D.Lgs. n. 152 2006;
  - o **le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;**
  - o **i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.**
  - o **i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori;**
  - o **in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:**
    - 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché' le cave e le miniere;
    - 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;



3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

- **le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/04, ne ricadono nella fascia di rispetto (7 km per gli impianti eolici e 1 km per gli impianti fotovoltaici) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo;**

- **le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti FER in sede di pianificazione territoriale e di altri procedimenti in ragione della sola esclusione nel novero delle aree idonee;**

- il **Ministero della Cultura partecipa al procedimento unico** in relazione ai progetti, comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/04, precisando che, qualora il progetto risulti localizzato **in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica**, il Ministero della Cultura si esprime nell'ambito della Conferenza dei Servizi con **Parere Obbligatorio Non Vincolante** entro i termini previsti.

**Per gli impianti FER in aree idonee nonché per le relative opere connesse in aree idonee, la riduzione di un terzo dei termini dei procedimenti autorizzativi e la connotazione non vincolante del parere obbligatorio dell'autorità competente in materia paesaggistica da rilasciarsi entro i termini previsti dalla legge, pena la prosecuzione dell'iter autorizzativo con parere inespresso;**

- **Si applica la Procedura Abilitativa Semplificata per:**

- **impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto**

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 45 di 160

**completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti;**

- **nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee di potenza fino a 10 MW;**
- **impianti agro-voltaici in aree idonee di potenza fino a 10 MW che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale e che adottino soluzione integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità colturale delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione degli strumenti di agricoltura di precisione, di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;**
- per tali impianti, la **soglia** per la sottoposizione dei progetti alla **Verifica di Assoggettabilità di Competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano di impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda e per la Valutazione di Impatto Ambientale di Competenza Statale è di potenza di 20 MW**, purché il **proponente allegghi** alla dichiarazione di cui al comma 2 una **autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. **Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione;**

- **Gli impianti e le relative opere connesse in aree idonee di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica:**

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 46 di 160

- Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW da realizzare su aree nella disponibilità del proponente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata.

### 3.5 Programmazione regionale

#### P.E.A.R. REGIONE PUGLIA

La Regione Puglia è dotata di uno strumento programmatico, il **Piano Energetico Ambientale Regionale** (PEAR), adottato con Delibera di G.R. n.827 del 08-06-07, che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico in un orizzonte temporale di dieci anni. Il PEAR concorre pertanto a costituire il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che, in tale campo, hanno assunto ed assumono iniziative nel territorio della Regione Puglia.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2012, n. 602 sono state individuate le modalità operate per l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale affidando le attività ad una struttura tecnica costituita dai servizi Ecologia, Assetto del Territorio, Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo e Agricoltura.

Con medesima DGR la Giunta Regionale, in qualità di autorità procedente, ha demandato all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Servizio Ecologia – Autorità Ambientale, il coordinamento dei lavori per la redazione del documento di aggiornamento del PEAR e del Rapporto Ambientale finalizzato alla Valutazione Ambientale Strategica.

La revisione del PEAR è stata disposta anche dalla Legge Regionale n. 25 del 24 settembre 2012 che ha disciplinato agli artt. 2 e 3 le modalità per l'adeguamento e l'aggiornamento del Piano e ne ha previsto l'adozione da parte della Giunta Regionale e la successiva approvazione da parte del Consiglio Regionale.

Il PEAR vigente è strutturato in tre parti:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 47 di 160

“**Parte I - Il contesto energetico regionale e la sua evoluzione**”, che riporta l’analisi del sistema energetico della Regione Puglia, basata sulla ricostruzione dei bilanci energetici regionali, in riferimento al periodo 1990-2004.

“**Parte II - Gli obiettivi e gli strumenti**”, delinea le linee di indirizzo, individuate grazie a un processo partecipativo che ha coinvolto una molteplicità di stakeholders, che la Regione intende seguire per definire una politica energetica di governo, sia per la domanda sia per l’offerta.

“**Parte III - La valutazione ambientale strategica**”, che riporta la valutazione ambientale strategica del Piano con l’obiettivo di verificare il livello di protezione dell’ambiente a questo associato. È stata quindi eseguita un’analisi puntuale attraverso indici e indicatori dello stato ambientale della Regione per poi riuscire ad individuare le migliori opportunità e le criticità al fine di indirizzare al meglio le strategie di piano e definire gli strumenti atti al controllo e al monitoraggio dell’ambiente.

In recepimento degli atti di indirizzo del PEAR, il Piano Paesistico Territoriale Regionale (PPTR) definisce le Linee guida per la progettazione e localizzazione di impianti ad energie rinnovabili, in cui si identificano (in accordo ad una serie di criteri illustrati dalle Linee guida stesse) le aree idonee e sensibili per la localizzazione di impianti fotovoltaici.

Ricordiamo inoltre che con Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010, la Regione Puglia individua, in ragione della specifica tipologia di impianto alimentato da fonte rinnovabile, le aree ed i siti non idonei all’installazione degli stessi.

L’individuazione della non idoneità dell’area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

Le “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili” del PPTR individuano alcune problematiche legate alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in area agricola come l’occupazione di suolo agricolo, la perdita di fertilità e il potenziale rischio di desertificazione.

Il progetto in esame ha considerato la problematica indicata e ritiene di aver individuato delle misure di mitigazione e compensazione così da evitare il verificarsi delle problematiche sopra esposte.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 48 di 160




Inoltre, si sottolineano alcune peculiarità del progetto in esame, il carattere istituzionale dell'investitore, l'interesse pubblico (decarbonizzazione della Puglia), i contenuti socio-economici e la mitigazione degli impatti.

La DGR n. 1181 del 27.05.2015 ha, in ultimo, disposto l'adozione del documento di aggiornamento del Piano nonché avviato le consultazioni della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

### 3.6 Indirizzo Agrivoltaico

L'emergenza climatica in atto indurrà importanti risvolti sociali, economici e ambientali in ogni angolo del globo. Tali conseguenze potranno essere arginate solo puntando a fare delle fonti rinnovabili il centro di un sistema energetico che punti alla decarbonizzazione.

L'attuale sistema nazionale di generazione elettrica evidenzia un fabbisogno annuo di circa 320 TWh (dati Terna 2019). Di questi, 167 (il 52%) derivano da fonti termiche non rinnovabili, 47 da idroelettrico, 24 da fotovoltaico, 16,8 da rinnovabili termiche (biomasse), 20 da eolico, 5,5 da geotermico (fonte Legambiente).



La proposta della Commissione Europea di innalzare dal 40% al 55% la riduzione entro il 2030 delle emissioni nette di gas climalteranti rispetto ai livelli del 1990, avvia il percorso per realizzare quanto previsto al punto A.21 del programma Next Generation EU, approvato dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020.

Le nuove rinnovabili come l'eolico e, soprattutto, il fotovoltaico, hanno raggiunto un grado di maturità tecnologica che, unitamente alla diminuzione dei costi e alla crescita dei volumi

produttivi di moduli, consentono oggi l'utilizzo dell'energia anemometrica e solare come sostituti delle fonti fossili nella generazione elettrica.

Sarebbe auspicabile che per il 2030, a valle della transizione energetica, la fonte fotovoltaica possa da sola sopperire almeno al 60% dell'attuale generazione da fonti termiche fossili, arrivando a una produzione di 100 TWh, ottenibile solo moltiplicando per 5 l'attuale potenza installata attraverso l'implementazione di nuove superfici di pannelli per una potenza di oltre 75 GWp.

Nell'ipotesi ottimistica che una 20–25 GWp saranno realizzati su coperture (autoconsumo individuale/collettivo), appare evidente come il raggiungimento del target così ambizioso richieda il reperimento di superfici a terra in grado di accogliere, da qui al 2030, circa 50 GWp di capacità fotovoltaica (circa il 65 % del totale). Tale capacità dovrà essere perseguita attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra utility scale, cioè di taglia sufficiente a renderli competitivi senza il sostegno di incentivi o con ridotte misure di sostegno in grado di garantire la bancabilità degli investimenti.

Sarebbe auspicabile che tali impianti venissero realizzati in aree considerate come "non produttive" o "abbandonate". Tuttavia, nel nostro Paese non esistono grandi 'aree inutili', le aree abbandonate dall'attività agricola non sono aree perse alla produttività ecologica e, ad esempio, nelle aree interne collinari, sono spesso spontaneamente avviate a processi di progressiva accumulazione di capitale naturale, che le rendono erogatrici di servizi ecosistemici: dal carbon storage alle aree di rifugio per impollinatori e predatori. Perfino aree ex-cava non possono essere considerate ovunque luoghi da riempire di pannelli, considerato che (anche in attuazione di obblighi di legge) esse dovrebbero essere avviate ad un recupero ambientale che può avere destinazioni diverse dalla posa di una grande installazione FV. Per di più, le aree abbandonate dall'agricoltura si trovano spesso in territori montuosi, acclivi o poco accessibili, quindi, con una elevata qualità paesaggistica e visibilità, che certo non favorisce le grandi installazioni FV (fonte Legambiente).

Secondo gli indirizzi della Comunicazione del 29/11/2017, la Commissione Europea sottolinea che la politica aziendale comune (PAC), deve sfruttare il potenziale dell'economia circolare e della bioeconomia, rafforzando contestualmente la tutela dell'ambiente e la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici e, grazie alle innovazioni disponibili, fra cui quelle tecnologiche, favorire la multifunzionalità dei sistemi agricoli, in modo da assicurare alle aziende agricole un'adeguata redditività e gli strumenti per rispondere alle diverse sfide dell'economia in termini maggiore produttività e migliore sostenibilità ambientale. Tutto ciò si traduce, oltre che nella produzione alimenti diversificata, anche nella produzione di energia e di fibre. Un ritorno alla multifunzionalità perduta, che tuttavia, oggi può avvalersi delle più aggiornate conoscenze scientifiche e tecnologiche.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 50 di 160

Per far sì che le grandi installazioni fotovoltaiche al suolo siano compatibili con le destinazioni d'uso, con i caratteri del paesaggio e con le necessità delle aree agricole, altresì in ottemperanza alle prescrizioni di settore (che in taluni casi necessitano di essere allineate ai tempi odierni), dovranno prevedere chiare regole di mitigazione che tengano conto, neutralizzandoli, dei potenziali di perdita di servizi ecosistemici. Infatti, il principale fattore limitante delle installazioni fotovoltaiche è, oggi, la disponibilità di superfici. Per questo, il futuro sviluppo del fotovoltaico nel contesto agricolo dovrà essere declinato con il pieno coinvolgimento degli imprenditori agricoli, i quali dovranno svolgere un ruolo da protagonisti integrando, quanto più possibile, la capacità di produrre prodotti di qualità con la generazione di energia rinnovabile.

In tale ottica, l'associazione "Italia Solare" e Legambiente, convengono sull'affermare che la prospettiva agrivoltaica risulta essere tra le più promettenti.

La soluzione agrivoltaica è data dalla integrazione del fotovoltaico nell'attività agricola con installazioni che permettono di continuare le colture agricole o l'allevamento prevedendo un ruolo per gli agricoltori, che vanno ad integrare il reddito aziendale e a prevenire l'abbandono o la dismissione dell'attività produttiva.



Gli investimenti possono essere effettuati direttamente dalle imprese agricole o gestiti in uno specifico progetto agricolo ed energetico, che prevede il coinvolgimento dell'impresa agricola anche in partecipazione con soggetti terzi (soluzioni entrambe auspicabili) oppure essere direttamente realizzati da soggetti terzi.


La titolarità dell'impianto non deve quindi essere necessariamente dell'agricoltore che tuttavia sarà chiamato a contrattualizzare diritti/impegni con il produttore elettrico/altri soggetti.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 51 di 160

Dal punto di vista agronomico, la conoscenza della risposta delle colture alle diverse condizioni di illuminazione, umidità, temperatura e ventosità impostate dalla coesistenza di installazioni fotovoltaiche consente di valutare combinazioni che premiano la produzione vegetale in tutte quelle condizioni – e in particolare alle latitudini più meridionali – in cui l'intensità luminosa non costituisce il fattore limitante allo sviluppo vegetativo, essendoci invece altri fattori (a partire da quelli di disponibilità idrica) che presidiano lo scambio pianta-atmosfera. Stimolanti appaiono i possibili ricorsi ad approcci di precision farming (sensoristica e automazione in campo) per ottimizzare la produzione. Gli autori dello studio arrivano a valutare, per le terre interessate da installazioni agrivoltaiche, un aumento delle produttività del 35-73%, in funzione del tipo di coltura e del disegno dell'impianto fotovoltaico, in condizioni in cui a limitare la fissazione fotosintetica del carbonio sono le condizioni meteorologiche locali, mitigabili e ottimizzabili da disegno e orientamento delle installazioni sovrastanti. Infatti, se a prima vista può stranire il risultato, l'ombra dei pannelli solari consente un uso più efficiente dell'acqua (minore evaporazione), protegge le piante dagli agenti atmosferici estremi e dal sole nelle ore più calde.

In numeri, applicazioni pratiche hanno evidenziato un incremento della produttività agricola del 157% per il peperoncino, del 65% nel pomodoro ciliegino e del 100% sulla produzione di frutta, con un risparmio idrico medio che si attesta al 15%.

Dal punto di vista tecnico-ingegneristico, la combinazione di pannelli di ultima generazione ad elevata efficienza installati su tracker monoassiali a una quota di circa 2 m dal piano campagna, consente di ottimizzare gli spazi, lasciando corridoi a riposo per avvicendamenti colturali e per pratiche di manutenzione programmata, garantire al contempo la maggiore produzione energetica e l'esclusione di ombreggiamento permanente del suolo. Inoltre, la vegetazione al di sotto dei pannelli consente di ottenere migliori prestazioni attraverso la riduzione della temperatura nelle ore più calde.





In definitiva, la realizzazione degli obiettivi sul fotovoltaico al 2030 richiederà l'adozione di una pluralità di interventi, in diversi ambiti e settori produttivi, compreso quello agricolo. Tra il ventaglio di soluzioni disponibili, la proposta agrivoltaica consente non solo di destinare la risorsa suolo alla produzione agricola-alimentare ed energetica fotovoltaica a basso impatto sull'ambientale ma anche di assicurare agli imprenditori agricoli una adeguata redditività dei terreni basata sulla diversificazione degli investimenti. Infine, grazie agli importanti progressi in materia di ricerca e sviluppo circa l'implementazione di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili, oggi è possibile raggiungere virtuosi risultati con una minore occupazione di spazi, ovvero salvaguardando i caratteri territoriali e paesaggistici che fanno dell'Italia il "Bel Paese".

---

## LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI

Nel Giugno 2022, in attuazione del D.Lgs. 199/2021, il Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento dell'Energia, ha condiviso le "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" redatto in gruppo con:

- "CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria";
- "GSE – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.";
- "ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile";
- "RSE – Ricerca sul Sistema Energetico".

In linea generale, un impianto agrivoltaico è un sistema fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione.

Tali sistemi possono essere caratterizzati da diverse configurazioni spaziali e gradi di integrazione ed innovazione differenti, al fine di massimizzare le sinergie produttive tra i due sottosistemi (fotovoltaico e colturale), e garantire funzioni aggiuntive alla sola produzione energetica e agricola, finalizzate al miglioramento delle qualità ecosistemiche dei siti.

Al fine di garantire la continuità dell'attività agricola, fondamentale risulta la scelta della tipologia colturale più idonea:

- **Culture non adatte**, le piante con un elevato fabbisogno di luce, per le quali anche modeste densità di copertura determinano una forte riduzione della resa come ad es. frumento, farro, mais, alberi da frutto, girasole, ecc;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 53 di 160

- **Culture poco adatte** ad es. cavolfiore, barbabietola da zucchero, barbabietola rossa;
- **Culture adatte**, per le quali un'ombreggiatura moderata non ha quasi alcun effetto sulle rese (segale, orzo, avena, cavolo verde, colza, piselli, asparago, carota, ravenello, porro, sedano, finocchio, tabacco);
- **Culture mediamente adatte** ad es. cipolle, fagioli, cetrioli, zucchine;
- **Culture molto adatte**, ovvero colture per le quali l'ombreggiatura ha effetti positivi sulle rese quantitative come ad es. patata, luppolo, spinaci, insalata, fave.

Al fine di poter rispondere alla finalità generale per cui sono realizzate, le linee guida esplicano aspetti e requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare.

Tali requisiti sono:

- **REQUISITO A:** Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi.

*Al fine di soddisfare il requisito A, devono essere rispettati i seguenti parametri:*

#### **Superficie minima per l'attività agricola**

*Il parametro è utile a verificare la continuità agricola, intesa come la coltivazione agricola, la floricoltura o il pascolo di bestiame, sul sito oggetto di intervento.*

*A tal fine, è necessario che almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle BPA.*

$$S_{\text{agricola}} \geq 0,7 S_{\text{tot}}$$

#### **Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)**

*Il parametro è utile a verificare la continuità agricola, in termini di "densità" o "porosità".*

*In quest'ottica è stato previsto il parametro LAOR, rapporto tra la superficie di ingombro dell'impianto agrivoltaico ( $S_{pv}$ ) intesa come la somma delle superfici individuate dal profilo esterno di massimo ingombro di tutti i moduli fotovoltaici costituenti l'impianto e la superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico ( $S_{tot}$ ) che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto agrivoltaico.*

*Al fine di non limitare l'adozione di soluzioni particolarmente innovative ed efficienti, il limite massimo di LAOR è il 40%.*

$$LAOR \leq 40\%$$

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 54 di 160

- **REQUISITO B:** Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale.

*Al fine di soddisfare il requisito B, devono essere rispettati i seguenti parametri:*

#### **Continuità dell'attività agricola: L'esistenza e la resa della coltivazione**

*Il valore della produzione agricola prevista sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari successivi all'entrata in esercizio del sistema in €/ha o €/UBA dovrà essere confrontato con il valore medio della produzione agricola registrata sulla stessa area negli anni solari antecedenti, a parità di indirizzo produttivo ovvero, in assenza di produzione agricola antecedente, alla produttività agricola nella zona geografica.*

#### **Continuità dell'attività agricola: Il mantenimento dell'indirizzo produttivo**

*Ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato in termini di produzione standard calcolato a livello complessivo aziendale. Le modalità di calcolo e la definizione di coefficienti di produzione standard sono predisposti nell'ambito della Indagine RICA per tutte le aziende contabilizzate.*

#### **Producibilità elettrica minima**

*In base alle caratteristiche degli impianti agrivoltaici analizzati, si ritiene che, la produzione elettrica specifica di un impianto agrivoltaico (FV<sub>agri</sub> in GWh/ha/anno) correttamente progettato, paragonata alla producibilità elettrica specifica di riferimento di un impianto fotovoltaico standard (FV<sub>standard</sub> in GWh/ha/anno), non dovrebbe essere inferiore al 60 % di quest'ultima:*


$$FV_{agri} \geq 0,6 FV_{standard}$$

- **REQUISITO C:** L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli.


*Il requisito C interessa la configurazione spaziale del sistema agrivoltaico e la relazione allo svolgimento delle attività agricole sull'area d'impianto. In particolare, le linee guida individuano i seguenti casi:*

*Tipo 1) integrazione massima con superficie occupata dalle colture coincidente con quella del sistema agrivoltaico a meno degli elementi costruttivi dell'impianto che poggiano a terra inibendo l'attività in zone circoscritte del suolo.*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 55 di 160



Tipo 2) uso combinato del suolo con grado di integrazione tra impianto fotovoltaico e coltura più basso rispetto al precedente.



Tra il "Tipo 1" e il "Tipo 2", parametro discriminante è l'altezza dei moduli fotovoltaici rispetto al suolo che, nel caso di strutture fisse è l'altezza considerata è la minima dei moduli fotovoltaici rispetto al suolo mentre nel caso di strutture mobili è l'altezza media.

I valori indicati dalla norma per rientrare nel "Tipo 1" e "Tipo 3" è:

- o 1,3 m nel caso di attività zootecnica;
- o 2,1 m nel caso di attività colturale.

Tipo 3) moduli fotovoltaici in posizione verticale con integrazione tra impianto e coltura esplicata nella protezione della coltura compiuta dai moduli fotovoltaici come barriere frangivento.



Alla luce di quanto esposto, le linee guida identificano i soli impianti di "Tipo 1" e "Tipo 3" come impianti agrivoltaici avanzati e ottemperano al Requisito C".

- **REQUISITO D:** Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

### Monitoraggio del risparmio idrico

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 56 di 160



*I sistemi agrivoltaici possono rappresentare importanti soluzioni per l'ottimizzazione dell'uso della risorsa idrica, in quanto il fabbisogno di acqua può essere talvolta ridotto per effetto del maggior ombreggiamento del suolo e favorire il recupero di acque meteoriche riutilizzabili ai fini irrigui.*

*Il fabbisogno irriguo per l'attività agricola può essere soddisfatto attraverso:*

- *auto-provvigionamento;*
- *servizio di irrigazione;*
- *misto.*

*Al fine di monitorare l'uso della risorsa idrica a fini irrigui sarebbe necessario conoscere la situazione ex ante relativa ad aree limitrofe coltivate con la medesima coltura, in condizioni ordinarie di coltivazione e nel medesimo periodo, in modo da poter confrontare valori di fabbisogno irriguo di riferimento con quelli attuali e valutarne l'ottimizzazione e la valorizzazione, tramite l'utilizzo congiunto delle banche dati SIGRIAN e del database RICA. Nel caso in cui questi dati non fossero disponibili, si potrebbe effettuare nelle aziende irrigue (in presenza di impianto irriguo funzionante, in cui si ha un utilizzo di acqua potenzialmente misurabile tramite l'inserimento di contatori lungo la linea di adduzione) un confronto con gli utilizzi ottenuti in un'area adiacente priva del sistema agrivoltaico nel tempo, a parità di coltura, considerando però le difficoltà di valutazione relative alla variabile climatica (esposizione solare). Nelle aziende con colture in asciutta, invece, il tema riguarderebbe solo l'analisi dell'efficienza d'uso dell'acqua piovana, il cui indice dovrebbe evidenziare un miglioramento conseguente la diminuzione dell'evapotraspirazione dovuta all'ombreggiamento causato dai sistemi agrivoltaici.*

## **D2 - Monitoraggio della continuità dell'attività agricola**

*Importante per gli impianti agrivoltaici è il monitoraggio della esistenza e della resa della coltivazione nonché del mantenimento dell'indirizzo produttivo.*

*Tali attività possono essere effettuate attraverso la redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con una cadenza stabilita a cui allegare i piani annuali di coltivazione.*

*Le linee guida, al fine di poter accedere agli incentivi, non precludono la possibilità di prevedere una opportuna guida (o disciplinare) e fornire puntuali indicazioni delle informazioni da asseverare. Fondamentali allo scopo sono comunque le caratteristiche di terzietà del soggetto in questione rispetto al titolare del progetto agrivoltaico.*

*Inoltre, allo scopo di raccogliere i dati di monitoraggio necessari a valutare i risultati tecnici ed economici della coltivazione e dell'azienda agricola che realizza sistemi agrivoltaici, con la conseguente costruzione di strumenti di benchmark, le aziende agricole che realizzano impianti agrivoltaici dovrebbero aderire alla rilevazione con metodologia RICA, dando la loro disponibilità alla rilevazione dei dati sulla base della metodologia comunitaria consolidata. Le elaborazioni e le analisi dei dati potrebbero essere svolte dal CREA, in qualità di Agenzia di collegamento dell'Indagine comunitaria RICA.*

- **REQUISITO E:** Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 57 di 160

### **Monitoraggio del recupero della fertilità del suolo**

*Importante aspetto riguarda il recupero dei terreni non coltivati, che potrebbero essere restituiti all'attività agricola grazie alla incrementata redditività garantita dai sistemi agrivoltaici. È pertanto importante monitorare i casi in cui sia ripresa l'attività agricola su superfici agricole non utilizzate negli ultimi 5 anni.*

*Il monitoraggio di tale aspetto può essere effettuato nell'ambito della relazione di cui al precedente punto, o tramite una dichiarazione del soggetto proponente.*

### **Monitoraggio del microclima**

*Il microclima presente nella zona ove viene svolta l'attività agricola è importante ai fini della sua conduzione efficace dato che, la presenza di un impianto tecnologico fisso o parzialmente in movimento sulle colture sottostanti e limitrofe, diminuisce la superficie utile per la coltivazione in ragione della palificazione, intercetta la luce, le precipitazioni e crea variazioni alla circolazione dell'aria.*

*A seconda della coltura e delle condizioni pedoclimatiche del sito, l'insieme di questi elementi può causare una variazione del microclima locale che può alterare il normale sviluppo della pianta, favorire l'insorgere ed il diffondersi di fitopatie così come può mitigare gli effetti di eccessi termici estivi associati ad elevata radiazione solare determinando un beneficio per la pianta (effetto adattamento).*

*Tali aspetti possono essere monitorati tramite sensori di temperatura, umidità relativa e velocità dell'aria unitamente a sensori per la misura della radiazione posizionati al di sotto dei moduli fotovoltaici e, per confronto, nella zona immediatamente limitrofa ma non coperta dall'impianto.*

*I risultati di tale monitoraggio possono essere registrati, ad esempio, tramite una relazione triennale redatta da parte del proponente.*

### **Monitoraggio della resilienza ai cambiamenti climatici**

*La produzione di elettricità da moduli fotovoltaici deve essere realizzata in condizioni che non pregiudichino l'erogazione dei servizi o le attività impattate da essi in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri.*

*A tal fine, dovrà essere prevista una valutazione del rischio ambientale e climatico attuale e futuro in relazione ad alluvioni, nevicate, innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc. per individuare e implementare le necessarie misure di adattamento in linea con il Framework dell'Unione Europea.*

*Dunque:*

- o in fase di progettazione: il progettista dovrebbe produrre una relazione recante l'analisi dei rischi climatici fisici in funzione del luogo di ubicazione, individuando le eventuali soluzioni di adattamento;*
- o in fase di monitoraggio: il soggetto erogatore degli eventuali incentivi verificherà l'attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate nella relazione di cui al punto precedente (ad esempio tramite la richiesta di documentazione, anche fotografica, della fase di cantiere e del manufatto finale).*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 58 di 160

In particolare:

- Il rispetto dei requisiti A e B è necessario per definire un impianto fotovoltaico in area agricola come "Impianto Agrivoltaico". Per tali impianti dovrebbe essere inoltre il rispetto del requisito D.2.
- Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di "Impianto Agrivoltaico Avanzato" e classificare l'impianto come meritevole dell'accesso agli incentivi statali a valere sulle tariffe elettriche;
- Il rispetto dei requisiti A, B, C, D ed E sono pre-condizione per l'accesso ai contributi del PNRR, fermo restando che potranno essere definiti ulteriori requisiti soggettivi o tecnici, fattori premiali o criteri di priorità.

Per completezza si specifica che, ai requisiti sinora esposti, si aggiungono requisiti ulteriori e premiali dei sistemi agrivoltaici.

Alla luce di quanto esposto, il proponente intende presentare il progetto di un "Impianto Agrivoltaico" dando evidenza, ove possibile in fase progettuale/autorizzativa, del rispetto dei Requisiti A, B e D2.

### Verifica Requisito A

<b>VERIFICA REQUISITO A1: S agricola <math>\geq</math> 0,7 Stot</b>	<b>(Ha)</b>
<b>Superficie Contrattuale Catastale</b>	70,192
<b>Superficie non Utilizzabile per fini agricoli/tecnici</b>	0,000

<b>Superficie Moduli Fotovoltaici</b>	18,313
<b>Superficie Manufatti</b>	0,037
<b>Superficie Viabilità Interna</b>	2,214
<b>Superficie Viabilità Esterna</b>	0,040

<b>Superficie Agricola - esterna alla recinzione comprensiva Verde Perimetrale</b>	26,352
<b>Superficie Agricola - interna alla recinzione</b>	22,847
<b>Superficie Agricola Totale</b>	<b>49,199</b>

<b>Superficie Totale Utilizzabile</b>	<b>70,192</b>
<b>Rapporto Superficie Agricola/Superficie Totale</b>	<b>70,09%</b>
<b>Verifica Requisito A1</b>	<b>VERO</b>

<b>VERIFICA REQUISITO A2: LAOR <math>\leq</math> 40%</b>	<b>(Ha)</b>
----------------------------------------------------------	-------------

<b>Superficie Totale idonea e utilizzabile</b>	70,192
<b>Superficie Moduli Fotovoltaici</b>	18,313
<b>LAOR</b>	<b>26,09%</b>
<b>Verifica Requisito A2</b>	<b>VERO</b>

### Verifica Requisito B

Dallo studio agronomico redatto ed allegato al procedimento, il sito interessato dall'installazione del parco agrivoltaico, allo stato di fatto, è dedicato a coltivazioni seminate estensive.

In considerazione della vocazione del sito, delle caratteristiche pedoagronomiche del terreno e delle esigenze di configurazione dell'impianto, l'indirizzo produttivo proposto, come da relazione agronomica, permetterà altresì di raggiungere un valore economico più elevato in termini di produzione standard a livello complessivo aziendale.

Circa la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, il rispetto del requisito  $FV_{agri} \geq 0,6 FV_{standard}$  è garantito dalle soluzioni tecniche adottate, di seguito riassunte:

- moduli bifacciali ad alta efficienza che, rispetto ai moduli monofacciali, sono capaci di produrre più energia;
- strutture ad inseguimento monoassiale che, rispetto alle soluzioni stazionarie, consentono di produrre più energia grazie alla perpendicolarità del raggio solare incidente rispetto al modulo fotovoltaico e alla maggiore circolazione d'aria che raffresca il modulo a vantaggio dell'efficienza;
- inverter di stringa dotati di regolatori di carica capaci di inseguire costantemente il punto di massima potenza erogabile dal pannello fotovoltaico in rapporto all'irraggiamento solare;
- fattore di albedo incrementato rispetto dalla presenza della componente agronomica al di sotto dei pannelli fotovoltaici.

### Verifica Requisito D2

L'esistenza e la resa della coltivazione, nonché del mantenimento dell'indirizzo produttivo dell'impianto agrivoltaico, saranno documentati secondo le modalità definite nelle linee guida dedicate.



## 4. PIANIFICAZIONE

### 4.1 Pianificazione Nazionale

Il Ministero dell'ambiente, in collaborazione con il Portale Cartografico Nazionale della Direzione Difesa Suolo ha sviluppato il "Progetto Natura", contenente le banche dati geografiche realizzate dalla Direzione Protezione Natura delle principali aree naturali protette:

- le aree protette iscritte al 5 Elenco Ufficiale Aree Protette (EUAP), comprensive dei Parchi Nazionali, delle Aree Naturali Marine Protette, delle Riserve Naturali Marine, delle Riserve Naturali Statali, dei Parchi e Riserve Naturali Regionali;
- la Rete Natura 2000, costituita ai sensi della Direttiva "Habitat" dai Siti di Importanza Comunitari (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla Direttiva "Uccelli";
- le Important Bird Areas (IBA);
- le aree Ramsar, aree umide di importanza internazionale;
- integrandone le informazioni con i limiti amministrativi (Regioni, Province, Comuni), le cartografie IGM alla scala 1:250000, 1:100000, 1:25000 e le Ortofoto a colori.

### 4.2 Elenco ufficiale aree protette (EUAP)

La Legge 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP), nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti dal Comitato Nazionale per le Aree Protette.

Il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue:

- **Parchi Nazionali**, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future;
- **Parchi Naturali Regionali e Interregionali**, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;
- **Riserve Naturali**, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 61 di 160

genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati;

- **Zone Umide di Interesse Internazionale**, costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acquamarina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 1971;
- **Altre Aree Naturali Protette**, aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti;
- **Aree di reperimento terrestri e marine**, indicate dalle leggi 394/91 e 979/82, costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.




Figura 4-1: Aree Protette EUAP, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT

#### Siti protetti - VI Elenco ufficiale aree protette - EUAP

 Parchi naturali nazionali	 Riserve naturali statali	 Altre aree naturali protette	 Altre aree naturali protette
 Parchi naturali regionali	 Riserve naturali regionali	 Riserve Naturali Marine	 EUAP

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 62 di 160

Lo stralcio cartografico non mostra interferenze con le aree protette di cui all'elenco ufficiale EUAP. Si evidenzia tuttavia come l'impianto confini con il "Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto".

#### 4.3 Rete Natura 2000: Aree ZPS e Siti SIC

Istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità ed è volta a garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

In particolare, l'appartenenza di aree alla rete Natura 2000 non preclude rigidamente le attività umane. Infatti, la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). I soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico.




Figura 4-2: Rete Natura 2000, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 63 di 160



La sovrapposizione cartografica non mostra interferenze con le aree individuate dalla Rete Natura 2000.

#### 4.4 Aree importanti per l'avifauna (IBA - important birds areas)

L'inventario delle IBA di BirdLife International, fondato su criteri ornitologici quantitativi, è riconosciuto quale strumento scientifico per l'identificazione dei siti da tutelare come ZPS e pertanto rappresenta il sistema di riferimento nella valutazione del grado di adempimento alla Direttiva Uccelli, in materia di designazione di ZPS.

In Italia l'inventario delle IBA è stato redatto dalla LIPU che dal 1965 opera per la protezione degli uccelli del nostro paese. La prima pubblicazione dell'inventario IBA Italiano risale al 1989 mentre nel 2000 è stato pubblicato, col sostegno del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, un secondo inventario aggiornato.

Una successiva collaborazione tra LIPU e Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero Ambiente ha permesso la completa mappatura dei siti in scala 1:25,000, l'aggiornamento dei dati ornitologici ed il perfezionamento della coerenza dell'intera rete. Tale aggiornamento ha portato alla redazione nel 2003 della Relazione Tecnica "Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA", pubblicata sul sito web della LIPU (LIPU, 2003).

Con il loro recepimento da parte delle Regioni, le aree IBA dovrebbero essere classificate come ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai fini del completamento della Rete Natura 2000.




Figura 4-3: Zone IBA, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 64 di 160



Non sono presenti aree IBA nelle vicinanze dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto. Pertanto, non sono previste interferenze con il sistema delle IBA.

#### 4.5 Aree "Ramsar" sulle zone umide

La Convenzione sulle Zone Umide (Ramsar, Iran, 1971), denominata "Convenzione di Ramsar", è un trattato intergovernativo che fornisce il quadro per l'azione nazionale e la cooperazione internazionale per la conservazione e l'uso razionale delle zone umide e delle loro risorse. La Convenzione è l'unico trattato internazionale sull'ambiente che si occupa di questo particolare ecosistema, e i paesi membri della Convenzione coprono tutte le regioni geografiche del pianeta. Al centro della filosofia di Ramsar è il concetto di "uso razionale" delle zone umide, definito come "mantenimento della loro funzione ecologica, raggiunto attraverso l'attuazione di approcci ecosistemici, nel contesto di uno sviluppo sostenibile". Con il D.P.R. 13/03/1976, n. 448 la Convenzione è diventata esecutiva.

Gli strumenti attuativi prevedono, in aggiunta alla partecipazione alle attività comuni internazionali della Convenzione, una serie di impegni nazionali, quali:

- identificazione e designazione di nuove zone umide, ai sensi del DPR 13.3.1976, n. 448;
- attività di monitoraggio e sperimentazione nelle zone umide designate ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n.448;
- preparazione del "Rapporto Nazionale" per ogni Conferenza delle Parti;
- attivazione di modelli per la gestione di "Zone Umide".



**Figura 4-4: Zone Ramsar, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT**

#### Siti protetti - Zone umide di importanza internazionale (Ramsar)

 RAMSAR  RAMSAR


Anche per le zone Ramsar, la sovrapposizione cartografica non evidenzia interferenze con l'area in progetto.

## 4.6 Aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, meglio noto come Codice dei Beni Culturali, contiene la disciplina dei beni culturali e sostituisce la precedente di cui alla Legge 01 giugno 1939 n. 1089. Le ultime modifiche del codice sono dovute al D.L. 21 settembre 2019, ossia alla Legge 18 novembre 2019 n. 132.

Il decreto distingue i beni culturali in due macrocategorie:

- beni culturali in senso stretto che, ai sensi degli art. 10 e 11 alla Parte II, Titolo I, Capo I, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà;
- beni paesaggistici che, ai sensi dell'art. 136, Parte III, Titolo I, Capo II, costituiscono espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.



**Figura 4-5: Carta Beni Culturale e Paesaggistici (SITAP)**

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 66 di 160

- Aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, e di 300 metri dalla linea di battigia costiera del mare e dei laghi, vincolate ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. a), b), c) del Codice
- Aree al di sopra dei 1200 metri per gli Appennini e i rilievi delle isole e dei 1600 metri per le Alpi, vincolate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. d) del Codice
- Parchi e riserve nazionali o regionali vincolati ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. f) del Codice, più restanti tipologie di area naturale protetta (livello fornito dal Ministero dell'Ambiente)
- Aree boscate acquisite dalle carte di uso del suolo disponibili al 1987 (acquisite per ogni regione in base alle cartografie disponibili), tutelate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettera g) del Codice
- Zone umide individuate ai sensi del D.P.R. n. 488 del 1976, individuate su cartografia IGM1 1:25.000 e tutelate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. i) del Codice
- Aree vulcaniche tutelate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. j) del Codice, individuate sulla cartografia ufficiale 1:25.000 raccolta presso gli enti competenti

### La figura evidenzia sovrapposizioni tra l'impianto in progetto e il vincolo "Boschi" riportato nella Carta dei Beni Culturali e Paesaggistici redatta dal SITAP.

Tale vincolo è riferito alle aree boscate acquisite dalle carte di uso del suolo disponibili al 1987 (acquisite per ogni regione in base alle cartografie disponibili), tutelate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettera g) del D. Lgs. 42/2004.

In virtù di quanto esposto, tali aree sono state escluse da quelle destinate alla realizzazione dell'impianto.

Ulteriori cartografie analizzate sono "CartApulia, La Carta dei Beni Culturali Pugliesi", e "Vincoli in Rete".

- "CartApulia, La Carta dei Beni Culturali Pugliesi" è il sistema informativo territoriale sviluppato nell'ambito del processo di redazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con la finalità di effettuare una ricognizione dell'intero territorio attraverso l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali ed estetiche, delle loro interrelazioni e della conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare e valorizzare.





Figura 4-6: Inquadramento CartApulia




Figura 4-7: Dettaglio CartApulia – Località Masseria Flamia




Figura 4-8: Dettaglio CartApulia – Località Posta di Vassallo

A tal proposito, si evidenzia che l’iniziativa, comprensiva delle relative opere di connessione, è stata progettata nel rispetto delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 68 di 160



Territoriale Regionale della Regione Puglia e, pertanto, sono state rispettate le prescrizioni afferenti i beni tutelati citati anche nel suddetto strumento pianificatorio.

- "Vincoli in Rete", progetto realizzato con lo scopo di descrivere e rendere noti alcuni dei principali Beni Architettonici e Archeologici in Italia. Vincoli in rete è stato realizzato dall'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro ed un progetto per lo sviluppo di servizi dedicati agli utenti interni ed esterni al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBAC).



**Figura 4-9: Inquadramento Vincoli in Rete; in giallo il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT**

● Archeologici di interesse culturale non verificato	✓ Archeologici di interesse culturale non verificato	☑ Archeologici di interesse culturale non verificato
● Archeologici di non interesse culturale	✓ Archeologici di non interesse culturale	☑ Archeologici di non interesse culturale
● Archeologici con verifica di interesse culturale in corso	✓ Archeologici con verifica di interesse culturale in corso	☑ Archeologici con verifica di interesse culturale in corso
● Archeologici di interesse culturale dichiarato	✓ Archeologici di interesse culturale dichiarato	☑ Archeologici di interesse culturale dichiarato
● Archeologici in area di interesse culturale dichiarato	✓ Archeologici in area di interesse culturale dichiarato	☑ Archeologici in area di interesse culturale dichiarato
● Architetonici di interesse culturale non verificato	✓ Architetonici di interesse culturale non verificato	☑ Architetonici di interesse culturale non verificato
■ Architetonici di non interesse culturale	✓ Architetonici di non interesse culturale	☑ Architetonici di non interesse culturale
■ Architetonici con verifica di interesse culturale in corso	✓ Architetonici con verifica di interesse culturale in corso	☑ Architetonici con verifica di interesse culturale in corso
■ Architetonici di interesse culturale dichiarato	✓ Architetonici di interesse culturale dichiarato	☑ Architetonici di interesse culturale dichiarato
■ Architetonici in area di interesse culturale dichiarato	✓ Architetonici in area di interesse culturale dichiarato	☑ Architetonici in area di interesse culturale dichiarato
◆ Parchi e giardini di interesse culturale non verificato	✓ Parchi e giardini di interesse culturale non verificato	☑ Parchi e giardini di interesse culturale non verificato
◆ Parchi e Giardini di non interesse culturale	✓ Parchi e giardini di non interesse culturale	☑ Parchi e giardini di non interesse culturale
◆ Parchi e Giardini con verifica di interesse culturale in corso	✓ Parchi e giardini con verifica di interesse culturale in corso	☑ Parchi e giardini con verifica di interesse culturale in corso
◆ Parchi e Giardini di interesse culturale dichiarato	✓ Parchi e giardini di interesse culturale dichiarato	☑ Parchi e giardini di interesse culturale dichiarato
◆ Parchi e Giardini in area di interesse culturale dichiarato	✓ Parchi e giardini in area di interesse culturale dichiarato	☑ Parchi e giardini in area di interesse culturale dichiarato

**Legenda di Siti Unesco Puntuali**

- ★ Iscritti
- ★ Candidati

**Legenda di Siti Unesco Poligonali**

- Iscritti
- Candidati
- Iscritti - buffer
- Candidati - buffer

**Legenda di Siti Unesco Componenti Puntuali**

- ★ Iscritti
- ★ Candidati

**Legenda di Siti Unesco Componenti Poligonali**

- Iscritti
- Candidati
- Iscritti - buffer
- Candidati - buffer

**Legenda di Vincoli Paesaggistici (SITAP) L.1497/39**



La figura non mostra sovrapposizioni tra le aree di impianto, l'elettrodotto e la carta "Vincoli in Rete".

<b>Rif. Elaborato:</b>	<b>Elaborato:</b>	<b>Data</b>	<b>Rev</b>	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 69 di 160

## 5. Pianificazione Regionale: Aree Non Idonee per le FER

Il Regolamento Regionale 30/12/2010 n.24, al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", individua aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Gli stralci cartografici che seguono sono stati ottenuti utilizzando i servizi WMS delle aree non idonee individuate dall'Allegato 3 del citato Regolamento.



Figura 5-1: Individuazione delle aree non idonee, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT



Ai sensi del decreto su citato, le aree oggetto di diritto di superficie del proponente si sovrappongono a:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 70 di 160

- le aree denominate "Versanti", escluse dalle aree destinate alla realizzazione dell'impianto;
- le aree di cui alla "Segnalazione carta dei beni con buffer di 100 m – Masseria Flamia, cod. FG007156", escluse dalle aree destinate alla realizzazione dell'impianto;
- le aree individuate come "Boschi con buffer di 100 m", escluse dalle aree destinate alla realizzazione dell'impianto.

Il tracciato dell'elettrodotto interseca i seguenti elementi della cartografia del Regolamento Regionale n. 24/2010:

- le aree di cui alla "Segnalazione carta dei beni con buffer di 100 m – Masseria Flamia, cod. SP615\_FG007074";
- le aree di cui alla "Segnalazione carta dei beni con buffer di 100 m – Posta di Vassallo, cod. FG007106";
- "Tratturello Foggia - Ascoli - Lavello" ed il relativo buffer di 100m iscritto ai "Beni Tutelati per Legge (art. 142 D.Lgs. 42/04);

Il Regolamento Regionale 24/2010 all'art. 4 comma 1 evidenzia la possibilità di realizzare opere di connessione all'interno di aree NOFER, previa specifica autorizzazione.

#### **Articolo 4**

*Individuazione delle aree e siti non idonee alla localizzazione di determinate tipologie di impianti*

*1. Nelle aree e nei siti elencati nell'Allegato 3 non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili indicate per ciascuna area e sito. La realizzazione delle sole opere di connessione relative ad impianti esterni alle aree e siti non idonei è consentita previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per legge.*

Si denota come le interferenze con le aree siano state risolte anche compatibilmente con le NTA del PPTR, come più avanti specificato.



## 6. Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

Il **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)** è piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica".

Esso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, in particolare, agli enti competenti in materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio.

Il PPTR persegue le finalità di **tutela e valorizzazione**, nonché di **recupero e riqualificazione** dei paesaggi di Puglia, in attuazione dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 " Norme per la pianificazione paesaggistica" e del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e successive modifiche e integrazioni, nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14.

Il PPTR persegue, in particolare, la **promozione** e la realizzazione di uno **sviluppo socioeconomico auto sostenibile** e **durevole** e di un **uso consapevole del territorio regionale**, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità

Di seguito viene presentata l'analisi delle relazioni del progetto in esame con i livelli di tutela stabiliti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Gli elaborati del PPTR utilizzato fanno riferimento all'aggiornamento come disposto dal **DGR n. 1533 del 07-11-2022 (BURP n. 130 del 29.11.2022)**.

A partire dalla identificazione delle caratteristiche paesaggistiche, degli aspetti e delle peculiarità derivanti dall'azione di fattori naturali, antropici e dalle loro reciproche relazioni, il PPTR promuove uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole nonché un uso consapevole del territorio regionale assicurando la tutela, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione dei paesaggi di Puglia.

Nello specifico, il PPTR persegue gli obiettivi di cui sopra partendo attraverso:

1. La ricognizione del territorio regionale, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
2. La ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 72 di 160



3. La ricognizione delle aree tutelate per legge, di cui all'art. 142, comma 1, del Codice, la loro delimitazione e la determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
4. L'individuazione degli ulteriori contesti paesaggistici, diversi da quelli indicati dall'art. 134 del Codice.
5. L'individuazione e la delimitazione dei diversi ambiti di paesaggio e le specifiche normative d'uso;
6. L'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio;
7. L'individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate, perimetrare ai sensi dell'art. 93;
8. L'individuazione delle misure necessarie, per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
9. Le linee guida prioritarie dei progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti;
10. Le misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con gli altri piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.

L'area di intervento è in agro di **Ascoli Satriano** e, l'impianto, si colloca ad ovest del **Lago Capacciotti** e a nord della **SP97**, nell'ambito paesaggistico "Ofanto".

Il PPTR attraverso l'elaborato n. 5 "Schede degli ambiti paesaggistici" riassume per ciascuno degli undici Ambiti Paesaggistici pugliesi la "**Descrizione strutturale di sintesi**", la "**Interpretazione identitaria e statutaria**" e lo "**Scenario strategico d'Ambito**".

In particolare, la "**Descrizione strutturale di sintesi**" si articola nelle tre strutture "**Idro-geomorfologica**", "**Ecosistemico-ambientale**" e "**Antropica e storico culturale**" che includono le diverse componenti oggetto di tutela.

In particolare, tra il progetto presentato e ciascuna delle componenti tutelate dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, può sussistere una relazione di:

- **Coerenza** - il progetto risponde in pieno ai principi e agli obiettivi del PPTR ed è in totale accordo con le modalità di attuazione dello stesso;
- **Compatibilità** - il progetto risulta in linea con i principi e gli obiettivi del PPTR, pur non essendo specificatamente previsto dallo strumento di programmazione stesso;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 73 di 160

- **Non coerenza** - il progetto è in accordo con i principi e gli obiettivi del PPTR, ma risulta in contraddizione con le modalità di attuazione dello stesso;
- **Non compatibilità** - il progetto risulta in contraddizione con i principi e gli obiettivi del PPTR.

## 6.1 Autorizzazione Paesaggistica e Accertamento di Compatibilità Paesaggistica

In forza dell'art. 89 delle Norme Tecniche di Attuazione, di seguito NTA, del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, ai fini del controllo preventivo utile alla verifica delle norme ed alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela del Piano, sono disciplinati i seguenti strumenti:

a) L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice, relativamente ai beni paesaggistici come individuati al precedente art. 38 co. 2;

b) L'accertamento di compatibilità paesaggistica, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi:

b.1) che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell'art. 38 co. 3.1;

b.2) che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate.

Per interventi di rilevante trasformazione si intendono tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA.

Tali provvedimenti, qualora assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA saranno rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti. Le Autorità competenti adottano idonee misure di coordinamento anche attraverso l'indizione di Conferenze di Servizi.

Nel dettaglio della normativa, saranno oggetto di autorizzazione paesaggistica, tutti gli interventi che comportino modificazione dello stato dei luoghi sui beni paesaggistici, vale a dire:

1. i beni tutelati ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera a) del Codice, ovvero gli "immobili ed aree di notevole interesse pubblico" come individuati dall'art. 136 dello stesso Codice;
2. i beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, del Codice, ovvero le "aree tutelate per legge":
  - a) territori costieri
  - b) territori contermini ai laghi
  - c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 74 di 160

- f) parchi e riserve
- g) boschi
- h) zone gravate da usi civici
- i) zone umide Ramsar
- l) zone di interesse archeologico.

Viceversa, saranno assoggettati all'accertamento di compatibilità paesaggistica, al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti, tutti gli interventi che interessano gli ulteriori contesti individuati dal PPTR, ovvero:

- a) reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale
- b) sorgenti
- c) aree soggette a vincolo idrogeologico
- d) versanti
- e) lame e gravine
- f) doline
- g) grotte
- h) geositi
- i) inghiottitoi
- j) cordoni dunari
- k) aree umide
- l) prati e pascoli naturali
- m) formazioni arbustive in evoluzione naturale
- n) siti di rilevanza naturalistica
- o) area di rispetto dei boschi
- p) area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali
- q) città consolidata
- r) testimonianze della stratificazione insediativa
- s) area di rispetto delle componenti culturali e insediative
- t) paesaggi rurali
- u) strade a valenza paesaggistica
- v) strade panoramiche
- w) luoghi panoramici
- x) coni visuali.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 91 co. 11 e co. 12 delle NTA del Piano, sono esenti dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi ricadenti in strumenti urbanistici esecutivi già muniti del parere di compatibilità di cui all'art. 96, laddove il dettaglio delle previsioni di Piano e della relativa progettazione abbia consentito già a monte di effettuare la verifica della compatibilità

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 75 di 160

degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e ciò sia esplicitato nel suddetto parere.

Sono altresì esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, oltre agli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi del Codice, gli interventi (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice) che prevedano esclusivamente, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso, nonché in conformità alle Linee guida pertinenti:

- il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra;
- opere e interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione oppure, se connessi con la realizzazione di un'opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell'opera) con garantito ripristino dello stato dei luoghi;
- nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice:
  - l'ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici e di medesime caratteristiche tipologiche e tecnologiche, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, per una sola volta;
  - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici esistenti previsti dai vigenti atti di governo del territorio.

Infine, il co. 13 dell'art. 91, sottopone a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità indicati dal D.P.R. 9/7/2013 n. 139, abrogato dal D.P.R. 13/2/2017 n. 31 che al punto B.37 annovera la "installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30".



## 6.2 Struttura Idro-geomorfologica

### L'analisi di interferenza dell'area di progetto e dell'elettrodotto con la Struttura idro-geomorfologica del territorio evidenzia intersezioni, precisamente con le perimetrazioni di "Lame e Gravine" e "Versanti"

A seguire viene mostrato lo stralcio cartografico del PPTR vigente relativo al sito di interesse.



Figura 6-1: Interferenza progetto - struttura idro-geomorfologica PPTR, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT

6.1.1 Componenti Geomorfologiche	6.1.2 Componenti Idrologiche	Ulteriori contesti paesaggistici
Ulteriori contesti paesaggistici Lame e gravine Doline Geositi (falesia tutelata)	Inghiottili Cordoni dunari Grotte Versanti	Sorgenti Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. Vincolo idrogeologico
	Beni paesaggistici Territori costieri Aree confermate ai laghi Fiumi e torrenti, acque pubbliche	

### Art. 53 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Versanti"

1. Nei territori interessati dalla presenza di versanti, come definiti all'art. 50, punto 1), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell'assetto morfologico generale del versante;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 77 di 160

a2) ogni trasformazione di aree boschive ad altri usi, con esclusione degli interventi colturali eseguiti secondo criteri di silvicoltura naturalistica atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) realizzazione di nuclei insediativi che compromettano le caratteristiche morfologiche e la qualità paesaggistica dei luoghi;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

3. Tutti i piani, progetti e interventi ammissibili purché non indicati al comma 2, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per la divisione dei fondi:

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
- in ogni caso con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c2) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

#### **Art. 54 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Lame e Gravine"**

1. Nei territori interessati dalla presenza di lame e gravine, come definite all'art. 50, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 78 di 160

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) trasformazioni del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente che:

- compromettono i caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;
- interrompono la continuità delle lame e delle gravine o ne compromettono la loro visibilità, fruibilità e accessibilità;

a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terra, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a5) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) salvaguardia e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 79 di 160



*b2) adeguamento di tracciati viari e ferroviari esistenti che non comportino alterazioni dell'idrologia e non compromettano i caratteri morfologici, ecosistemici e paesaggistici;*

*b3) ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti e privi di valore identitario, destinati ad attività connesse con l'agricoltura senza alcun aumento di volumetria.*

*4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:*

*c1) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente e correttamente inserite nel paesaggio;*

*c2) strettamente legati alla tutela della lama o gravina e delle componenti ecologiche e storico-culturali che la caratterizzano, alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico senza opere di artificializzazione, al disinquinamento ed alla disinfestazione del corso d'acqua e al recupero/ripristino dei valori ecologici e paesistico/ambientali;*

*c3) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.*

Le aree disponibili risultanti sovrapposte alle aree delle componenti idro-geomorfologica "Versanti" e "Lame e Gravine" sono pertanto state escluse dalle aree utili alla realizzazione dell'impianto.

Le aree individuate per la posa degli elettrodotti di collegamento tra i cluster di impianto consistono in aree abitualmente utilizzate per gli scopi agricoli, come desumibile dalle ortofoto storiche disponibili in rete e, ove possibile, strade sterrate esistenti. In quanto tali, le suddette aree risultano già soggette ad alterazioni determinate dalle normali pratiche agricole e dal transito dei mezzi.

Gli elettrodotti saranno realizzati con soluzione interrata a circa 1,20 m dal p.c., senza alterare gli equilibri idrogeologici, in considerazione della profondità del piano di posa e delle contenute dimensioni delle terne di cavi mentre l'assetto morfologico del versante sarà ripristinato a valle delle operazioni di posa.

L'elettrodotto di vettoriamento alla SSEU, in media tensione, in corrispondenza delle interferenze in esame, sarà invece realizzato su strada esistente senza alterare la morfologia esistente e gli equilibri idrogeologici.

Le opere non risultano infine interferenti con muretti a secco.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 80 di 160



### 6.3 Struttura ecosistemico - ambientale

**La sovrapposizione cartografica del parco agrivoltaico in progetto con la Struttura Ecosistemico-Ambientale da preservare, individuata dalle Componenti botanico-vegetazionali e dalle Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici, evidenzia alcune intersezioni.**

**L'analisi di interferenza del tracciato dell'elettrodotto MT e AT nonché della SSEU con la Struttura ecosistemica e ambientale del territorio non evidenzia intersezioni.**



A seguire viene mostrato lo stralcio cartografico del PPTR vigente relativo al sito di interesse.







**Figura 6-2: Interferenza progetto - struttura ecosistemica e ambientale PPTR, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT**

#### 6.2.1 Componenti Botanico Vegetazionali

##### Beni paesaggistici





- Boschi 
- Zone umide Ramsar 

##### Ulteriori contesti paesaggistici






- Aree di rispetto dei boschi 
- Aree umide 
- Prati e pascoli naturali 
- Formazioni arbustive in evoluzione naturale 

#### 6.2.2 Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici

##### Beni Paesaggistici

- Parchi e riserve 
- Aree e riserve naturali marine 
- Parchi nazionali e riserve naturali statali 
- Parchi e riserve naturali regionali 

##### Ulteriori contesti paesaggistici

- Siti di rilevanza naturalistica 
- ZPS 
- SIC 
- SIC MARE 
- Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali 

In particolare, limitate porzioni di aree disponibili sono interessate dalla perimetrazione di Aree di Rispetto dei Boschi e dei Parchi e Riserve Regionali.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 81 di 160

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli su citati inerente piani, progetti e interventi non ammissibili.

### **Art. 63 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi**

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all'art. 59, punto 4) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

a2) nuova edificazione;

a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a8) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica.

a9) è consentita la messa in sicurezza dei fronti di cava se effettuata con tecniche di ingegneria naturalistica

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 82 di 160

*ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:*

*b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:*

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;*
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;*
- assicurino l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono la tutela dell'area boscata;*
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;*
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;*

*b2) realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;*

*b3) costruzione di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;*

*b4) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;*

*b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;*

*4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:*

*c1) di rimboschimento a scopo produttivo se effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;*

*c2) atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti;*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 83 di 160



c3) di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività alla presenza del bosco (educazione, tempo libero e fruizione, manutenzione e controllo);

c4) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c5) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" e spazi di sosta, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c6) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

## **Art. 72 Misure di salvaguardia e utilizzazione per l'Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve regionali**

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali come definita all'art. 68, punto 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 2).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, quelli che comportano:

a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

Come prescritto dalle norme, le suddette interferenze sono state risolte escludendo le aree perimetrate dalle aree utili alla realizzazione degli impianti.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 84 di 160




Si specifica inoltre che le perimetrazioni di “Prati e Pascoli Naturali” e “Formazioni Arbustive in Evoluzione Naturale” sono esterne al layout di impianto.

## 6.4 Struttura antropica e storico culturale

La struttura antropica e storico culturale è articolata nelle Componenti Culturali e Insediative e Componenti dei Valori Percettivi.



Figura 6-3: Interferenza progetto - struttura antropica e storico culturale PPTR, in giallo la perimetrazione del sito e il tracciato della connessione, in rosso il tracciato AT




**L'analisi di interferenza dell'area di progetto e del cavidotto con la struttura antropica e storico culturale del territorio evidenzia intersezioni.**

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 85 di 160

L'area di progetto interferisce con ulteriori contesti paesaggistici "Coni visuali - Area ad alta e media visibilità"

Il tracciato della connessione evidenzia alcune interferenze con la struttura antropica e storico culturale, nel dettaglio:

- Ulteriori contesti paesaggistici
  - "Coni visuali – Area a media visibilità"
  - "Strade a valenza paesaggistica"
- Ulteriori contesti paesaggistici:
  - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative
    - Siti storico culturali "POSTA DI VASSALLO"
    - Rete Tratturi
- Le norme tecniche e le cartografie del PPTR, aggiornate a seguito dell'Adeguamento del PUG di Ascoli Satriano al PPTR, non presentano specifiche misure per le aree ricadenti in perimetrazioni "Coni visuali - Area ad alta e media visibilità". Le norme utili a regolamentare le attività all'interno di questa tipologia di coni visuali sono analizzate all'interno degli elaborati del Piano Urbanistico Generale di Ascoli Satriano, al quale si rimanda nei capitoli successivi.
- Le cartografie del PPTR presentate di seguito, analizzano la tipologia di coni visuali categorizzati secondo le distanze da uno specifico fulcro visivo (4, 6, 10 km). Nel dettaglio, viene approfondito il cono visuale relativo al Castello di Ascoli Satriano;








StudioTECNICO | Ing. Marco Balzano  
Via Cancellotto, 3 | 70125 BARI | Italy  
[www.ingbalzano.com](http://www.ingbalzano.com)



STUDIOTECNICO  
ingMarcoBALZANO  
PROGETTAZIONE

Progettista: Ing. Marco Gennaro Balzano  
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341



Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 87 di 160



L'area di progetto non interferisce con la specifica tipologia di coni visuali analizzata da PPTR.

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli su citati inerente piani, progetti e interventi non ammissibili.

#### **Art. 74 Individuazione delle componenti culturali e insediative**

1. *Le componenti culturali e insediative individuate dal PPTR comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.*

2. *I beni paesaggistici sono costituiti da:*

1) *Immobili e aree di notevole interesse pubblico; 2) zone gravate da usi civici; 3) zone di interesse archeologico.*

3. *Gli ulteriori contesti sono costituiti da:*

1) *Città consolidata; 2) Testimonianze della stratificazione insediativa; 3) Area di rispetto delle componenti culturali e insediative; 4) Paesaggi rurali*

#### **Art. 76 Definizioni degli ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative**

1) *Città consolidata (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)*

*Consistono in quella parte dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1.*

2) *Testimonianze della stratificazione insediativa (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)*

*Così come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1 consistono in:*

a) *siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale: segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche*

b) *aree appartenenti alla rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori in quanto monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca. Tali tratturi sono classificati in "reintegrati" o "non reintegrati" come indicato nella Carta redatta a cura del Commissariato per la reintegra dei Tratturi di Foggia del 1959. Nelle more dell'approvazione del Quadro di assetto regionale, di cui alla LR n. 4 del 5.2.2013, i piani ed i progetti che interessano le parti di tratturo sottoposte a vincolo ai sensi della Parte II e III del Codice dovranno acquisire le autorizzazioni previste dagli artt. 21 e 146 dello stesso Codice. A norma dell'art. 7 co 4 della LR n. 4 del 5.2.2013, il Quadro di assetto regionale aggiorna le ricognizioni del Piano Paesaggistico Regionale per quanto di competenza;*

c) *aree a rischio archeologico in quanto interessate dalla presenza di frammenti e da rinvenimenti isolati o rinvenienti da indagini su foto aeree e da riprese all'infrarosso.*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 88 di 160



### 3) Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei siti di cui al precedente punto 2), lettere a) e b), e delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati. In particolare:

- per le testimonianze della stratificazione insediativa di cui al precedente punto 2, lettera a) e per le zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3, prive di prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del Codice, essa assume la profondità di 100 m se non diversamente cartografata nella tavola 6.3.1.
- per le aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art.75 punto 3) essa assume la profondità di 100 metri per i tratturi reintegrati e la profondità di 30 metri per i tratturi non reintegrati.

### 4) Paesaggi rurali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri.

Essi ricomprendono:

a) i parchi multifunzionali di valorizzazione, identificati in quelle parti di territorio regionale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra le componenti antropiche, agricole, insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità delle forme costruttive dell'abitare, se non diversamente cartografati, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1:

a. il parco multifunzionale della valle dei trulli

b. il parco multifunzionale degli ulivi monumentali

c. il parco multifunzionale dei Paduli

d. il parco multifunzionale delle serre salentine

e. il parco multifunzionale delle torri e dei casali del Nord barese

f. il parco multifunzionale della valle del Cervaro.

b) paesaggi perimetrati ai sensi dell'art. 78, co. 3, lettera a) che contengono al loro interno beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali.

## Art. 77 Indirizzi per le componenti culturali e insediative

1. Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 89 di 160

- a. *assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;*
- b. *mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;*
- c. *salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;*
- d. *garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;*
- e. *promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso;*
- f. *evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali di interesse paesaggistico;*
- g. *reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.*

## **Art. 78 Direttive per le componenti culturali e insediative**

1. *Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore, anche mediante accordi con la Regione, con gli organi centrali o periferici del Ministero per i beni e le attività culturali in base alle rispettive competenze e gli altri soggetti pubblici e privati interessati:*

a) *tenuto conto del carattere di inquadramento generale della Carta dei Beni Culturali della Regione – CBC (tav. 3.2.5) ne approfondiscono il livello di conoscenze:*

- *analizzando nello specifico i valori espressi dalle aree e dagli immobili ivi censiti;*
- *ove necessario, con esclusivo riferimento agli ulteriori contesti, verificando e precisando la localizzazione e perimetrazione e arricchendo la descrizione dei beni indicati con delimitazione poligonale di individuazione certa;*
- *curando l'esatta localizzazione e perimetrazione dei beni indicati in modo puntiforme di individuazione certa e poligonale di individuazione incerta;*

b) *individuano zone nelle quali la valorizzazione delle componenti antropiche e storico-culturali, in particolare di quelle di interesse o comunque di valore archeologico, richieda la istituzione di Parchi archeologici e culturali da destinare alla fruizione collettiva ed alla promozione della identità delle comunità locali e dei luoghi;*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 90 di 160

- c) individuano le componenti antropiche e storico-culturali per le quali possa valutarsi la sussistenza del notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice o dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice, proponendo l'avvio dei relativi procedimenti alle Autorità competenti;
- d) assicurano la salvaguardia delle caratteristiche e dei valori identitari delle componenti antropiche e storico-culturali, in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 e con le linee guida per il restauro e il riuso recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4), per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.6);
- e) Incentivano la fruizione sociale sia dei Contesti topografici stratificati, in quanto sistemi territoriali comprendenti insiemi di siti di cui si definiscono le relazioni coevolutive, sia delle aree di grande pregio e densità di beni culturali e ambientali a carattere tematico (sistemi di ville, di masserie, di uliveti monumentali ecc.) di cui al progetto territoriale n. 5 "Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali";
- f) tutelano e valorizzano gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro rilevanza per l'identità del paesaggio, della storia e della cultura regionali, nonché della funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica, come individuati a norma degli artt. 4 e 5 della L.R.14/2007;
- g) tutelano e valorizzano i beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali;
- h) ridefiniscono l'ampiezza dell'area di rispetto delle testimonianze della stratificazione insediativa, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali immobili e aree sono inseriti, in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e/o architettonico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali, sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva;
- i) assicurano che nell'area di rispetto delle componenti culturali e insediative di cui all'art. 76, punto 3) sia evitata ogni alterazione della integrità visuale nonché ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto, individuando i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti;
- l) allo scopo della salvaguardia delle zone di proprietà collettiva di uso civico, ed al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali, approfondiscono il livello di conoscenze curandone altresì l'esatta perimetrazione e incentivano la fruizione collettiva valorizzando le specificità naturalistiche e storico-tradizionali in conformità con le disposizioni di cui alla L.R.28 gennaio 1998, n. 7, coordinandosi con l'ufficio regionale competente.

2. Ai fini della promozione, tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso, i Comuni, nei piani urbanistici, anche in coerenza con il Documento Regionale

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 91 di 160

di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio":

a) approfondiscono le conoscenze del sistema insediativo nella sua evoluzione e stratificazione storica al fine di precisarne il perimetro, individuarne le qualità da conservare e gli specifici problemi da affrontare per la tutela, riqualificazione e valorizzazione della città consolidata;

b) stabiliscono disposizioni di salvaguardia e riqualificazione, in particolare vietando la modificazione dei caratteri che ne connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti che costituiscono testimonianza storica o culturale; garantendo la conservazione e valorizzazione di segni e tracce che testimoniano la stratificazione storica dell'insediamento; valorizzando i caratteri morfologici della città consolidata, della relativa percettibilità e accessibilità monumentale, con particolare riguardo ai margini urbani e ai bersagli visivi (fondali, skylines, belvedere ecc.), anche individuando aree buffer di salvaguardia; evitando cambiamenti delle destinazioni d'uso incoerenti con i caratteri identitari, morfologici e sociali e favorendo in particolare le destinazioni d'uso residenziali, artigianali, di commercio di vicinato e di ricettività turistica diffusa, anche al fine di assicurarne la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione; non ammettendo, di norma, l'aumento delle volumetrie preesistenti nelle parti di città caratterizzate da elevata densità insediativa e non consentendo l'edificabilità, oltre che nelle aree di pertinenza dei complessi insediativi antichi, nelle aree e negli spazi rimasti liberi, qualora questi siano ritenuti idonei agli usi urbani o collettivi e concorrenti a migliorare la qualità del paesaggio urbano.; promuovendo l'eliminazione di opere, attività e funzioni in contrasto con i caratteri storici, architettonici e ambientali dei luoghi, o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti, cercando nel contempo di promuovere interventi atti a migliorarne la qualità insediativa e la sicurezza di chi vi abita e lavora.

3. Al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali nonché di reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive, gli Enti locali, nei piani urbanistici, anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio":

a) riconoscono e perimetrano i paesaggi rurali di cui all'art. 76, co.4 lett. b) meritevoli di tutela e valorizzazione, con particolare riguardo ai paesaggi rurali tradizionali che presentano ancora la persistenza dei caratteri originari;

b) sottopongono i paesaggi rurali a specifiche discipline finalizzate alla salvaguardia e alla riproduzione dei caratteri identitari, alla conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, alla indicazione delle opere non ammesse perché contrastanti con i caratteri originari e le qualità paesaggistiche e produttive dell'ambiente rurale, ponendo particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali (dimensioni, materiali, elementi tipologici);

c) favoriscono l'uso di tecniche e metodi della bioarchitettura (uso di materiali e tecniche locali, potenziamento dell'efficienza energetica, recupero delle tecniche tradizionali di raccolta dell'acqua piovana)

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 92 di 160



*in coerenza soprattutto con le Linee guida per il restauro e il recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4), e per recupero, manutenzione e riuso dell'edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.6).*

*4. Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione dei paesaggi rurali di cui all'art. 76, nonché dei territori rurali ricompresi in aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'art. 74, comma 2, punto 1), gli Enti locali disciplinano gli interventi edilizi ed il consumo di suolo anche attraverso l'individuazione di lotti minimi di intervento e limiti volumetrici differenziati a seconda delle tessiture e delle morfo - tipologie agrarie storiche prevalenti, in conformità con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37.*

*5. Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi, previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio.*

*6. Gli Enti locali, nei piani dei Tratturi di cui innanzi possono ridefinire l'area di rispetto di cui all'art. 76, punto 3 sulla base di specifici e documentati approfondimenti.*

*7. Le cavità individuate nel "elenco delle cavità artificiali" del "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali", di cui all'art. 4 della L.R.4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle misure di salvaguardia e utilizzazione previste dalle presenti norme per le "Testimonianze della stratificazione insediativa", e per la relativa "Area di rispetto delle componenti culturali e insediative" se pertinente.*

## **Art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative**

*1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 76, punto 3, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).*

*2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:*

*a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;*

*a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 93 di 160

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;

- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

- non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi;

- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 94 di 160

- *promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio;*
- *incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;*
- *non compromettano i con visivi da e verso il territorio circostante.*

*b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;*

*b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;*

*b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;*

*b6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;*

*b7) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.*

*4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:*

*c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;*

*c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.*

#### **Art. 84 Individuazione delle componenti dei valori percettivi e controllo paesaggistico**

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 95 di 160

1. Le componenti dei valori percettivi individuate dal PPTR comprendono ulteriori contesti costituiti da:

1) Strade a valenza paesaggistica; 2) Strade panoramiche; 3) Punti panoramici; 4) Coni visuali.

## **Art. 85 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti dei valori percettivi**

1) Strade a valenza paesaggistica (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2.

2) Strade panoramiche (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili che per la loro particolare posizione orografica presentano condizioni visuali che consentono di percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2.

3) Luoghi panoramici (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in siti posti in posizioni orografiche strategiche, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropici, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2.

4) Coni visuali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia inerenti la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia, di cui alla seconda parte dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, sono considerate le tre fasce "A", "B" e "C" di intervisibilità così come individuate nella cartografia allegata all'elaborato 4.4.1.

## **Art. 86 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi**

Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:

a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e coni visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;

b. salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e natabile) dei paesaggi;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 96 di 160



c. riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città.

## Art. 87 Direttive per le componenti dei valori percettivi

1. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, procedono ad una ricognizione delle componenti dei valori percettivi intesa non come individuazione di elementi puntuali, ma come definizione di un sistema articolato in grado di mettere in valore le relazioni visuali.

2. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, effettuano l'individuazione delle strade di interesse paesaggistico-ambientale, delle strade e dei luoghi panoramici, dei con visuali definendo gli strumenti per la loro tutela e fruizione ed eventualmente mettendo a punto le modalità per inserire gli stessi in un sistema di mobilità dolce.

3. Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i con visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono.

## Art. 88 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi

1. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, comma 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei con visuali;

a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi che:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 97 di 160

c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;

c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;

c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici culturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;

c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;

c5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione;

c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;

c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela.

4. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, commi 1), 2) e 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5).

5. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:

a1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;

a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

a3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.

Alla luce di quanto esposto, l'iniziativa in progetto risulta compatibile con la normativa specifica del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

L'elettrodotto in media tensione di vettoriamento alla SSEU e l'elettrodotto in alta tensione, in corrispondenza delle interferenze saranno posati con soluzione interrata su strada esistente.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 98 di 160

## 7. Piano Faunistico Venatorio Regionale

La Legge n. 157 del 11/02/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", artt. 10 e 14, dispone l'obbligo per le Regioni di dotarsi di un Piano Faunistico Venatorio Regionale, nonché del relativo Regolamento di attuazione, quali strumenti indispensabili per la pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale ai fini faunistici e venatori. Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2054 del 06/12/2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 155 supplemento del 13/12/2021, è stato definitivamente approvato il "Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023".

In ottemperanza all'art. 14, comma 7 della Legge n. 157 del 11/02/1992 e della Legge regionale n. 59 del 20/12/2017, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1541 del 30/09/2021 è stato adottato il Regolamento Regionale n. 10 del 07/10/2021 "Attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023", pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 04/08/2021.

Il Regolamento attuativo del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 ha stessa validità temporale.




Figura 7-1: Piano Faunistico Venatorio Regionale

L'analisi cartografica non mostra interferenze con gli elementi del Piano Faunistico Regionale. Le aree protette regionali individuate dalla cartografia coincidono con l'area protetta "Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto" e sono, quindi, non interferenti con l'area di progetto.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 99 di 160

## 8. Il piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Foggia (PTCP)

Il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Foggia è l'atto di programmazione generale riferito alla totalità del territorio provinciale, che definisce gli indirizzi strategici e l'assetto fisico e funzionale del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali.

Il Piano, in coerenza con il "DRAG/PUG", approvato con delibera di G.R. 3 agosto 2007, n. 1328 (d'ora in avanti anche DRAG/PUG) e del "Documento regionale di assetto generale, relativo ai piani territoriali di coordinamento provinciali", presentato in Conferenza dei Servizi il 23 maggio 2008, (d'ora in avanti DRAG/PTCP):

- stabilisce le invarianti storico-culturali e paesaggistico-ambientali, specificando e integrando le previsioni della pianificazione paesaggistica regionale, attraverso l'indicazione delle parti del territorio e dei beni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale, naturalistico e storico-culturale da sottoporre a specifica normativa d'uso per la loro tutela e valorizzazione;
- individua le diverse destinazioni del territorio provinciale in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti e alle analoghe tendenze di trasformazione, indicando i criteri, gli indirizzi e le politiche per favorire l'uso integrato delle risorse;
- individua le invarianti infrastrutturali, attraverso la localizzazione di massima delle infrastrutture per i servizi di interesse provinciale, dei principali impianti che assicurano l'efficienza e la qualità ecologica e funzionale del territorio provinciale e dei "nodi specializzati";
- individua le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque, indicando le aree che, sulla base delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio, richiedono ulteriori studi ed indagini nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali
- disciplina il sistema delle qualità del territorio provinciale.

Inoltre, lo stesso:

- definisce le strategie e gli indirizzi degli ambiti paesaggistici, da sviluppare negli strumenti urbanistici comunali;
- contiene indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale, in particolare definendo i criteri per la individuazione dei "contesti territoriali" di cui al DRAG/PUG, da parte dei Comuni nella elaborazione dei propri strumenti urbanistici comunali;
- definendo criteri per l'identificazione degli scenari di sviluppo urbano e territoriale in coerenza con il rango e il ruolo dei centri abitati nel sistema insediativo provinciale e per l'individuazione, negli strumenti urbanistici comunali, dei contesti urbani ove svolgere

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 100 di 160



politiche di intervento urbanistico volte alla conservazione dei tessuti urbani di valenza storica, al consolidamento, miglioramento e riqualificazione della città esistente e alla realizzazione di insediamenti di nuovo impianto;

- individuando i contesti rurali di interesse sovracomunale e la relativa disciplina di tutela, di gestione sostenibile e sull'edificabilità.

La cartografia del PTCP, di seguito mostrata, si compone di:

- Tavola A1 - Tutela della Integrità Fisica;
- Tavola A2 - Vulnerabilità degli Acquiferi;
- Tavola B1 - Elementi della Matrice Naturale;
- Tavola B2 - Tutela della Identità Culturale;
- Tavola C - Assetto Territoriale;
- Tavola S1 - Il Sistema della Qualità;
- Tavola S2 - Sistema Insediativo e Mobilità.






Figura 8-1: Interferenza progetto - Tavola A1 - Tutela della Integrità Fisica, il POI rosso indica la posizione del sito




SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 101 di 160

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola A1 non evidenzia alcuna incompatibilità.



**Figura 8-2: Interferenza progetto - Tavola A2 – Vulnerabilità degli Acquiferi, il POI rosso indica la posizione del sito**



La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola A2 evidenzia come l'intera l'area di intervento ricada in una zona con vulnerabilità degli acquiferi elevata e pertanto si farà riferimento agli artt. 20 e 21 Parte II delle Norme del PTCP Foggia.

### **Art. II.20 - Livello elevato (E) di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi**

1. Per le aree ricadenti nella classe di vulnerabilità di livello elevato (E) gli strumenti di pianificazione si orientano, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli per le classi di vulnerabilità normale (N) e significativa (S), alla regolamentazione rigida, ove non sia possibile il divieto, dell'emungimento da falde profonde che attualmente sono tutte di difficile e lenta ricarica.

2. Nei territori rurali a elevata vulnerabilità intrinseca non sono ammessi:

- nuovi impianti per zootecnia di carattere industriale;
- nuovi impianti di itticultura intensiva;
- nuove manifatture a forte capacità di inquinamento;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 102 di 160

- d) nuove centrali termoelettriche;
- e) nuovi depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idrovesicolabili;
- f) la realizzazione e l'ampliamento di discariche, se non per i materiali di risulta dell'attività edilizia completamente inertizzati.

## **Art. II.21 - Disposizioni comuni alle aree ad elevata e significativa vulnerabilità intrinseca degli acquiferi**

1. Nelle aree ad elevata e significativa vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee, gli strumenti urbanistici comunali valutano i rischi derivanti dalla attività antropica nelle aree urbanizzate e nei contesti di nuovo insediamento ed indicano le eventuali mitigazioni necessarie a escludere o ridurre gli impatti critici.

2. In tali aree, gli strumenti urbanistici comunali definiscono le trasformazioni fisiche e funzionali degli insediamenti esistenti e di nuovo impianto tenendo conto delle esigenze di mitigazione degli effetti sugli acquiferi, privilegiando le localizzazioni, le quantità e le funzioni aventi il minore impatto. Assicurano, in ogni caso, la realizzazione di idonee opere di urbanizzazione e interventi di mitigazione con particolare riferimento alla idoneità e adeguatezza dell'intero sistema fognante.

3. Sulla base di tali valutazioni, gli strumenti urbanistici comunali, in occasione di ogni trasformazione di immobili dei quali facciano parte, o siano pertinenziali, superfici, coperte e scoperte, adibibili alla produzione o allo stoccaggio di beni finali, di intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, prescrivono l'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a) tutte le predette superfici sono adeguatamente impermeabilizzate, e munite di opere di raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici;
- b) le opere di raccolta dei liquidi di scolo sono dimensionate in funzione anche delle acque di prima pioggia, per esse intendendosi quelle indicativamente corrispondenti, per ogni evento meteorico, a una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;
- c) le acque di prima pioggia, sono convogliate nella rete fognante per le acque nere, con o senza pretrattamento secondo quanto concordato con il soggetto gestore della medesima rete fognante, oppure smaltite in corpi idrici superficiali previo adeguato trattamento;
- d) le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi idrici superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognatura o in impianti consortili appositamente previsti.

4. Sono comunque vietati:

- a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza;
- b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 103 di 160



In virtù di quanto riportato dall'articolo di cui sopra e viste le caratteristiche dell'impianto di produzione di energia elettrica tramite tecnologia solare fotovoltaica associata alla componente agronomica, le acque meteoriche e quelle utilizzate per il lavaggio dei moduli non saranno soggette a variazioni chimico-fisiche tali da richiedere la raccolta e il successivo convogliamento in fognatura.

Ne consegue la piena compatibilità dell'impianto fotovoltaico con gli elementi della Tavola A2 del PTCP della Provincia di Foggia.




Figura 8-3: Interferenza progetto - Tavola B1 - Elementi della Matrice Naturale, il POI rosso indica la posizione del sito





La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola B1 evidenzia come l'area di intervento sia classificata come Area Agricola e pertanto si farà riferimento agli articoli delle Norme del PTCP n.ro II.51, II.52 e II.53 inerenti le "Aree Agricole".

### **Art. II.51 - Disposizioni generali**

1. *Il paesaggio agrario della Provincia di Foggia costituisce un caposaldo dell'identità culturale della provincia.*
2. *Gli strumenti urbanistici comunali concorrono alla tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio agrario. A tal fine:*
  - *assicurano la corretta localizzazione, progettazione e realizzazione delle aree urbane di nuovo impianto e delle infrastrutture, sulla base dei criteri indicati ai commi seguenti;*
  - *subordinano gli interventi effettuabili dalle aziende agricole al rispetto delle specifiche limitazioni e condizioni dettate ai successivi articoli II.52 e II.53.*
3. *Nella valutazione comparata delle alternative di localizzazione e progettazione delle aree urbane di nuovo impianto e delle infrastrutture, sono rispettati i seguenti criteri:*
  - a) *preservare prioritariamente l'apertura, la continuità e la maestosità dei paesaggi, privilegiando localizzazioni in continuità con l'insediamento esistente;*
  - b) *privilegiare tipologie di sezioni stradali e alberature che disegnano, a beneficio del viaggiatore, una trama, una filigrana verde di percorsi (tratturi compresi) che connetta le masserie e i beni storici;*
  - c) *evitare localizzazioni panoramiche, assumendo la riduzione dell'impatto visivo assumendo come criterio preferenziale di scelta dei siti;*
  - d) *evitare localizzazioni che comportano eccessivi sbancamenti ed escavazioni;*
  - e) *considerare preventivamente anche l'impatto visivo di opere e infrastrutture di nuovo impianto che vanno a collocarsi nel territorio rurale.*

### **Art. II.52 - Tutela del paesaggio agrario di particolare interesse storico-culturale**

1. *Ai fini del presente piano si considera paesaggio agrario di interesse storico-culturale quello ove permangono i segni della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola, sia quello dei siti che costituiscono il contesto di riferimento visuale e formale dei centri storici (centri collinari e/o di versante, centri sul mare).*
2. *Gli strumenti urbanistici comunali individuano i siti del paesaggio agrario di particolare interesse storico culturale.*
3. *Il paesaggio agrario di particolare interesse storico culturale è sottoposto al regime di salvaguardia e di valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; di trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; di trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistico- ambientale. Deve inoltre essere evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 105 di 160

## Art. II.53 - Tutela dei beni ambientali diffusi nel paesaggio agrario

1. La presente norma si applica ai beni ambientali diffusi nel paesaggio agrario con notevole significato paesaggistico. In particolare, sono riconosciuti come beni da salvaguardare:

- le piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;
- le alberature stradali e poderali;
- le pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.

2. Gli strumenti urbanistici comunali individuano i beni diffusi nel paesaggio agrario.

3. Ai fini della tutela dei beni diffusi si considera l'area impegnata dal bene, oltre un'area annessa individuata contestualmente alla sua localizzazione.

4. Per le aree esterne ai territori costruiti, come definiti dal PUTT/P, le aree di cui al comma precedente sono sottoposte al regime di conservazione e di valorizzazione dell'assetto attuale; di recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori. In queste aree va evitata l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, impianti per la produzione di energia, va verificata tramite apposito studio di impatto sul sistema botanico-vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione.

5. Si applicano altresì le disposizioni di cui al precedente art. II.29.

Con riferimento agli articoli sopra riportati, è possibile asserire che il progetto in esame risulta rispettare le disposizioni relative al paesaggio agrario vista:

- l'implementazione di opere di mitigazione visive;
- il progetto agronomico in continuità con le attività culturali della zona;
- la relazione del paesaggio agrario.

L'elettrodotto, data la profondità del piano di posa e lo spessore dei cavi, non produrrà impatti significativi sulle aree attraversate.





Figura 8-4: Interferenza progetto - Tavola B2 - Tutela della Identità Culturale, il POI rosso indica la posizione del sito



La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola B2 evidenzia una sovrapposizione, nel tratto terminale, dell'elettrodotto con "Insediamenti abitativi derivanti dalle bonifiche e dalle riforme agrarie – San Carlo d'Ascoli" e con "Tratturello Foggia-Ascoli-Lavello"

## Art. II.65 – Edifici e insediamenti rurali

1. Gli strumenti urbanistici comunali individuano gli edifici e gli insediamenti rurali realizzati sino al 1955, ivi compresi i manufatti e le opere realizzati con la Bonifica e con la Riforma agraria, che rappresentano testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali e delle rispettive economie agricole tradizionali e dell'evoluzione del paesaggio.
2. Rientrano nelle tipologie di cui al comma precedente:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 107 di 160



- gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attività agricole;
  - le testimonianze materiali che concorrono alla definizione delle unità storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari;
  - le recinzioni storiche degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilità rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti e ciglionamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e i segni della religiosità locale.
3. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le trasformazioni fisiche e le utilizzazioni compatibili, gli interventi e le tecniche di recupero utilizzabili ai sensi della legge n. 378 del 2003 ("Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale"), del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 6 ottobre 2005 ("Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi"), nonché del d. lgs n. 42 del 2004.
4. Gli insediamenti derivanti da interventi di Bonifica o dall'esecuzione dei programmi di Riforma Agraria – individuati della tavola B2 del presente piano – sono tutelati, attraverso la conservazione della struttura insediativa, globalmente considerata, nonché dei singoli manufatti, ove non gravemente compromessi.
5. Gli strumenti urbanistici comunali – all'esito di un apposito approfondimento da condurre nel relativo quadro conoscitivo – provvedono a integrare e possono rettificare gli elenchi dei beni architettonici extraurbani; possono altresì contenere ulteriori e più analitiche misure di tutela in relazione a singole tipologie di beni architettonici extraurbani.

## **Art. II.66 - Tratturi e altri elementi della viabilità storica**

1. Nella tavola B2 sono rappresentati i tratturi e altri elementi della viabilità storica di rilevante interesse storico e testimoniale.
2. I piani comunali dei tratturi, sulla base della l.r. n. 29 del 2003 e ad integrazione della DGR 559 del 15 maggio 2006, rispettano i seguenti criteri:
- il quadro conoscitivo deve considerare l'interezza del segmento di tratturo interessato, compreso all'interno dell'ambito paesaggistico in questione e comunque dei comuni confinanti;
  - deve essere effettuata la ricognizione dei beni culturali che insistono lungo i tratturi o nelle loro vicinanze, con particolare riferimento agli edifici e alle strutture facenti parte del sistema del demanio armentizio e della transumanza.
3. L'area di sedime dei tratturi facenti parte del sistema delle qualità è disciplinata dagli strumenti urbanistici comunali nel rispetto dei seguenti criteri:
- conservazione della memoria dei tracciati, in particolare all'interno del territorio urbano;
  - conservazione nell'assetto storico dei tratti che insistono nel territorio rurale, attraverso la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, evitando di apportare consistenti alterazioni dei siti;
  - destinazione prioritaria a verde pubblico, viabilità lenta pedonale e ciclabile dei tratti che insistono nel territorio urbano, ove riconoscibili.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 108 di 160



L'elettrodotta sarà realizzata con soluzione interrata a circa 1,20 m dal p.c. e ove possibile su strada esistente, al fine di non alterare gli equilibri e le strutture caratteristiche degli insediamenti, in considerazione della profondità del piano di posa e delle contenute dimensioni delle terne di cavi; infine, l'assetto morfologico e della sede stradale sarà ripristinato a valle delle operazioni di posa. Si evidenzia come la presenza di interferenze sia strettamente legata alla posizione della Stazione Elettrica Terna e della relativa SSEU.





Figura 8-5: Interferenza progetto - Tavola C - Assetto Territoriale, il POI rosso indica la posizione del sito



La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola C evidenzia come la sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola C colloca il sito in Contesti Rurali Produttivi.

Il Ptcp norma tali contesti con l'art. III.18 delle Norme del PTCP Foggia.

### **Art. III.18 Interventi ed usi ammissibili nei contesti rurali**

*Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le seguenti opere e l'insediamento delle seguenti attività, nel rispetto di tutte le altre disposizioni del presente piano:*

- a) interventi sul patrimonio edilizio esistente non più connesso con l'attività agricola;*
- b) interventi sul patrimonio edilizio esistente e le nuove costruzioni necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse o integrative del reddito dell'azienda agricola;*
- c) opere di urbanizzazione;*
- d) impianti di distribuzione di carburanti e stazioni di servizio;*
- e) impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;*
- f) attività di estrazione e di eventuale trattamento di inerti estratti, purché disciplinate da autorizzazioni transitorie e da obblighi convenzionali per il ripristino ambientale all'esaurimento delle attività;*
- g) campi attrezzati per la sosta nomadi;*
- h) impianti per servizi generali o di pubblica utilità;*
- i) allevamenti zootecnici industriali attività di allevamento e custodia di animali non ad uso alimentare;*
- j) attività vivaistiche e relativi eventuali spazi commerciali;*
- k) attività culturali, sportive e ricreative, di promozione di prodotti e manufatti di artigianato locale e finalizzate al riuso e al recupero degli immobili esistenti compatibile con il contesto locale e paesaggistico e che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di nuovi edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate/impermeabilizzate;*
- l) attività ricreative, ricettive, sportive e per il tempo libero di piccola dimensione di uso familiare e connesse ad attività agrituristiche purché finalizzate alla integrazione del reddito dell'azienda agricola e non comportino la realizzazione di nuovi edifici o superfici coperte, quali piscine, campi da bocce e simili;*
- m) impianti aziendali o interaziendali per la produzione di energia eolica, solare e a biomasse purché ad integrazione del reddito agricolo;*
- n) attività agroindustriali e produttive preesistenti.*

Con riferimento all'articolo sopra riportato, il PTCP rimanda agli strumenti urbanistici comunali la disciplina delle opere elencate. L'iniziativa "Agri-voltaica" associa all'impianto di produzione di energia da fonte solare la produzione agricola. Maggiori dettagli sono presenti nel "Piano Agro-Solare e Ricadute Occupazionali" e nella "Relazione Descrittiva".

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 110 di 160














Figura 8-6: Interferenza progetto - Tavola S1 - Il Sistema della Qualità, il POI rosso indica la posizione del sito



#### Elementi della rete ecologica

-  Aree protette
-  Aree protette marine




#### Aree ad elevata naturalità

-  Boschi ed arbusteti
-  Praterie xerofile
-  Apparatì dunari e spiagge
-  Specchi d'acqua
-  Saline
-  Tratti di fronte mare libero dall'edificazione
-  Aree di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici
-  Corsi d'acqua

#### Elementi della rete dei beni culturali

-  Centri storici, nuclei storici non urbani, insediamenti storici non urbani di fondazione
-  Beni culturali isolati



#### Infrastrutture per la fruizione collettiva

-  Tratturi principali
-  Via sacra langobardorum
-  Itinerari ciclopedonali principali

#### Mosaico dei paesaggi

-  Ambiti

#### Altri elementi

-  Aree urbanizzate
-  Aree agricole

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola S1 evidenzia come l'intera l'area di intervento ricada in "Aree agricole". Pertanto, si farà riferimento agli articoli delle Norme del PTCP n.ro II.51, II.52 e II.53 inerenti le "Aree Agricole".

### Art. II.51 - Disposizioni generali

1. Il paesaggio agrario della Provincia di Foggia costituisce un caposaldo dell'identità culturale della provincia.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 111 di 160



2. *Gli strumenti urbanistici comunali concorrono alla tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio agrario. A tal fine:*

- *assicurano la corretta localizzazione, progettazione e realizzazione delle aree urbane di nuovo impianto e delle infrastrutture, sulla base dei criteri indicati ai commi seguenti;*
- *subordinano gli interventi effettuabili dalle aziende agricole al rispetto delle specifiche limitazioni e condizioni dettate ai successivi articoli II.52 e II.53.*

3. *Nella valutazione comparata delle alternative di localizzazione e progettazione delle aree urbane di nuovo impianto e delle infrastrutture, sono rispettati i seguenti criteri:*

- a) *preservare prioritariamente l'apertura, la continuità e la maestosità dei paesaggi, privilegiando localizzazioni in continuità con l'insediamento esistente;*
- b) *privilegiare tipologie di sezioni stradali e alberature che disegnino, a beneficio del viaggiatore, una trama, una filigrana verde di percorsi (tratturi compresi) che connetta le masserie e i beni storici;*
- c) *evitare localizzazioni panoramiche, assumendo la riduzione dell'impatto visivo assumendo come criterio preferenziale di scelta dei siti;*
- d) *evitare localizzazioni che comportano eccessivi sbancamenti ed escavazioni;*
- e) *considerare preventivamente anche l'impatto visivo di opere e infrastrutture di nuovo impianto che vanno a collocarsi nel territorio rurale.*

## **Art. II.52 - Tutela del paesaggio agrario di particolare interesse storico-culturale**

1. *Ai fini del presente piano si considera paesaggio agrario di interesse storico-culturale quello ove permangono i segni della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola, sia quello dei siti che costituiscono il contesto di riferimento visuale e formale dei centri storici (centri collinari e/o di versante, centri sul mare).*

2. *Gli strumenti urbanistici comunali individuano i siti del paesaggio agrario di particolare interesse storico culturale.*

3. *Il paesaggio agrario di particolare interesse storico culturale è sottoposto al regime di salvaguardia e di valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; di trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; di trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistico- ambientale. Deve inoltre essere evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.*

## **Art. II.53 - Tutela dei beni ambientali diffusi nel paesaggio agrario**

1. *La presente norma si applica ai beni ambientali diffusi nel paesaggio agrario con notevole significato paesaggistico. In particolare, sono riconosciuti come beni da salvaguardare:*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 112 di 160



- *le piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;*
  - *le alberature stradali e poderali;*
  - *le pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.*
2. *Gli strumenti urbanistici comunali individuano i beni diffusi nel paesaggio agrario.*
  3. *Ai fini della tutela dei beni diffusi si considera l'area impegnata dal bene, oltre un'area annessa individuata contestualmente alla sua localizzazione.*
  4. *Per le aree esterne ai territori costruiti, come definiti dal PUTT/P, le aree di cui al comma precedente sono sottoposte al regime di conservazione e di valorizzazione dell'assetto attuale; di recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori. In queste aree va evitata l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, impianti per la produzione di energia, va verificata tramite apposito studio di impatto sul sistema botanico- vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione.*
  5. *Si applicano altresì le disposizioni di cui al precedente art. II.29.*

Con riferimento agli articoli sopra riportati, è possibile asserire che il progetto in esame risulta rispettare le disposizioni relative al paesaggio agrario vista:

- l'implementazione di opere di mitigazione visive;
- il progetto agronomico in continuità con le attività colturali della zona;
- la relazione del paesaggio agrario.

L'elettrodotto, data la profondità del piano di posa e l'esiguo spessore dei cavi, non produrrà impatti significativi sulle aree attraversate.




Figura 8-7: Interferenza progetto - Tavola S2 - Sistema Insediativo e Mobilità, il POI rosso indica la posizione del sito

#### Sistema insediativo provinciale

- |                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Foggia</b>         | Polarità regionale                                  |
| <b>Lucera</b>         | Polarità provinciale                                |
| <b>Bovino</b>         | Centro ordinatore                                   |
| <b>Vieste</b>         | Centro ordinatore e polarità turistica              |
| <b>Peschici</b>       | Polarità turistica di rango provinciale e regionale |
| <b>Cagnano Varano</b> | Altri centri con flussi turistici consistenti       |
| <b>Lesina</b>         | Altre città costiere                                |
- 
- Poli produttivi di livello sovracomunale da sviluppare
  - Poli produttivi di livello sovracomunale da completare e qualificare
  - Poli produttivi speciali
  - Nodi specializzati e attrezzature e spazi collettivi di rango sovracomunale

#### Armatura infrastrutturale per la mobilità

- |                  |                      |                      |
|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Esistente</b> | <b>Da realizzare</b> |                      |
|                  |                      | Rete ferroviaria     |
|                  |                      | Stazione ferroviaria |
- 
- |                      |                    |                      |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Rete stradale</b> |                    |                      |
| <b>Esistente</b>     | <b>Da adeguare</b> | <b>Da realizzare</b> |
|                      |                    |                      |
|                      |                    |                      |
|                      |                    |                      |
|                      |                    |                      |
|                      |                    | Categoria F          |

#### Nodi di interscambio

- Centri di interscambio strada-rotaia
- Stazione di interscambio ferrovia - fermata TPL gomma
- Centro di distribuzione urbano delle merci
- Fermata principale di TPL gomma
- Traghetto (traffico Ro-Ro)
- Stazione di interscambio ferrovia - metrò marittimo - fermata TPL gomma
- Stazione di interscambio ferrovia - metrò marittimo
- Fermata metrò mare
- Aeroporti
- Elisuperfici

Dalla tavola S2 si evince come il sito risulti facilmente raggiungibile vista la presenza della strada SP 97 di categoria F.

ing. Marco BALZANO

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

## 9. Pianificazione Comunale

### 9.1 PUG Comune di Ascoli Satriano

Il **Piano Urbanistico Generale**, altrimenti chiamato PUG organizza e disciplina le attività di pianificazione urbanistica comunale.

Il vigente **PUG** - Piano Urbanistico Generale di **Ascoli Satriano** (a seguito di Deliberazione di Consiglio Comunale – Approvazione definitiva del PUG, del 29/05/2008 n. 33 e di Deliberazione di Giunta Regionale - Piano Urbanistico Generale (P.U.G.). Legge regionale 27/07/2001, n. 20. Recepimento determinazioni di adeguamento assunte nella Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 11 comma 9 Legge regionale n. 20/2001. Attestazione di compatibilità del 25/06/2008 n. 1043) ha acquistato efficacia dal **18/07/2008**.

Il **PUG**, essendo state recepite tutte le indicazioni emerse in sede di Conferenza di Servizio indetta ai sensi dell'art. 11 - comma 9 - della L.R. n.20/2001, era stato, con la richiamata DGR, dichiarato compatibile con il PUTT/P – Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio all'epoca vigente. La successiva entrata in vigore del nuovo **PPTR – Piano Paesaggistico Territoriale Regionale**, definitivamente approvato Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 176 ha fatto scattare per tutti i Comuni pugliesi l'obbligo a dover adeguare ad esso gli strumenti urbanistici generali vigenti, giusto quanto a riguardo stabilito dall'art. 97 delle NTA del PPTR.

L'adeguamento del vigente **PUG – Piano Urbanistico Generale** al **PPTR – Piano Paesaggistico Territoriale Regionale** ha comportato la modifica e/o integrazione di alcune Norme Tecniche di Attuazione del PUG che originariamente erano state formulate in conformità al **PUTT/P – Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio**.


Le modifiche e/o integrazioni apportate rispettano il complessivo impianto originario delle NTA del PUG, mantenendo l'identica numerazione degli articoli con l'aggiunta, a quelli modificati, del codice ".../adeg" al numero originario.

L'iter di cui sopra, avviato con le **proposte di adeguamento del PUG vigente al PPTR** adottate con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 21.06.2018 e n. 3 del 26.01.2021, si è concluso durante la fase di progettazione definitiva dell'impianto, con la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 e 47 del 11.12.2021.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 115 di 160




La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola B.1b evidenzia come parte dell'area di intervento ricada in "Versanti con pendenza maggiore del 20%" e "Marane". Pertanto, per quanto riguarda i "Versanti con pendenza maggiore del 20%" si farà riferimento all'art. 53 delle NTA del PPTR inerente ai "Versanti", richiamato al paragrafo 3.2.1 delle NTA del PUG, mentre, per quanto riguarda le "Marane", si farà riferimento all'art. 37 delle NTA del PPTR inerente alle "Marane", richiamato al paragrafo 3.2.2 delle NTA del PUG.




**Figura 9-1: B – SISTEMA DELLE TUTELE – Struttura idro-geo-morfologica del PUG del comune di Ascoli Satriano, in blu le aree disponibili, in arancio il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT e in arancio la SSEU**

#### Componenti idrologiche


##### Beni Paesaggistici

 fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (fascia di 150 mt)

##### Ulteriori Contesti Paesaggistici

 Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.


 sorgenti e fascia di salvaguardia 25 mt

 aree soggette a vincolo idrogeologico

#### Componenti geomorfologiche


##### Ulteriori Contesti Paesaggistici

 versanti con pendenza maggiore del 20%

 geosito - calanco (fascia di tutela 100 mt)

##### Altre Componenti Paesaggistiche

 marane

 reticolo idrografico A. di B. (Autorità di Bacino)

 aree con edificato esistente e di previsione

 confine comunale

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli di riferimento inerente a quanto esposto.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 116 di 160



### 3.2.1 NTA del PUG del comune di Ascoli Satriano – Ulteriori Contesti paesaggistici

a) Versanti:

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 53 – NTA del PPTR;

#### Art. 53 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Versanti"

1. Nei territori interessati dalla presenza di versanti, come definiti all'art. 50, punto 1), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell'assetto morfologico generale del versante;

a2) ogni trasformazione di aree boschive ad altri usi, con esclusione degli interventi colturali eseguiti secondo criteri di silvicoltura naturalistica atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) realizzazione di nuclei insediativi che compromettano le caratteristiche morfologiche e la qualità paesaggistica dei luoghi;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

3. Tutti i piani, progetti e interventi ammissibili perché non indicati al comma 2, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per la divisione dei fondi:

• muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;

• siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 117 di 160

- in ogni caso con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;
4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c2) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

### 3.2.2 NTA del PUG del comune di Ascoli Satriano – Altre componenti paesaggistiche

a) Marane:

1. si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 2, quelli che comportano:

a) trasformazioni del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente che:

- compromettano i caratteri naturali, morfologici e storicoculturali del contesto paesaggistico;
- interrompano la continuità delle marane o ne compromettano la loro visibilità, fruibilità e accessibilità;

b) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi;

c) nuove attività estrattive e ampliamenti;

d) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terra, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

e) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

f) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati, per gli UCP – Lame e gravine (alle quali si assumono paragonabili le marane), nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

g) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 118 di 160

in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

2. sono ammissibili, piani, progetti e interventi finalizzati a:

a) salvaguardia e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

b) adeguamento di tracciati viari e ferroviari esistenti che non comportino alterazioni dell'idrologia e non compromettano i caratteri morfologici, ecosistemici e paesaggistici;

c) ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti e privi di valore identitario, destinati ad attività connesse con l'agricoltura senza alcun aumento di volumetria.

3. si auspicano piani, progetti e interventi:

a) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente e correttamente inserite nel paesaggio;

b) strettamente legati alla tutela delle marane e delle componenti ecologiche e storico-culturali in esse presenti, alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico

senza opere di artificializzazione, al disinquinamento ed alla disinfestazione del corso d'acqua e al recupero/ripristino dei valori ecologici e paesistico/ambientali;

c) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Alla luce di quanto esposto, le aree di progetto ricadenti all'interno delle aree "Versanti con pendenza maggiore del 20%" e "Marane" sono state escluse dal perimetro d'impianto.

Per quanto riguarda, invece, il tratto della linea elettrica di connessione interferente con le altre componenti il cavidotto interrato si dimostra compatibile con il PPTR vista la mancata variazione dello stato dei luoghi.

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola B.2b (Figura: Sistema Delle Tutele - Struttura Ecosistemica e Ambientale) evidenzia come parte dell'area di intervento ricada in "Area di rispetto dei boschi" e "Area di rispetto del Parco Regionale dell'Ofanto". Pertanto, per quanto riguarda la componente "Area di rispetto dei boschi" si farà riferimento all'art. 63 delle NTA del PPTR inerente "area di rispetto dei boschi", richiamato al paragrafo 3.1.2.c delle NTA del PUG, mentre, per quanto riguarda la componente "Area di rispetto del Parco Regionale

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 119 di 160





dell'Ofanto", si farà riferimento all'art. 72 delle NTA del PPTR inerente "area di rispetto dei Parchi e delle Riserve regionali", richiamato al paragrafo 3.2.2.b delle NTA del PUG.






**Figura 9-2: B – Sistema Delle Tutele – Struttura Ecosistemica e Ambientale del PUG del comune di Ascoli Satriano, in blu le aree disponibili, in arancio il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT e in arancio la SSEU**

#### Componenti botanico vegetazionali

##### Beni Paesaggistici



-  boschi
-  boschi percorsi da incendi

##### Ulteriori Contesti Paesaggistici



-  prati e pascoli naturali
-  formazioni arbustive in evoluzione naturale
-  area di rispetto dei boschi




#### Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

##### Beni Paesaggistici

- Parco Regionale dell'Ofanto
-  1 (zona centrale)
-  2 (fascia di protezione)

##### Ulteriori Contesti Paesaggistici

-  aree SIC - Natura 2000
-  area di rispetto del Parco Regionale dell'Ofanto

-  reticolo idrografico A. di B. (Autorità di Bacino)
-  aree con edificato esistente e di previsione
-  confine comunale

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli di riferimento inerente a quanto esposto.

### 3.1 – Componenti botanico-vegetazionali

#### 3.1.2 - Ulteriori Contesti paesaggistici

c) Area di rispetto dei boschi:

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 63 – NTA del PPTR;
- nel R.D.Lgs 30/12/1923, n. 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e del D.Lgs. 18/5/2001, n. 227 - Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57

che dispongono che:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 120 di 160



- per ogni singolo intervento che comporti movimento di terra o taglio di piante forestali, anche singole, o la trasformazione a coltura agraria di terreni saldi o a esercizio del pascolo, vengano richiesti alla Sezione Provinciale del Servizio Foreste Regionale il Nulla-Osta forestale o l'Autorizzazione di competenza;

- non sia consentita la trasformazione a coltura agraria delle aree con pendenze superiori al 30%, a meno di sistemazione della orografia con terrazzamenti, laddove possibile, e comunque con pendenze massime del 50%, o di terreni con soprassuolo boschivo o ricoperto da macchia mediterranea;

### **Art. 63 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi**

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all'art. 59, punto 4) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

a2) nuova edificazione;

a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 121 di 160

a8) *eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica.*

a9) *è consentita la messa in sicurezza dei fronti di cava se effettuata con tecniche di ingegneria naturalistica.*

3. *Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:*

b1) *trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:*

- *siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;*
- *comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;*
- *assicurino l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono la tutela dell'area boscata;*
- *garantiscono il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;*
- *incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;*

b2) *realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;*

b3) *costruzione di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;*

b4) *realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;*

b5) *realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 122 di 160

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di rimboschimento a scopo produttivo se effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;

c2) atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti;

c3) di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività alla presenza del bosco (educazione, tempo libero e fruizione, manutenzione e controllo);

c4) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c5) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" e spazi di sosta, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c6) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

### 3.2 – Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

#### 3.2.2 - Ulteriori Contesti paesaggistici

b) Area di rispetto del Parco Regionale dell'Ofanto:

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 72 – NTA del PPTR.

#### Art. 72 Misure di salvaguardia e utilizzazione per l'Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve regionali

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali come definita all'art. 68, punto 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 2).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, quelli che comportano:

a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 123 di 160



a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;


a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

Alla luce di quanto esposto, le aree di progetto ricadenti all'interno delle componenti "Area di rispetto dei boschi" e "Area di rispetto del Parco Regionale dell'Ofanto", come da perimetrazione del PPTR, sono state escluse dall'area d'impianto.

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola B.3.1b (Figura: Sistema Delle Tutele - Struttura Antropica e Storico-Culturale: - Componenti culturali ed insediative) evidenzia come parte dell'area disponibile ricada in "vincoli archeologici e architettonici, segnalazioni archeologiche e architettoniche (area di rispetto)". Pertanto, si farà riferimento all'art. 82 delle NTA del PPTR inerente "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali e insediative", richiamato al paragrafo C.3.2.c delle NTA del PUG. L'elettrodotto, interseca le stesse tipologie di perimetrazioni nel suo percorso e, nel tratto terminale, interseca la perimetrazione "Tratturi e area di rispetto"; si farà riferimento anche all'art. 81 e 82 delle NTA del PPTR così come riportato dalle norme tecniche del PUG, al paragrafo C.3.2.b e C.3.2.d



**Figura 9-3: B – SISTEMA DELLE TUTELE – Struttura Antropica e Storico-Culturale: - Componenti culturali ed insediative del**



Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 124 di 160



**PUG del comune di Ascoli Satriano, in blu le aree disponibili, in giallo il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT e in arancio la SSEU**

**Componenti culturali e insediative**

**Beni Paesaggistici**

-  zone di interesse archeologico
-  zone gravate da usi civici (vedere tav. B.3.2)

**Ulteriori Contesti Paesaggistici**

-  città consolidata
- Testimonianze della stratificazione insediativa:
  -  vincoli architettonici
  -  segnalazioni storico-architettoniche
  -  segnalazioni archeologiche
  -  tratturi e area di rispetto
  -  aree di rischio archeologico
  -  vincoli archeologici e architettonici, segnalazioni archeologiche e architettoniche (area di rispetto)

**Paesaggi rurali**

-  Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano



CTS - Contesti Topografici Stratificati (elab. 4.2.5 del PPTR)



reticolo idrografico A. di B. (Autorità di Bacino)



aree con edificato esistente e di previsione



confine comunale

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli di riferimento inerente a quanto esposto.

### 3.2 - Ulteriori Contesti paesaggistici

b) *Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) comprendenti:*

1. *vincoli architettonici*
2. *segnalazioni architettoniche*
3. *segnalazioni archeologiche*

*a cui rispettivamente si applicano le misure prescritte:*

- *nei decreti ministeriali di apposizione dei vincoli architettonici;*
- *nei commi 2, 3 dell'81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa - NTA del PPTR;*

4. *tratturi*

*a cui si applicano le misure prescritte:*

- *nei commi 2, 3 dell'81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa - NTA del PPTR,*
- *nel Piano Comunale dei Tratturi;*

c) *Aree di rispetto dei vincoli architettonici e delle segnalazioni archeologiche e architettoniche:*  
*si applicano le misure contenute:*

- *nell'art. art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative - NTA del PPTR.*

*si applicano inoltre le seguenti prescrizioni:*

- *per le "aree di rispetto" alle Segnalazioni Architettoniche l'eventuale ampliamento di manufatti legittimamente esistenti deve aver riguardo al bene preesistente salvaguardandone la morfotipologia;*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 125 di 160

- le "aree di rispetto" alle Segnalazioni Archeologiche sono anche aree di potenziale rischio archeologico e pertanto ogni intervento di trasformazione edilizia, nell'ottica della prevenzione del rischio archeologico deve essere, sempre e per tutti i casi, preceduto da specifiche Procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico; è, pertanto, fatto obbligo, della preventiva comunicazione dell'avvio dei lavori alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con almeno 15 giorni di anticipo per consentire gli opportuni controlli in corso d'opera.
- nei casi di Segnalazioni Architettoniche la cui "area di pertinenza" si sovrappone, in parte o totalmente, all'"area di pertinenza" di una Segnalazione Archeologica, la relativa "area di rispetto" coincide con quella annessa alla Segnalazione Archeologica e, pertanto, in essa prevalgono le sopraesposte norme a tutela dal rischio archeologico.

#### d) Aree di rispetto ai Tratturi

si applicano le misure contenute:

- nell'art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative - NTA del PPTR
- nel Piano Comunale dei Tratturi

#### **Art. 81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa**

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali;
- a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
- a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;
- a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 126 di 160

opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice, degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b3) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o con delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

## **Art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative**

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 76, punto 3, ricadenti in zone territoriali

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 127 di 160

omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 128 di 160



- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
- non compromettano i con visivi da e verso il territorio circostante.

b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;

b7) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 129 di 160

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, *conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;*

c2) *per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.*

Alla luce di quanto esposto, le aree disponibili ricadenti all'interno della componente "vincoli archeologici e architettonici, segnalazioni archeologiche e architettoniche (area di rispetto)" sono state escluse dall'area d'impianto.

Per quanto riguarda, invece, il tratto della linea elettrica di connessione interferente con le aree evidenziate, si attesta che l'elettrodotto verrà realizzato con cavo interrato e posizionato sulla sede stradale esistente e, pertanto, si dimostra compatibile con il PPTR vista la mancata variazione dello stato dei luoghi.


Nel corso dell'iter autorizzativo potranno concordarsi soluzioni alternative per il superamento delle interferenze individuate.

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola B.3.3b (Figura: Sistema Delle Tutele - Struttura Antropica e Storico-Culturale: - Componenti dei valori percettivi) evidenzia come l'area di intervento ricada interamente in "Zone per attività agricole – Art. 4.02/adeq, 4.02/var e 4.07/var", mentre alcune parti dell'area di intervento ricadono in zone di "Esposizione visuale" a "media visibilità" e "alta visibilità". Inoltre, il tracciato del cavidotto elettrico di connessione interseca nella parte terminale le componenti "strade a valenza paesaggistica" e "fascia di tutela di ml 70 dalle strade – ferrovie paesaggistiche, strade panoramiche e luoghi panoramici".

Pertanto, per quanto riguarda la componente "Zone per attività agricole – Art. 4.02/adeq." si farà riferimento all'art. 4.02/adeq. delle NTA del PUG, mentre per quanto riguarda le componenti "media visibilità", "alta visibilità", "Strade a valenza paesaggistica" e "fascia di tutela di ml 70 dalle strade – ferrovie paesaggistiche, strade panoramiche e luoghi panoramici", si farà riferimento al paragrafo C.2 delle NTA del PUG e agli art. 86, 87 e 88 delle NTA del PPTR in esso richiamati, inerenti rispettivamente gli "Indirizzi per le componenti dei valori percettivi", le "Direttive per le componenti dei valori percettivi" e le "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi".

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 130 di 160





**Figura 9-4: B – SISTEMA DELLE TUTELE – Struttura Antropica e Storico-Culturale: - Componenti dei valori percettivi del PUG del comune di Ascoli Satriano, in blu le aree disponibili, in giallo il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT e in arancio la SSEU**



Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli di riferimento inerente a quanto esposto.

### Art. 4.02/adeg – Zone per attività agricola

0. Per quanto riguarda l'uso e la modificazione dei suoli della presente zona omogenea, le N.T.A del P.A.I. sono prevalenti rispetto a quelle del P.U.G.

1. Le zone per attività agricole "E" includono le aree rurali esterne al centro urbano e alle aree rurali normate dal successivo art. 4.06/adeg (v. B.3.3 a/b.) e sono destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla forestazione.

1.1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 131 di 160

1.2. È consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.

1.3. Caratteristiche degli interventi:

- a) I nuovi edifici devono richiamare la tipologia ed, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti, laddove consentiti, devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale;
- b) Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti; in particolare nel caso di edifici individuati come UCP – Ulteriori Contesti paesaggistici delle Testimonianze della stratificazione insediativa, valgono anche le prescrizioni dell'art. 81 co.2 e 3 delle NTA del PPTR.
- c) Non è permesso l'uso di intonaci cementiti o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiato, buccia d'arancia e simili.
- d) Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche;
- e) Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni;
- f) Gli adeguamenti impiantistico dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni.
- g) Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in assenza di dispositivo di scarico dei reflui realizzato in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.
- h) Le superfici lastricate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massiciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale;
- i) Qualsiasi manufatto esistente tipo pozzi, edicole votive, appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelate da altre leggi e norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione;
- l) Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate o le recinzioni in cemento;
- m) È consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno.

#### **Art. 4.02/var – Zone per attività agricole**

Per quanto riguarda l'uso e la modificazione dei suoli della presente zona omogenea, le N.T.A del P.A.I. sono prevalenti rispetto a quelle del P.U.G.

1. Le zone per attività agricole "E" sono destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla forestazione.

1.1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 132 di 160



1.2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.

2. Sono ammesse attività produttive connesse con l'agricoltura, come l'allevamento del bestiame, e quelle connesse con le industrie estrattive, di frantumazione e lavorazione di pietre e minerali, di produzione di calcestruzzo pronto per l'uso, i depositi di carburanti, nonché le infrastrutture tecnologiche come le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature, le discariche di rifiuti solidi e simili, in attuazione delle rispettive leggi di settore e delle disposizioni che seguono.

3. La edificazione, subordinata al rilascio di permesso di costruire, deve rispettare le prescrizioni generali di cui ai precedenti articoli, e quelle seguenti.

4. Parametri insediativi:

- Sf – superficie fondiaria minima: mq 10.000;
- Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 0,03 mc/mq;
- Rc – rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 10% della Sf;
- Spp- superficie permeabile in modo profondo: minimo l'80% della Sf;
- H - altezza massima: ml 7,50, salvo costruzioni speciali;
- Dc – distanza dai confini: minimo ml 10,00;
- Df – distanza minima tra i fabbricati: con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti; all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; minimo assoluto: m 5,00;
- Ds, Dr – distanza minima dei fabbricati e delle recinzioni dal ciglio delle strade: in conformità del Codice della Strada, fatti salvi i maggiori distacchi prescritti in prossimità di strade panoramiche e/o di strade paesaggistiche tutelate dal PPTR;
- US- le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza, sono monetizzate in sede di determinazione degli oneri del permesso di costruire.

5. Nella localizzazione e nella disciplina delle attività estrattive va fatto esplicito riferimento anche ai contenuti della vigente normativa regionale, correlando gli stessi con le prescrizioni di tutela che il PUG individua.

6. In questa zona agricola, è consentita la installazione di serre. Per serre sono da considerarsi impianti stabilmente infissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture; possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo X), e serre con copertura permanente (tipo Y). Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non "costruzioni", devono avere le superfici di involucro realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime a m 3 in gronda ed a m 6 al culmine se a falda, ed a m 4 se a copertura piana.

Per le serre di tipo X il rapporto di copertura massimo consentito è l'80% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di 3 metri; il loro montaggio è sottoposto al rilascio di autorizzazione comunale.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 133 di 160

*Per le serre di tipo Y il rapporto di copertura massimo è il 50% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale, di 5 metri; la loro costruzione è sottoposta al rilascio di concessione edilizia non onerosa.*

*Il volume di ambedue i tipi di serre non rientra in quello consentito dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona.*

*7. Nella zona agricola sono insediabili le imprese agricole considerate "insediamenti civili" (Disposizione MM LL PP 08.05.1980) che, pur dando luogo a scarichi terminali, abbiano le seguenti caratteristiche:*

*a. imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o silvicoltura;*

*b. imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;*

*c. imprese dedite ad allevamenti avicoli o simili che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per 40 q.li di peso vivo di bestiame;*

*d. imprese di cui ai precedenti punti a, b, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione della azienda.*

*8. Per l'insediamento delle imprese agricole di cui al punto precedente, è ammesso (al solo fine dell'utilizzo dell'indice di fabbricabilità che si assume essere quello dell'area su cui si edifica) l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché, ricadenti nel territorio comunale.*

*Sulle proprietà costituenti l'accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di esse, e quindi il vincolo di inedificabilità, previo atto pubblico registrato e trascritto nei registri delle ipoteche.*

*9. Nelle zone agricole vanno mantenuti, ove esistenti, le recinzioni costituite da muretti di pietra a secco o da muri di pietra/tufo scialbati; le recinzioni di nuova costruzione, se in connessione con recinzioni esistenti, ne devono mantenere geometria, materiali ed apparecchiature costruttive; se di totale nuovo impianto, possono essere o in muretti di pietra a secco, o di muri di pietra/tufo scialbati, oppure "a giorno" su cordolo di base (altezza massima di m 0,40) e sovrastante grata, o rete o simili. In ogni caso, la costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da riportare nei grafici documentativi), il normale ruscellamento delle acque superficiali ed il mantenimento di "sentieri" ecologici.*

*10. Prescrizioni varie:*

*a) Per gli insediamenti derivanti da interventi della Bonifica, individuati nell'Elab.to A.6 -Sistema territoriale per la fruizione dei Beni culturali e paesaggistici 1, si prescrive che:*

*- gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere effettuati nel rispetto della morfotipologia preesistente,*

*- gli interventi di demolizione e ricostruzione sono possibili soltanto nei casi in cui gli edifici esistenti risultino, in apposita Relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica, gravemente compromessi e la ricostruzione deve avvenire con la riproposizione progettuale dell'originaria tipologia edilizia di cui all'Allegato A) alle presenti Norme;*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 134 di 160

- eventuali interventi di ampliamento della volumetria originaria devono essere effettuati senza l'aggiunta di piani in altezza ed in modo tale che risulti formalmente ben distinguibile l'unità tipologica preesistente da quella dell'ampliamento,

- i progetti o piani di trasformazione fondiaria all'interno delle aree agricole interessate dagli insediamenti della Riforma (v. Elab.to A.62) devono tendere a conservare la riconoscibilità della geometria regolare delle quotizzazioni del mosaico della Riforma agraria.

b) Per gli eventuali interventi di nuova edificazione, devono essere comunque assicurati dai privati, a loro cura e spese, i servizi inerenti: all'approvvigionamento idrico e alla depurazione e smaltimento delle acque nere secondo la vigente normativa a tutela della risorsa idrica, alla difesa del suolo, tale da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione dei rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità.

c) Il fabbisogno energetico degli edifici realizzati, calcolato in base al D.Lgs. 192/2005 e agli eventuali indirizzi del Piano Energetico Ambientale Regionale, sia soddisfatto per almeno il 60% del totale attraverso fonti energetiche rinnovabili; da tale obbligo sono escluse le sole abitazioni degli imprenditori agricoli di cui al quinto comma dell'art. 9 delle LR n° 6/66-1979.

d) Le acque meteoriche devono essere opportunamente utilizzate almeno per usi irrigui, dimostrandolo con opportuni accorgimenti negli elaborati grafici e argomentato con apposita relazione asseverata; si richiama quanto, a riguardo, stabilito dal Regolamento Regionale 9/12/2013 n. 26 - "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art.113 del DL.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).

e) Al fine di ridurre la vulnerabilità e il rischio per le acque sotterranee è prescritto il rispetto dei:

- D.M. 19 aprile 1999 - "Codice di Buona pratica Agricola",

- D.lgs. n. 22/1997 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

- D.M. n. 471/1999 - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

- D.lgs. n. 217/2006 - "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti"

- DPR 23 aprile 2001 n. 290 in materia di commercio e uso di fitofarmaci

- D.lgs. 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale - parte terza relativa alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche

- DGR 23/01/2007 n. 19 Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati

- Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole

- Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato, con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009 - Approvazione PTA con i relativi emendamenti alle linee guida allegate e di ogni altra norma successiva, modificativa e/o integrativa di quelle sopra richiamate.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale - Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 135 di 160



#### **Art 4.07/var - Prescrizioni comuni a tutte le Zone Agricole del PUG**

- a) I nuovi edifici devono richiamare la tipologia e, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti, laddove consentiti, devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale;
- b) Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti; in particolare nel caso di edifici individuati come UCP – Ulteriori Contesti paesaggistici delle Testimonianze della stratificazione insediativa, valgono anche le prescrizioni dell'art. 81 co.2 e 3 delle NTA del PPTR.
- c) Non è permesso l'uso di intonaci cementizi o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiato, buccia d'arancia e simili.
- d) Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche;
- e) Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni;
- f) Gli adeguamenti impiantistico dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni.
- g) Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in assenza di dispositivo di scarico dei reflui realizzato in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.
- h) Le superfici lastricate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massiciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale;
- i) Qualsiasi manufatto esistente tipo pozzi, edicole votive, appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelate da altre leggi e norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione;
- l) Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate o le recinzioni in cemento;
- m) È consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici.

#### **C.2 – Componenti dei valori percettivi:**

##### **Indirizzi:**

art. 86 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi

##### **Direttive:**

art. 87 Direttive per le componenti dei valori percettivi

##### **Prescrizioni, Misure di Salvaguardia e di utilizzazione:**

- a) Strade a valenza paesaggistica
- b) Strade panoramiche
- c) Luoghi panoramici
- d) Cono visuale del fulcro visivo del Castello

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 136 di 160

si applicano le misure contenute:

- nell'art. 88 Misure di salvaguardia ed utilizzazione per le componenti dei valori percettivi - NTA del PPTR e le seguenti prescrizioni:

- tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di valenza paesaggistica, i luoghi panoramici e i coni visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la relazione di tali UCP con i contesti antropici, naturali e ambientali cui si rapportano;

- in conformità all'art. 88 delle NTA del PPTR, ai fini dell'accertamento di compatibilità paesaggistica prescritto ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione delle sopraelencate componenti, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 delle stesse NTA e in particolare quelli che comportano;

a) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali e delle aree comprese nei coni visuali;

b) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e di belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;

c) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

d) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

e) nuove attività estrattive e ampliamenti.

- al fine di un positivo esito dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, i piani, i progetti e gli interventi che interessano i siti delle sopraelencate componenti devono:

a) comportare la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;

b) assicurare il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;

c) comportare la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici colturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;

d) riguardare la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e la riqualificazione del patrimonio architettonico diffuso, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche tradizionali e del contesto paesaggistico;

e) avere riguardo della mobilità pedonale e ciclabile prevista;

- tutti gli interventi Nuova Edificazione nelle zone agricole, ove consentito, ricadenti all'interno del Cono visuale del fulcro visivo del Castello e nelle fasce di tutela di m 70 dai fronti delle Strade Paesaggistiche, delle Strade Panoramiche, dai Luoghi Panoramici e dal tratto della ferrovia a valenza paesaggistica sono

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 137 di 160

soggetti ad accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR; per i suddetti interventi valgono le seguenti prescrizioni

- distacco minimo dalle Strade Paesaggistiche, dalle Strade Panoramiche, dai Luoghi Panoramici e dal tratto della ferrovia a valenza paesaggistica = m 50
- Numero max dei piani = 1 all'interno delle fasce di tutela dei m 70,
- $H = m 4,50$  all'interno delle fasce di tutela di cui al paragrafo precedente,
- $H = m 4,50$  nelle aree a media visibilità,
- $H = m 4,00$  nelle aree ad alta visibilità,
- $D$  tra edifici = min. m 30,00,
- Lunghezza massima dei fronti degli edifici prospettanti sulle Strade Paesaggistiche, sulle Strade Panoramiche e sui Luoghi Panoramici = m 10,00

### **Art. 86 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi**

Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:

- a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;
- b. salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e nautabile) dei paesaggi;
- c. riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città.

### **Art. 87 Direttive per le componenti dei valori percettivi**

1. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, procedono ad una ricognizione delle componenti dei valori percettivi intesa non come individuazione di elementi puntuali, ma come definizione di un sistema articolato in grado di mettere in valore le relazioni visuali.
2. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, effettuano l'individuazione delle strade di interesse paesaggistico-ambientale, delle strade e dei luoghi panoramici, dei con visuali definendo gli strumenti per la loro tutela e fruizione ed eventualmente mettendo a punto le modalità per inserire gli stessi in un sistema di mobilità dolce.
3. Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i con visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono.

### **Art. 88 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi**

1. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, comma 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 138 di 160



2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali;

a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi che:

c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;

c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;

c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici colturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;

c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;

c5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione;

c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;

c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela.

4. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, commi 1), 2) e 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5).

5. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 139 di 160

e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:

a1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;

a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

a3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.


Come sottolineato nei capitoli precedenti, le norme tecniche del PPTR afferiscono a coni visuali suddivisi per fasce (A, B, C) con un'estensione di 4, 6 e 10 km da particolari fulcri visivi. Nel dettaglio, la cartografia del PPTR nel comune di Ascoli Satriano individua come fulcro visivo antropico il Castello; in riferimento a questa tipologia di coni visuali, l'area di impianto è situata esternamente rispetto a queste perimetrazioni.

Alla luce di quanto esposto e data la corrispondenza delle aree ad alta visibilità con altre vincolistica già esposta, le aree di impianto e una porzione limitata della SSEU ricadono esclusivamente in aree a "media visibilità" per le quali le norme tecniche prevedono una altezza massima di 4,5 m rispetto al piano campagna.


Per quanto riguarda, invece, l'elettrodotto esterno di media e alta tensione, la soluzione interrata risulta compatibile con le prescrizioni previste dal PPTR afferenti alle componenti "strade a valenza paesaggistica" e "fascia di tutela di ml 70 dalle strade – ferrovie paesaggistiche, strade panoramiche e luoghi panoramici" vista la mancata variazione dello stato e della percezione visiva dei luoghi.

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola B.3.5b (Figura 7-5: Sistema Delle Tutele Struttura Antropica e Storico-Culturale: - I poteri della Riforma agraria) evidenzia l'interferenza tra l'elettrodotto e le "Aree degli insediamenti della Riforma Agraria". Pertanto, si farà riferimento agli artt. 4.02/var e 4.06/var delle NTA del PUG.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 140 di 160



**Figura 9-5: B – SISTEMA DELLE TUTELE – Struttura Antropica e Storico-Culturale: - I poderi della Riforma agraria del PUG del comune di Ascoli Satriano, in blu le aree disponibili in arancio il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT e in arancio la SSEU**



## Art. 4.02/var – Zone per attività agricole

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Per quanto riguarda l'uso e la modificazione dei suoli della presente zona omogenea, le N.T.A del P.A.I. sono prevalenti rispetto a quelle del P.U.G.

1. Le zone per attività agricole "E" sono destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla forestazione.

1.1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 141 di 160



1.2. È consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.

2. Sono ammesse attività produttive connesse con l'agricoltura, come l'allevamento del bestiame, e quelle connesse con le industrie estrattive, di frantumazione e lavorazione di pietre e minerali, di produzione di calcestruzzo pronto per l'uso, i depositi di carburanti, nonché le infrastrutture tecnologiche come le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature, le discariche di rifiuti solidi e simili, in attuazione delle rispettive leggi di settore e delle disposizioni che seguono.

3. La edificazione, subordinata al rilascio di permesso di costruire, deve rispettare le prescrizioni generali di cui ai precedenti articoli, e quelle seguenti.

4. Parametri insediativi:

- Sf – superficie fondiaria minima: mq 10.000;
- Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 0,03 mc/mq;
- Rc – rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 10% della Sf;
- Spp- superficie permeabile in modo profondo: minimo l'80% della Sf;
- H - altezza massima: ml 7,50, salvo costruzioni speciali;
- Dc – distanza dai confini: minimo ml 10,00;
- Df – distanza minima tra i fabbricati: con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti; all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; minimo assoluto: m 5,00;
- Ds, Dr – distanza minima dei fabbricati e delle recinzioni dal ciglio delle strade: in conformità del Codice della Strada, fatti salvi i maggiori distacchi prescritti in prossimità di strade panoramiche e/o di strade paesaggistiche tutelate dal PPTR;
- US- le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100mc di volumetria destinata alla residenza, sono monetizzate in sede di determinazione degli oneri del permesso di costruire.

5. Nella localizzazione e nella disciplina delle attività estrattive va fatto esplicito riferimento anche ai contenuti della vigente normativa regionale, correlando gli stessi con le prescrizioni di tutela che il PUG individua.

6. In questa zona agricola, è consentita la installazione di serre. Per serre sono da considerarsi impianti stabilmente infissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture; possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo X), e serre con copertura permanente (tipo Y). Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non "costruzioni", devono avere le superfici di involucro realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime a m 3 in gronda ed a m 6 al culmine se a falda, ed a m 4 se a copertura piana. Per le serre di tipo X il rapporto di copertura massimo consentito è l'80% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di 3 metri; il loro montaggio è sottoposto al rilascio di autorizzazione comunale. Per le serre di tipo Y il rapporto di copertura massimo è il 50% della superficie del fondo; la distanza minima della serra

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 142 di 160



dai confini e dal ciglio stradale, di 5 metri; la loro costruzione è sottoposta al rilascio di concessione edilizia non onerosa. Il volume di ambedue i tipi di serre non rientra in quello consentito dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona.

7. Nella zona agricola sono insediabili le imprese agricole considerate "insediamenti civili" (Disposizione MM LL PP 08.05.1980) che, pur dando luogo a scarichi terminali, abbiano le seguenti caratteristiche:

- a. imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o silvicoltura;
- b. imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- c. imprese dedite ad allevamenti avicoli o simili che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- d. imprese di cui ai precedenti punti a, b, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione della azienda.

8. Per l'insediamento delle imprese agricole di cui al punto precedente, è ammesso (al solo fine dell'utilizzo dell'indice di fabbricabilità che si assume essere quello dell'area su cui si edifica) l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché, ricadenti nel territorio comunale. Sulle proprietà costituenti l'accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di esse, e quindi il vincolo di inedificabilità, previo atto pubblico registrato e trascritto nei registri delle ipoteche.

9. Nelle zone agricole vanno mantenuti, ove esistenti, le recinzioni costituite da muretti di pietra a secco o da muri di pietra/tufo scialbati; le recinzioni di nuova costruzione, se in connessione con recinzioni esistenti, ne devono mantenere geometria, materiali ed apparecchiature costruttive; se di totale nuovo impianto, possono essere o in muretti di pietra a secco, o di muri di pietra/tufo scialbati, oppure "a giorno" su cordolo di base (altezza massima di m 0,40) e sovrastante grata, o rete o simili. In ogni caso, la costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da riportare nei grafici documentativi), il normale ruscellamento delle acque superficiali ed il mantenimento di "sentieri" ecologici.

10. Prescrizioni varie:

- a) Per gli insediamenti derivanti da interventi della Bonifica, individuati nell'Elab.to A.6 - Sistema territoriale per la fruizione dei Beni culturali e paesaggistici 1, si prescrive che: - gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere effettuati nel rispetto della morfotipologia preesistente, - gli interventi di demolizione e ricostruzione sono possibili soltanto nei casi in cui gli edifici esistenti risultino, in apposita Relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica, gravemente compromessi e la ricostruzione deve avvenire con la riproposizione progettuale dell'originaria tipologia edilizia di cui all'Allegato A) alle presenti Norme, eventuali interventi di ampliamento della volumetria originaria devono essere effettuati senza l'aggiunta di piani in altezza ed in modo tale che risulti formalmente ben distinguibile l'unità tipologica preesistente da quella dell'ampliamento, - i progetti o piani di trasformazione fondiaria all'interno delle aree agricole interessate dagli insediamenti della Riforma (v. Elab.to A.62) devono tendere a conservare la riconoscibilità della geometria regolare delle quotizzazioni del mosaico della Riforma agraria.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 143 di 160

b) Per gli eventuali interventi di nuova edificazione, devono essere comunque assicurati dai privati, a loro cura e spese, i servizi inerenti: all'approvvigionamento idrico e alla depurazione e smaltimento delle acque nere secondo la vigente normativa a tutela della risorsa idrica, alla difesa del suolo, tale da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione dei rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità.

c) Il fabbisogno energetico degli edifici realizzati, calcolato in base al D.Lgs. 192/2005 e agli eventuali indirizzi del Piano Energetico Ambientale Regionale, sia soddisfatto per almeno il 60% del totale attraverso fonti energetiche rinnovabili; da tale obbligo sono escluse le sole abitazioni degli imprenditori agricoli di cui al quinto comma dell'art. 9 delle LR n° 6/66-1979.

d) Le acque meteoriche devono essere opportunamente utilizzate almeno per usi irrigui, dimostrandolo con opportuni accorgimenti negli elaborati grafici e argomentato con apposita relazione asseverata; si richiama quanto, a riguardo, stabilito dal Regolamento Regionale 9/12/2013 n. 26 - "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art.113 del DL.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).

e) Al fine di ridurre la vulnerabilità e il rischio per le acque sotterranee è prescritto il rispetto dei:

- D.M. 19 aprile 1999 - "Codice di Buona pratica Agricola",
- Dlgs n. 22/1997 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
- D.M. n. 471/1999 - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
- Dlgs n. 217/2006 - "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti"
- DPR 23 aprile 2001 n. 290 in materia di commercio e uso di fitofarmaci
- Dlgs 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale - parte terza relativa alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche
- DGR 23/01/2007 n. 19 Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati - Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato, con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009 - Approvazione PTA con i relativi emendamenti alle linee guida allegate. e di ogni altra norma successiva, modificativa e/o integrativa di quelle sopra richiamate.

#### **Art. 4.06/var - Zone agricole di interesse paesaggistico**

1. Sono costituite da estese aree del territorio extraurbano fortemente caratterizzate dal punto di vista paesaggistico-ambientale, nelle quali è anche presente in modo diffuso l'attività agricola. Tali aree rientrano ne:

- il Parco Regionale dell'Ofanto (v. elab. B.2 a/b.)
- il SIC di Valle Ofanto-Lago di Capacciotti - IT9120011 (v. elab. B.2 a/b)

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale - Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 144 di 160

- il Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano, individuato all'interno della Figura territoriale paesaggistica de "Le Marane di Ascoli Satriano" del PPTR (v. elab. B.3.1 a/b).

2. In tali zone (v. elab. B.3.3 a/b) sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale, al recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori della qualità paesaggistica e/o la mitigazione dei loro effetti negativi, interventi di trasformazione del territorio operati con la massima cautela e, pertanto, sono possibili:

- opere per il mantenimento dell'assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle presenze archeologiche e architettoniche; - interventi tesi al recupero-e riuso di edifici esistenti, alla data di adozione del PUG, nel rispetto dei parametri di cui al punto 3 dell'art.4.01.b e delle norme di tutela di quelli classificati UCP- Ulteriori Contesti Paesaggistici del PPTR.

3. L'insediamento di nuova edificazione all'interno delle aree del Parco Regionale dell'Ofanto, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a) della LR 14/12/2007 n. 37 resta preclusa sino all'approvazione del relativo Piano territoriale dell'area naturale protetta; dalla data di entrata in vigore di detto Piano gli interventi attuabili saranno quelli consentiti dalle relative NTA.

4. All'interno dell'area SIC che è interamente compresa all'interno dell'area del Parco Regionale dell'Ofanto, ogni intervento di edificazione deve essere inoltre conforme alle prescrizioni del Piano di Gestione del SIC.

5. All'interno delle aree del UCP - Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano, sono consentiti, nel rispetto dei BP e degli UCP in esso presenti, limitati interventi di nuova edificazione di servizio all'agricoltura/agriturismo con i seguenti parametri e con esclusione di ogni forma di accorpamento tra fondi non contigui:

- Sf - superficie fondiaria minima: mq 20.000;

- Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 0,03 mc/mq.

- Rc - rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 10% della Sf;

- Spp- superficie permeabile in modo profondo: minimo l'80% della Sf;

- H - altezza massima: m 4,50 salvo costruzioni speciali;

- Dc - distanza dai confini: minimo m 10,00;

- Df - distanza minima tra i fabbricati: con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti; all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; minimo assoluto: m 5,00;

- Ds, Dr - distanza minima dei fabbricati e delle recinzioni dal ciglio delle strade: secondo quanto prescritto dal Codice della Strada, fatti salvi i maggiori distacchi prescritti in prossimità di strade panoramiche e/o di strade paesaggistiche;

- US- le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria, sono monetizzate I soggetti attuatori degli interventi di nuova edificazione devono avere gli stessi requisiti soggettivi prescritti nel precedente art. 4.02/var – Zone per attività agricole

6. Per gli insediamenti derivanti da interventi di Bonifica individuati nell'Elab. A.63 si prescrive che:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere effettuati nel rispetto della morfotipologia preesistente,

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 145 di 160



- gli interventi di demolizione e ricostruzione sono possibili soltanto nei casi in cui gli edifici esistenti risultino, in apposita Relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica, gravemente compromessi e la ricostruzione deve avvenire con la riproposizione progettuale dell'originaria tipologia edilizia di cui all'Allegato A) alle presenti Norme,

- eventuali interventi di ampliamento della volumetria originaria devono essere effettuati senza l'aggiunta di piani in altezza ed in modo tale che risulti formalmente ben distinguibile l'unità tipologica preesistente da quella dell'ampliamento;

- I progetti o piani di trasformazione fondiaria all'interno delle aree agricole interessate dagli insediamenti della Riforma (v. elab. A.64) devono tendere a conservare la riconoscibilità della geometria regolare delle quotizzazioni del mosaico della Riforma agraria,

7. Per gli eventuali interventi di nuova edificazione, devono essere comunque assicurati dai privati, a loro cura e spese, i servizi inerenti: all'approvvigionamento idrico e alla depurazione e smaltimento delle acque nere secondo la vigente normativa a tutela della risorsa idrica, alla difesa del suolo, tale da tutelare le aree interessate da rischi

di esondazione o di frana, alla gestione dei rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità.

8. Il fabbisogno energetico degli edifici realizzati, calcolato in base al D.Lgs. 192/2005 e agli eventuali indirizzi del Piano Energetico Ambientale Regionale, sia soddisfatto per almeno il 60% del totale attraverso fonti energetiche rinnovabili; da tale obbligo sono escluse le sole abitazioni degli imprenditori agricoli di cui al quinto comma dell'art. 9 delle LR n° 6/66-1979. 9. Le acque meteoriche devono essere opportunamente utilizzate almeno per usi irrigui, dimostrandolo con opportuni accorgimenti negli elaborati grafici e argomentato con apposita relazione asseverata; si richiama quanto, a riguardo, stabilito dal Regolamento Regionale 9/12/2013 n. 26 - "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art.113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.). 10. Al fine di ridurre la vulnerabilità e il rischio per le acque sotterranee è prescritto il rispetto dei:

- D.M. 19 aprile 1999 - "Codice di Buona pratica Agricola",

- Dlgs n. 22/1997 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

- D.M. n. 471/1999 - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

- Dlgs n. 217/2006 – Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti"

- DPR 23 aprile 2001 n. 290 in materia di commercio e uso di fitofarmaci

- Dlgs 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale - parte terza relativa alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche

- DGR 23/01/2007 n. 19 Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati – Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 146 di 160

- Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato, con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009 – Approvazione PTA con i relativi emendamenti alle linee guida allegate. e di ogni altra norma successiva, modificativa e/o integrativa di quelle sopra richiamate.

Alla luce di quanto esposto, l'elettrodotto interrato non altererà la riconoscibilità della geometria del Paesaggio Agrario mentre, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla realizzazione della SSEU, saranno realizzate schermature perimetrali che consentano un'efficace schermatura degli impianti. Si evidenzia a tal fine come la collocazione della SSEU sia strettamente legata alla posizione della Stazione Elettrica Terna.

## 9.2 Piano di Zonizzazione Acustica Comunale

La normativa nazionale che al momento regola l'inquinamento acustico ha come norma quadro la legge 26 Ottobre 1995 n. 447. A seguito di questa legge sono in via di emanazione i Decreti che andranno completamente a sostituire il D.P.C.M. 01.03.1991.

In questa fase transitoria devono essere presi come riferimento i limiti previsti dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei limiti delle Sorgenti Sonore", ossia i limiti previsti dal D.P.C.M. 01.03.91 in relazione al fatto che il Comune in cui si effettua l'indagine acustica abbia o meno adottato la Zonizzazione Acustica del proprio territorio.

Il comune di **Ascoli Satriano** non è dotato di un Piano comunale di zonizzazione acustica e, pertanto, valgono i limiti assoluti fissati dal DPCM 01/03/1991 per tutto il territorio nazionale, pari a 70 dB in periodo di riferimento diurno e 60 dB in periodo di riferimento notturno. Si applicano inoltre, nelle rispettive condizioni di applicabilità, i limiti differenziali diurni e notturni stabiliti dal DPCM 14/11/1997.

Ulteriori approfondimenti sono rimandati alla relazione specialistica.

## 10. Pianificazione Settoriale

### 10.1 Piano di Tutela delle Acque (PTA)

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) è un piano di settore redatto in osservanza al D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) avente il fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee, costituenti una risorsa da salvaguardare ed utilizzare secondo criteri di solidarietà, nell'ambito del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale di cui la regione Puglia fa parte.

Il Piano, partendo da approfondita e dettagliata analisi territoriale, dallo stato delle risorse idriche regionali e dalle problematiche connesse alla salvaguardia delle stesse, delinea gli indirizzi per lo sviluppo delle azioni da intraprendere nonché per l'attuazione delle altre iniziative ed interventi, finalizzati ad assicurare la migliore tutela igienico-sanitaria ed ambientale.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16/07/2019 è stata adottata la proposta relativa al primo aggiornamento che include importanti contributi innovativi in termini di conoscenza e pianificazione: delinea il sistema dei corpi idrici sotterranei (acquiferi) e superficiali (fiumi, invasi, mare, ecc) e riferisce i risultati dei monitoraggi effettuati, anche in relazione alle attività umane che vi incidono; descrive la dotazione regionale degli impianti di depurazione e individua le necessità di adeguamento, conseguenti all'evoluzione del tessuto socio-economico regionale e alla tutela dei corpi idrici interessati dagli scarichi; analizza lo stato attuale del riuso delle acque reflue e le prospettive di ampliamento a breve-medio termine di tale virtuosa pratica, fortemente sostenuta dall'Amministrazione regionale quale strategia di risparmio idrico.

In particolare, il PTA individua al Titolo III delle relative NTA le "Aree Sottoposte a Specifica Tutela", ossia:

1. Aree sensibili;
2. Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN);
3. Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari (ZVF) e zona vulnerabili alla desertificazione (ZVD);
4. Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
5. Aree di salvaguardia delle acque minerali e termali;

e le "Aree Ulteriori", ossia:

6. Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (ZPSI);
7. Aree interessate da contaminazione salina, aree di tutela quali-quantitativa e aree di tutela quantitativa;
8. Aree per approvvigionamento idrico di emergenza;
9. Aree di pertinenza dei corpi idrici.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 148 di 160





Figura 10-1: PTA: Aree Sottoposte a Specifica Tutela, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT

#### Approvvigionamento idrico

Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile



Opere di captazione utilizzate a scopo potabile



Regime ordinario



Regime emergenziale

Corpi idrici acquiferi calcarei tardo e post-cretacei utilizzati a scopo potabile



3-1-1 / IT16BSAL-MIOCO / SALENTO MIOCENICO CENTRO-ORIENTALE

Corpi idrici acquiferi calcarei cretacei utilizzati a scopo potabile

1-1-1 / IT16AGAR-CO / GARGANO CENTRO-ORIENTALE

2-1-2 / IT16AMUG-AL / ALTA MURGIA

2-1-3 / IT16AMUG-BRA / MURGIA BRADANICA

2-1-1 / IT16AMUG-CO / MURGIA COSTIERA

2-1-4 / IT16AMUG-TA / MURGIA TARANTINA

2-2-3 / IT16SALEN-CM / SALENTO CENTRO-MERIDIONALE

2-2-1 / IT16SALEN-CO S / SALENTO COSTIERO

2-2-2 / IT16SALEN-CS / SALENTO CENTRO-SETTENTRIONALE

#### Aree sensibili

Perimetrazione Area Sensibile



Bacino Area Sensibile



Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN)

Zone Vulnerabili da Nitrati



Aree a monitoraggio di approfondimento

Il confronto dell'area oggetto di intervento con le "Aree Sottoposte a Specifica Tutela" non evidenzia sovrapposizioni.

STUDIOTECNICO  
ing. Marco BALZANO

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 149 di 160



Figura 10-2: PTA - Aree Ulteriori, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT

<b>Are di vincolo d'uso degli acquiferi</b>	<b>Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (ZPSI)</b>
Canale Principale dell'Acquedotto Pugliese —	□ Tipo A
Area di tutela per approvvigionamento idrico di emergenza ■	□ Tipo B
Area di tutela quali-quantitativa ■	■ Tipo C
Area vulnerabili alla contaminazione salina ■	
Area di tutela quantitativa ■	

Dal confronto dell'area oggetto di intervento con le "Aree Ulteriori" non emergono sovrapposizioni.

Si specifica, inoltre, che le opere in progetto non richiedono specifici prelievi e pertanto si conferma la piena compatibilità delle opere in progetto con il piano.

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

## 10.2 Piano di Bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)

A seguito dell'alluvione del 1966 di Firenze, la commissione "De Marchi" porta alla legge n.183/89 attraverso la quale vengono istituite le Autorità di Bacino e viene introdotto il "Piano di Bacino" quale strumento di difesa del territorio, basato su studi di natura conoscitiva e di intervento. Tale Piano, redatto per stralci a seguito della legge 267/98, comprende altresì il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) redatto a partire dal

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 150 di 160



2002. Per il sito di progetto è stata utilizzata l'ultima Variante del PAI approvata con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 - G.U. n. 194 del 20 Agosto 2019.

Il PAI è il piano di settore finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso.

Il PAI della Regione Puglia si pone come obiettivo immediato la redazione di un quadro conoscitivo generale dell'intero territorio di competenza dell'Autorità di Bacino, in termini di inquadramento delle caratteristiche morfologiche, geologiche ed idrologiche.

Nel contempo viene effettuata un'analisi storica degli eventi critici (frane e alluvioni) che consente di individuare le aree soggette a dissesto idrogeologico, per le quali è già possibile una prima valutazione del rischio. Data l'esiguità di tempo e sulla base degli elementi di conoscenza disponibili e consolidati (DPCM 29/9/1998)

L'individuazione delle possibili situazioni di pericolosità è stata effettuata attraverso l'individuazione, la localizzazione e la caratterizzazione degli eventi alluvionali che abbiano prodotto effetti sul territorio, in particolare danni a persone o cose, o, semplicemente, abbiano creato condizioni di disagio o allarme. Tale individuazione è un importante strumento per la delimitazione delle aree a potenziale rischio di inondazione.



Figura 10-3: PAI – Pericolosità Frane e Inondazioni, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 151 di 160



<b>Peric. Geomorf.</b>	<b>Peric. Idraulica</b>	<b>Rischio</b>
 media e moderata (PG1)	 bassa (BP)	 R1
 elevata (PG2)	 media (MP)	 R2
 elevata (PG3)	 alta (AP)	 R3
		 R4

### **L'intera area di interesse è esente da perimetrazioni Piano di Assetto Idrogeologico – Autorità di Bacino Puglia.**

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Carta Idrogeomorfologica (Figura 8-4) evidenzia la presenza di corsi d'acqua attraversanti le aree a disposizione del proponente ed il tracciato dell'elettrodotto interrato MT.



Figura 10-4: PAI – Carta Idrogeomorfologica

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli di riferimento inerente a quanto esposto.

#### **ARTICOLO 6 Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali**

1. Al fine della salvaguardia dei corsi d'acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero deflusso delle acque, il PAI individua il reticolo idrografico in tutto il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, nonché l'insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e le aree golenali, ove vige il divieto assoluto di edificabilità.

2. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 152 di 160

3. In tali aree può essere consentito lo svolgimento di attività che non comportino alterazioni morfologiche o funzionali ed un apprezzabile pericolo per l'ambiente e le persone. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:

a) l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente;

b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall'autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.;

c) lo svolgimento delle attività di campeggio;

d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;

e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del Dlgs 22/97 nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dlgs 22/97.

4. All'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, possono essere consentiti l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

5. I manufatti e i fabbricati esistenti all'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, ad esclusione di quelli connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerare in condizioni di rischio idraulico molto elevato e pertanto le Regioni, le Province e i Comuni promuovono e/o adottano provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione.

6. Sui manufatti e fabbricati posti all'interno delle aree di cui al comma 1 sono consentiti soltanto:

a) interventi di demolizione senza ricostruzione;

b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;

c) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio senza che essi diano origine ad aumento di superficie o volume.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 153 di 160

7. Per tutti gli interventi consentiti nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai commi 2, 4 e 6.

8. Quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono arealmente individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m.

Alla luce di quanto esposto, per le aree di progetto interessate dal passaggio dei corsi d'acqua è stato redatto uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica.

Per quanto riguarda, invece, la linea elettrica di connessione, il cavidotto verrà realizzato con cavo interrato e, in particolare, per quanto riguarda il tratto della linea elettrica di connessione eventualmente interferente con i corsi d'acqua, il cavidotto verrà realizzato con cavo interrato con l'ausilio, in corrispondenza degli attraversamenti, della Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC), pertanto, il cavidotto interrato si dimostra compatibile con quanto previsto dalle NTA del PAI.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle relazioni specialistiche.

### 10.3 Piano Regolatore di Qualità dell'Aria (PRQA)

Con il Regolamento Regionale del 21 maggio 2008, la regione Puglia ha adottato il Piano Regionale Qualità dell'Aria (PRQA), il cui obiettivo principale è il conseguimento del rispetto dei limiti di legge per quegli inquinanti – PM10, NO2 e O3 – per i quali sono stati registrati superamenti.

Il territorio regionale è stato suddiviso in quattro zone con l'obiettivo di distinguere i comuni in funzione alla tipologia di emissione a cui sono soggetti e delle conseguenti diverse misure di risanamento da applicare:

**ZONA A:** comprende i comuni in cui la principale sorgente di inquinanti in atmosfera è rappresentata dal traffico veicolare;

**ZONA B:** comprende i comuni sul cui territorio ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC;

**ZONA C:** comprende i comuni con superamento dei valori limite a causa di emissioni da traffico veicolare e sul cui territorio al contempo ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 154 di 160



**ZONA D:** comprende tutti i comuni che non mostrano situazioni di criticità.




Figura 10-4: PRQA – Zonizzazione

Il Piano, quindi, individua "misure di mantenimento" per le zone che non mostrano particolari criticità (Zone D) e misure di risanamento per quelle che, invece, presentano situazioni di inquinamento dovuto al traffico veicolare (Zone A), alla presenza di impianti industriali soggetti alla normativa IPPC (Zone B) o ad entrambi (Zone C).

L'area oggetto di intervento ricade all'interno della "ZONA D: MANTENIMENTO".

Il presente progetto, grazie alla produzione di energia da fonte rinnovabile favorirà la riduzione di immissione di inquinanti in atmosfera coerentemente agli obiettivi fissati dalla Commissione Europea al punto A.21 del Next Generation EU.

#### 10.4 Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia

Con deliberazione della Giunta Regionale del 19 maggio 2015, n. 1023 la Regione Puglia ha approvato il testo coordinatore del Piano di Gestione dei rifiuti speciali.

**Non trattandosi di un impianto di gestione, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti, l'impianto non è soggetto alle prescrizioni del succitato Regolamento Regionale.**

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634 -V.14a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	02/12/2022	RO	Pagina 155 di 160

## 11. Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, le aree in disponibilità del proponente interferenti con vincoli ostativi alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili derivanti dagli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore sono state escluse dalle aree utili alla realizzazione dell'iniziativa agrivoltaica. Inoltre, il tracciato dell'elettrodotto interrato di media tensione finalizzato al vettoriamento dell'energia prodotta è stato studiato con l'intento di minimizzare i possibili impatti paesaggistici e territoriali sul territorio, anche attraverso l'ausilio di tecnologie alternative di posa in opera, compatibilmente con le Norme Tecniche dei piani su citati. **In conclusione, dall'analisi vincolistica svolta, l'impianto in progetto risulta esterno alle perimetrazioni inibitorie per la realizzazione di impianti agrivoltaici. I conflitti risultanti con alcune perimetrazioni sono stati risolti con metodiche in linea con le norme tecniche specifiche.**

Puglia – Impianto “Agro-PV Piscitelli”: Area tot: 70,19 ha					
Report Analisi Vincolistico/Ambientale					
	Pianificazione Territoriale (nazionale/regionale/comunale)	Presenza (sì/no)	Criticità	Risoluzione e Note	Implicazioni
Pianificazione Nazionale	Rete Natura 2000 (RN2000)	NO			VIncA
	Elenco Ufficiale Aree Naturali Protette (EUAP)	NO			VIA
	Important Birds Area (IBA)	NO			VIA
	Zone Umide (Ramsar)	NO			VIA
	Aree D.Lgs. 42/04: SITAP	NO			Acquisizione Parere Vincolante
	Aree D.Lgs. 42/04: VincolinRete	NO			Acquisizione Parere Vincolante
	Aree D.Lgs. 42/04: CartaPulia	NO			Acquisizione Parere Vincolante
No Fer	Zone SIC e Zone ZPS	NO			
	Zone Ramsar	NO			
	Zone IBA	NO			
	Versanti	NO			



Siti Unesco	NO			
Segnalazioni Carta dei Beni di 100 m	SI		Regolamento Regionale 24/2010 Regione Puglia Art.4	
ATE B	NO			
ATE A	NO			
Rischio	NO			
Pericolosità Idraulica	NO			
Pericolosità Geomorfologica	NO			
Rischio Idraulico	NO			
Fascia di Riassetto Fluviale	NO			
Rischio Idrogeologico e Pericolosità	NO			
TR 30	NO			
TR200	NO			
TR500	NO			
Lame e Gravine	NO			
Interazione con P/P - I Paduli	NO			
Immobili e Aree Dichiarate di Notevole Interesse Pubblico 136 - 42/04	NO			
Grotte con buffer di 100 m	NO			
Coni Visuali 4 km	NO			
Coni Visuali 6 km	NO			
Coni Visuali 10 km	NO			
Beni Culturali con 100 m	NO			
Zone Archeologiche con buffer di 100 m	NO			





	Tratturi con buffer di 100 m	SI		Regolamento Regionale 24/2010 Regione Puglia Art.4	
	Territori costieri fino a 300 m	NO			
	Territori contermini ai laghi fino a 300 m	NO			
	Fiumi, Torrenti e Corsi d'Acqua fino a 150 m	NO			
	Boschi con buffer di 100 m	NO			
	Aree Protette Nazionali-Regionali	NO			
	Ulteriori Siti	NO			
	Sistema di Naturalità	NO			
	Nuclei Naturali Isolati	NO			
	Connessioni	NO			
	Aree Tampone	NO			
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale	BP - Aree Contermini ai Laghi	NO			Aut. Paesaggistica
	BP - Fiumi e Torrenti, acque pubbliche	NO			Aut. Paesaggistica
	BP - Territori Costieri	NO			Aut. Paesaggistica
	UCP - Reticolo Idrografico di Connesione della RER	NO			Aut. Paesaggistica
	UCP - Sorgenti	NO			Compatibilità Paesaggistica
	UCP - Vincolo Idrogeologico	NO			Compatibilità Paesaggistica
	UCP - Lame e Gravine	SI		Elettrodotto interrato	Compatibilità Paesaggistica
	UCP - Cordoni Dunari	NO			Compatibilità Paesaggistica
	UCP - Doline	NO			Compatibilità Paesaggistica
	UCP - Geositi	NO			Compatibilità Paesaggistica
UCP - Grotte	NO			Compatibilità Paesaggistica	



UCP - Inghiottitoi	NO			Compatibilità Paesaggistica
UCP - Versanti	SI		Elettrodotto Interrato	Compatibilità Paesaggistica
BP - Boschi	NO			Aut. Paesaggistica
BP - Zone Umide Ramsar	NO			Aut. Paesaggistica
UCP - Aree di Rispetto dei Boschi	NO			Compatibilità Paesaggistica
UCP - Aree Umide	NO			Compatibilità Paesaggistica
UCP - Formazioni Arbustive in Evoluzione Naturale	NO			Compatibilità Paesaggistica
UCP - Prati e Pascoli Natuali	NO			Compatibilità Paesaggistica
BP - Parchi e Riserve	NO			Aut. Paesaggistica
UCP - Aree di Rispetto dei Parchi e delle Riserve Regionali	NO			Compatibilità Paesaggistica
UCP - Siti di Rilevanza Naturalistica	NO			Compatibilità Paesaggistica
UCP - a - Siti Interessati da Beni Storico Culturali	NO			Compatibilità Paesaggistica
UCP - b - Aree Appartenenti alla Rete dei Tratturi	NO			Compatibilità Paesaggistica
UCP - c - Aree a Rischio Archeologico	NO			Compatibilità Paesaggistica
UCP - Rete Tratturi	SI		Elettrodotto interrato	Compatibilità Paesaggistica
UCP - Siti Storico Culturali	SI		Elettrodotto interrato	Compatibilità Paesaggistica
UCP - Zone Interesse Archeologico	NO			Compatibilità Paesaggistica
UCP - Città Consolidata	NO			Compatibilità Paesaggistica
UCP - Paesaggi Rurali	NO			Compatibilità Paesaggistica
BP - Immobili e Aree di Notevole Interesse Pubblico	NO			Aut. Paesaggistica
BP - Zone di Interesse Archeologico	NO			Aut. Paesaggistica
BP - Zone Gravate da Usi Civici	NO			Aut. Paesaggistica
BP - Zone Gravate da Usi Civici Validate	NO			Aut. Paesaggistica



	UCP - Luoghi Panoramici	NO			Compatibilità Paesaggistica
	UCP - Strade a Valenza Paesaggistica	SI		Elettrodotto interrato	Compatibilità Paesaggistica
	UCP - Strade Panoramiche	NO			Compatibilità Paesaggistica
	UCP - Coni Visuali	SI		NTA comunali ottemperanza: H <sub>max</sub> strutture 4,5m Elettrodotto MT Interrato	Compatibilità Paesaggistica
Piani di Settore	Piano Faunistico Venatorio Regionale	NO			Richiesta Nulla Osta
	Vincolo Militare	NO			Richiesta Nulla Osta
	Piano di Tutela delle Acque	NO			Richiesta Nulla Osta
	Aree percorse dal fuoco	NO			Richiesta Nulla Osta
	Piano Assetto Idrogeologico - Rischio frane	NO			Richiesta Nulla Osta
	Idrografia - Corsi d'Acqua non Perimetrati	SI		Studi Specialistici - Attraversamenti MT in TOC	Richiesta Nulla Osta
	Piano Assetto Idrogeologico - Pericolosità alluvione	NO			Richiesta Nulla Osta
Comune	Vincolo da PRG/ PUG	SI		Ottemperanza Hmax strutture elettrodotto interrato	Acquisizione Parere
	Zonizzazione da PRG/ PUG	AGRICOLA			
	Zonizzazione Acustica	ASSENTE			

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA